



Consiglio regionale della Puglia

Rapporto sulla legislazione regionale
e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia

2012

La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio Affari e Studi Legislativi del Consiglio regionale

Progettazione analisi e coordinamento

dott. Settimio Giuliese

Dirigente Ufficio Affari e Studi Legislativi del Consiglio regionale

Ricerca dati e redazione

dott. Francesco Carrelli

Elaborazione grafica e stampa

ARTI GRAFICHE FAVIA

S.P. 231 Km 80,176 – Modugno (BA)



Consiglio regionale della Puglia

Il Presidente

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia costituisce, ormai da diversi anni, uno strumento di trasparenza nella sempre maggiore consapevolezza dell'importanza che la conoscibilità dell'attività non solo normativa svolta dall'Assemblea legislativa, rappresenta un momento di avvicinamento della intera collettività regionale alla stessa istituzione ed al ruolo che essa è chiamata a svolgere.

Il Rapporto, come è ormai consuetudine, vuole porsi al Legislatore regionale, agli addetti ai lavori, agli studiosi ed all'intera comunità pugliese, non solo come strumento di conoscenza, ma anche come spunto di riflessione e valutazione complessiva delle attività poste in essere dal Consiglio regionale.

Approfittando dell'occasione offertami da questa breve presentazione vorrei rimarcare alcune delle questioni affrontate dalla legislazione approvata nel corso del 2012 che hanno segnato una autentica svolta.

L'anno appena trascorso è stato caratterizzato dall'intrecciarsi nel panorama nazionale, del tema del risanamento finanziario con quello della riduzione dei costi della politica.

Il Consiglio regionale della Puglia si è adeguato tempestivamente, forse tra i primi, ai vincoli imposti dalle disposizioni statali in materia di contenimento della retribuzione dei Consiglieri, di abolizione degli istituti del vitalizio e dell'assegno di fine mandato ed altro ancora attraverso l'approvazione della legge n. 34 del 30 novembre 2012.

È stata approvata in seconda lettura la modifica statutaria che riduce il numero dei Consiglieri a 50 più il Presidente della regione e fissa in 10 il numero massimo degli Assessori e in 2 la possibilità di una loro nomina dall'esterno.

Anche di ciò si da conto in questo Rapporto, elaborato con perizia dal Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi, la cui lettura, sono certo, saprà suscitare un ampio e fecondo dibattito nella prospettiva di una riqualificazione del ruolo e delle funzioni dell'Assemblea legislativa.

Onofrio Intronà



Consiglio regionale della Puglia

Servizio Affari e Sudi Giuridici e Legislativi

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia resta fedele ad uno schema consolidato sia nella grafica che nei contenuti e propone l'analisi dei principali dati quantitativi e qualitativi della produzione normativa e delle altre attività svolte dal Consiglio regionale.

Il Rapporto fornisce un quadro sufficientemente dettagliato dell'andamento delle attività del Consiglio regionale nel corso del 2012 e intende porsi come un valido strumento di conoscenza della realtà consiliare offrendo un ulteriore elemento di riflessione e di valutazione sul ruolo delle Assemblee legislative.

Esso si rivolge non solo ai soggetti istituzionali ma anche ai cittadini e per tale motivo, come le precedenti edizioni, adotta un linguaggio comunicativo semplice che punta a conciliare precisione e chiarezza, nel tentativo di contribuire a ridurre quelle asimmetrie informative che penalizzano solitamente i fruitori non specialistici delle informazioni.

Il Rapporto è consultabile anche sulla home page del sito del Consiglio regionale.

*Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Nunziantè*

Rapporto sulla legislazione regionale
e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia
2012

I n d i c e

NOTA DI SINTESI pag.

PARTE PRIMA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

- 1. Analisi dell'iniziativa legislativa >>
- 1.1 I progetti di legge per soggetto proponente >>
- 1.2 I progetti di legge per macrosettore >>
- 1.3 Esito delle iniziative legislative >>
- 1.4 Iniziative legislative - tasso di successo >>

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

- 1. Le leggi approvate dalle Regioni nell'anno 2012 >>
- 1.1 Elenco delle leggi regionali approvate >>
- 2. Schede sintetiche delle leggi regionali approvate >>
- 3. Analisi della produzione legislativa regionale >>
- 3.1 La produzione legislativa secondo il macrosettore e la materia >>
- 3.2 La produzione legislativa e le Commissioni consiliari permanenti >>
- 3.3 Dimensioni della produzione legislativa >>
- 3.4 La produzione legislativa sulla base dell'iniziativa legislativa >>
- 3.5 La produzione legislativa per macrosettore sulla base dell'iniziativa legislativa >>
- 3.6 Durata dell'iter legislativo >>
- 3.7 Gli emendamenti in Aula >>
- 3.8 La produzione legislativa secondo la tipologia normativa >>
- 3.9 La produzione legislativa secondo la tecnica di redazione >>
- 3.10 La produzione legislativa secondo la potestà legislativa >>
- 3.11 I rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi regionali >>
- 3.12 Le modalità di approvazione in Aula >>
- 3.13 La manutenzione legislativa >>
- 4. La produzione legislativa regionale per anno (1972 – 2012) >>

PARTE TERZA

L' ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO

- 1. Gli atti di indirizzo >>
- 1.1 Gli ordini del giorno >>
- 1.2 Le mozioni >>
- 2. Gli atti di sindacato ispettivo >>
- 2.1 Le interpellanze >>
- 2.2 Le interrogazioni >>

PARTE QUARTA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

- 1. I regolamenti regionali emanati nell'anno 2012 >>
- 1.1 Elenco dei regolamenti regionali >>
- 2. Analisi della produzione regolamentare >>
- 2.1 I regolamenti regionali per macrosettore e per materia >>
- 2.2 Dimensioni della produzione regolamentare >>
- 2.3 I regolamenti regionali per fonte legislativa >>
- 3. La produzione regolamentare per anno (1972/2012) >>

PARTE QUINTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

- 1. Le leggi regionali impugnate dal Governo >>
- 2. Le delibere del Consiglio dei ministri di impugnazione >>
- 3. Le sentenze della Corte Costituzionale >>

Nota di sintesi

Il presente *Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia* prende in considerazione l'anno 2012.

Seguendo una impostazione ormai consolidata, nel *Rapporto* viene analizzata l'attività legislativa del Consiglio regionale nelle sue diverse fasi (iniziativa legislativa, assegnazione delle proposte di legge alle Commissioni consiliari, attività emendativa, approvazione in Aula, contenzioso costituzionale), di cui sono presi in esame singoli aspetti.

Viene approfondita, anche, l'attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri regionali attraverso l'esame dei principali strumenti a loro disposizione: gli ordini del giorno, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni.

Finalità del *Rapporto* è mettere a disposizione degli organi politici, delle strutture amministrative, della comunità scientifica e dei cittadini uno studio rivolto ad agevolare la più ampia conoscenza delle funzioni del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la funzione legislativa l'approccio adottato mira a stimolare una riflessione sistematica, adoperando a tale fine strumenti conoscitivi di tipo statistico. Siffatto approccio, per quanto fondato essenzialmente su numeri, non impedisce comunque l'apprezzamento e la valutazione di aspetti qualitativi.

Per quanto riguarda, invece, la definizione dell'universo di indagine questo è duplice, orientandosi a descrivere da un lato la funzione legislativa, nel modo in cui essa concretamente si svolge secondo un procedimento tipizzato e, dall'altro, i singoli prodotti (iniziative e leggi) che si materializzano lungo la filiera.

Il *Rapporto* è strutturato in cinque parti che esaminano, per il periodo considerato, rispettivamente l'iniziativa legislativa; la produzione legislativa; l'attività di indirizzo e controllo; la produzione regolamentare; il contenzioso costituzionale.

Nella **Parte prima** viene trattata "l'iniziativa legislativa" nel corso del 2012.

Le 100 proposte di legge presentate nel periodo considerato vengono classificate e analizzate secondo il soggetto proponente, il macrosettore interessato dalle iniziative, le Commissioni consiliari cui le proposte di legge sono state assegnate e l'esito finale delle stesse. Rispetto ai primi anni della IX legislatura si registra un aumento del numero di proposte di legge.

Nell'anno 2012 torna preponderante, rispetto all'anno passato, l'iniziativa di origine consiliare con 65 proposte rispetto all'iniziativa della Giunta regionale con 33 disegni di legge. Completano il quadro delle iniziative legislative due proposte di legge di iniziativa popolare.

Dalla disaggregazione dei dati relativi all'iniziativa consiliare per soggetto politico (consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione e mista) risulta che l'apporto maggiore all'iniziativa legislativa appartiene ai Consiglieri di maggioranza con il 45% mentre le iniziative dei Consiglieri di opposizione sono pari al 35% ; le iniziative "miste" sono invece pari al 20%. Il

trend è confermato ma si deve rilevare un sostanziale aumento delle iniziative dei Consiglieri di maggioranza.

Sempre dai dati relativi all'iniziativa legislativa consiliare risulta che delle 65 proposte di legge presentate 12 sono diventate legge registrando un tasso di successo pari al 18%. Confermando il trend dell'anno passato.

Il rapporto tra il numero complessivo delle proposte presentate (100) ed il numero delle stesse approvate in Aula (32), quale indicatore della *produttività complessiva del processo legislativo* è pari al 32%.

L'iniziativa della Giunta registra un tasso di successo del 61%, risultando di gran lunga maggiore di quello dell'iniziativa consiliare (18%).

Si deve evidenziare che entrambe le proposte di legge di iniziativa popolare non sono state approvate dal Consiglio regionale.

I dati relativi alla iniziativa legislativa sono stati analizzati anche con riguardo alla distribuzione per macrosettore rilevandosi che il macrosettore maggiormente interessato è quello dei Servizi alla persona e alla comunità.

La **Parte seconda** contiene una analisi della produzione legislativa regionale dell'anno 2012 condotta sulla base di diversi indicatori quantitativi e qualitativi: settori e materie interessati dall'intervento legislativo; carico istruttorio delle Commissioni consiliari competenti per materia; dimensioni delle leggi; apporto alla produzione legislativa da parte di ciascun soggetto titolare del potere d'iniziativa; durata del processo legislativo; tipologia normativa e tecnica di redazione dei testi legislativi; potestà legislativa esercitata ai termini dell'art. 117 della Costituzione; attività emendativa; modalità di approvazione in Aula; individuazione degli interventi di manutenzione legislativa.

Con riferimento ai contenuti della legislazione nel periodo considerato si registra un'incidenza maggiore delle leggi ascrivibili al macrosettore *Territorio, ambiente e infrastrutture* con 14 leggi (30%) seguono il macrosettore *Sviluppo economico e attività produttive* con 12 leggi (26%); il macrosettore *Servizi alla persona e alla comunità* con 11 leggi (24%); i macrosettori *Finanza regionale* (6 leggi, 13%) e *Ordinamento istituzionale* (3 leggi, 7%).

Riguardo alle materie all'interno di ciascun macrosettore, interessato dall'intervento legislativo – a parte le 5 leggi di bilancio – si rileva che nella produzione legislativa del periodo considerato, il legislatore regionale ha focalizzato la propria attenzione in misura prevalente sulla materia *“Territorio e urbanistica”* con 8 leggi seguita dalle materie *Agricoltura e foreste* (7 leggi), *Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti* (5 leggi), *Tutela della salute* (3 leggi); dalle materie *Turismo, Commercio, fiere e mercati, Valorizzazione dei beni culturali e ambientali, Ordinamento della comunicazione* sono dedicate 2 leggi per ciascuna; le altre materie sono presenti rispettivamente con 1 legge.

Passando all'esame dei dati relativi ai lavori in Commissione, risulta che il maggior carico istruttorio in sede referente è stato affrontato dalla V Commissione (*Ecologia, Tutela del territorio e delle risorse naturali, Difesa del suolo, Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti e Edilizia residenziale*) con 15 leggi pari al 33%; segue la IV Commissione (*Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca professionale,*

Acquacoltura) con 11 leggi, pari al 24%. Con un carico istruttorio più contenuto seguono la I Commissione (*Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi*) con 7 leggi, pari al 15% ; la II Commissione (*Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia*) e la VI Commissione (*Politiche Comunitarie, lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione*) con 4 leggi ciascuna, rispettivamente pari al 9%.; la III Commissione (*Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali*) con 3 leggi (6%) e la VII Commissione (*Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali*) con 2 leggi (4%).

Assumendo il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri quali elementi indicatori dell'ampiezza delle leggi, le leggi prodotte nel periodo considerato mostrano un significativo incremento delle dimensioni rispetto all'anno passato. Emerge, inoltre, che le leggi originate dalle iniziative della Giunta hanno un'estensione media, in termini di numero di articoli e di commi, notevolmente maggiore rispetto a quelle originate dalle iniziative consiliari.

Viene esaminato l'apporto rispettivo di Giunta e Consiglio alla legislazione approvata nel 2012: 27 leggi approvate su proposta della Giunta (59%) e 17 su proposta del Consiglio (37%). Si conferma il dato, già riscontrato negli anni precedenti, di una netta prevalenza di leggi approvate rivenienti da iniziativa della Giunta regionale anche se occorre evidenziare un costante aumento delle leggi rivenienti da proposte del Consiglio che passano da 4 dell'intero anno 2010 a 17.

Quanto alla durata dell'iter legislativo in funzione del soggetto proponente, risulta che l'approvazione di una legge proposta dalla Giunta ha richiesto mediamente 59 giorni a fronte dei 52 giorni per l'approvazione di una legge su proposta consiliare.

Si evidenzia la legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", la cui approvazione ha richiesto un iter di 510 giorni, 14 sedute in Commissione, 2 sedute in Aula con la presentazione in quest'ultima del maggior numero di emendamenti (78) tra le leggi del 2012.

L'analisi dell'attività emendativa in Aula registra i seguenti dati: gli emendamenti presentati sono pari a 314 (185 gli emendamenti approvati, pari al 59%), con un tasso di accoglimento differente a seconda dei proponenti. Due sono i dati degni di particolare osservazione:

- un aumento della produttività dell'attività emendativa del Consiglio regionale data dal rapporto fra il numero degli emendamenti presentati e il numero degli emendamenti approvati;
- un notevole incremento del tasso di successo degli emendamenti presentati dall'opposizione consiliare pari al 35%.

Per quanto concerne la tipologia della normazione le leggi regionali del periodo considerato sono state classificate nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata nella redazione del Rapporto curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- ✓ leggi istituzionali: leggi afferenti all'ordinamento istituzionale della Regione;
- ✓ leggi di settore: leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- ✓ leggi intersettoriali: leggi che incidono con un unico provvedimento su più settori;
- ✓ leggi provvedimento: quegli interventi con finalità gestionali più che normative;
- ✓ leggi di bilancio: leggi che attengono agli aspetti economico-finanziari della Regione;

- ✓ leggi di manutenzione normativa: leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
- ✓ leggi di semplificazione normativa: leggi che recano interventi volti alla semplificazione amministrativa.

Prevalgono le leggi di manutenzione (20, pari al 44%), seguono le leggi di settore (18, pari al 39%), quelle di bilancio (4, pari al 9%) e quelle di bilancio (4, pari al 10%). Si riscontrano 2 leggi provvedimento e 2 leggi istituzionali.

Altro elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è quello basato sul diverso titolo di competenza legislativa esercitata ex art. 117 COST.

Le leggi approvate nel 2012 sono distribuite sulla base della fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie “concorrente” (ex art. 117, comma 3, Cost.) e “residuale” (ex art. 117, comma 4, Cost.).

L’analisi evidenzia che nelle 46 leggi prevale l’esercizio della potestà “concorrente” in 26 leggi (57%); la potestà legislativa regionale residuale viene, invece, esercitata in 20 leggi (43%).

La produzione legislativa è poi analizzata con riferimento alla modalità di redazione del testo che può essere ricondotta a due tipologie fondamentali:

- ✓ *Testo nuovo*: il testo introduce nell’ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
- ✓ *Novella*: il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della “novella” cioè modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.

Sulla base della tecnica redazionale utilizzata, le 46 leggi regionali approvate nel periodo considerato sono così distribuite:

- ✓ n. 26 leggi con “nuovo testo”;
- ✓ n. 20 leggi con la tecnica della “novella”.

Si dà conto, inoltre, della misura in cui è presente, nelle leggi approvate, l’utilizzazione da parte del legislatore regionale del “rinvio” ad atti successivi alla legge della disciplina attuativa di leggi regionali.

L’analisi delle 46 leggi approvate ha rilevato 49 rinvii ad atti della Giunta, di cui 19 a regolamenti regionali e 30 ad altro tipo di atto amministrativo; 5 a generici atti della Regione; 3 ad atti del Consiglio e 3 a provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Anche nella presente edizione del *Rapporto* sono state redatte le “Schede sintetiche” per ciascuna legge regionale, che ne illustrano il contenuto, indicandone i soggetti destinatari ed i relativi eventuali adempimenti previsti e che forniscono per ogni singola legge i dati quantitativi e qualitativi oggetto dell’analisi: macrosettore e materia interessati, potestà legislativa esercitata, iniziativa, ampiezza e tecnica di redazione del testo, tipologia normativa e iter in numero di giorni e sedute in Aula.

Viene anche analizzata la modalità di approvazione in Aula di ciascuna legge dando conto della presenza o meno di emendamenti: delle 46 leggi approvate nel periodo considerato 26 sono state approvate a maggioranza e 20 all’unanimità.

Il *Rapporto* contiene un paragrafo dedicato alla manutenzione legislativa. Nel periodo considerato, nell'ambito dei processi di razionalizzazione del sistema normativo e della sua contestuale "manutenzione", si è provveduto complessivamente a 101 modifiche/integrazioni della legislazione previgente di cui 11 abrogazioni generali.

La **Parte terza** contiene una analisi dell'attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri regionali.

Con riferimento alla attività di indirizzo sono stati presi in considerazione i 65 ordini del giorno presentati (13 dall'opposizione, pari al 20% - 18 dalla maggioranza, pari al 28% - 34 bipartisan, pari al 52%). Va segnalato l'alto tasso di definizione per gli o.d.g. indipendentemente dai presentatori.

Nel periodo considerato sono state presentate, inoltre, 14 mozioni di cui solo tre risultano approvate.

Con riferimento alla attività di controllo, il Regolamento Interno ha previsto e disciplinato gli strumenti tradizionali dell'attività ispettiva (in particolare le interrogazioni e le interpellanze) che ciascun Consigliere regionale può esercitare nei confronti della Giunta.

Nel periodo considerato sono state presentate 13 interpellanze. Di queste 7, pari all'54% sono state presentate dalla maggioranza e 6 (46%) dall'opposizione. Risulta un tasso complessivo di evasione delle interpellanze pari al 42%.

Nello stesso periodo sono state presentate 278 interrogazioni, delle quali 127 connotate dal carattere di urgenza, 5 normali e 146 a risposta scritta. Il primo dato che emerge è che solo il 28% di esse risulta definito. Si riscontra un tasso di definizione maggiore delle interrogazioni presentate dalla opposizione.

La **Parte quarta** è dedicata all'analisi della produzione regolamentare nel 2012. I 38 regolamenti emanati vengono analizzati e classificati secondo gli stessi criteri ed elementi utilizzati per la produzione legislativa. Si tratta di regolamenti tutti emanati in forza della potestà regionale, le cui materie sono proprie della legislazione "concorrente" o "residuale".

I regolamenti sono, inoltre, classificati per tipologia della fonte legislativa che li prevede: 30 (79%) sono i regolamenti attuativi di leggi regionali; 8 (21%) sono i regolamenti previsti da norme statali.

Si deve notare che dei 38 regolamenti emanati 17 risultano essere di "manutenzione" con una incidenza pari al 45%.

Un dato che fa riflettere è quello relativo alla modalità di emanazione dei regolamenti regionali. Si riscontra che dei 38 regolamenti emanati ben 35, pari al 92%, sono stati adottati con "dichiarazione d'urgenza" ai sensi dell'art. 44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, che prevede l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia (obbligatorio, non vincolante) successivamente alla loro pubblicazione.

La **Parte quinta** è dedicata all'esame del contenzioso costituzionale che ha interessato le leggi della Regione Puglia approvate nel anno 2012.

Come è noto, il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, stabilendo che *“il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione”*.

Il Governo centrale ha impugnato, in via principale, 7 leggi regionali delle 46 approvate nel 2012 per le quali si riporta il testo delle relative deliberazioni di impugnazione. Per una di esse vi è stata una rinuncia all'impugnazione.

E' stata impugnata anche la deliberazione consiliare di modifica statutaria n. 86 dell'11 maggio 2012, approvata in seconda lettura ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana.

Viene riportato un quadro riepilogativo delle leggi regionali di anni precedenti esaminate dalla suprema Corte impuginate nel corso del 2012.

Il Dirigente dell'Ufficio Affari e Studi Legislativi
dott. Settimio Giuliese

PARTE PRIMA
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

1. ANALISI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

L'iniziativa legislativa svolta nell'anno 2012, tra proposte e disegni di legge, conta complessivamente **100 progetti di legge** (atti del Consiglio dal n. 148 al n. 248 – IX legislatura). La tabella 1 ne riporta i dati analitici: soggetti presentatori, data di presentazione, macrosettori interessati, Commissioni referenti cui sono stati assegnati ed i rispettivi esiti al 31 dicembre 2012.

Le proposte di iniziativa popolare (presentate da cittadini elettori o da Enti locali) sono evidenziate in rosso, quelle di iniziativa consiliare in blu, i disegni di legge approvati dalla Giunta regionale, in nero.

Tabella 1 – Anno 2012. Iniziativa legislativa

| N. Atto | Proponenti | Data presentazione | Macrosettore | Titolo | Comm. | Esito |
|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-------|--------------|
| 148 | EPIFANI (Maggioranza) | 29/12/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell' Agenzia regionale di protezione. | II | ritirata |
| 149 | GIUNTA REGIONALE | 02/01/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Disposizioni urgenti un materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato. | V | giacente |
| 150 | GIUNTA REGIONALE | 02/01/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Procedimento assegnazione alloggi di Edilizia residenziale e Commissione provinciale alloggi di Edilizia residenziale pubblica. | V | L.R. 8/2012 |
| 151 | GIUNTA REGIONALE | 02/01/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Collegio dei Sindaci degli Istituti autonomi case popolari. | V | L.R. 16/2012 |
| 152 | EPIFANI (Maggioranza) | 29/12/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Sistema regionale di Protezione civile. | II | giacente |
| 153 | LOSAPPIO, DISABATO (Maggioranza) | 03/01/2012 | Ordinamento istituzionale | Modifica della legge regionale n. 3 del 28/02/2000 - Istituzione, organizzazione e funzionamento del CORECOM. | II | L.R. 14/2012 |
| 154 | LOSAPPIO, DISABATO, NEGRO, EPIFANI (Magg./Opposiz) | 04/01/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Abrogazione della legge regionale n. 8 del 17/1/1980 - Istituzione del Comitato urbanistico regionale. | V | L.R. 22/2012 |
| 155 | NEGRO, BLASI, PALESE (Magg./Opposiz.) | 11/01/2012 | Ordinamento istituzionale | Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour. | VII | giacente |
| 156 | NEGRO, LONGO (Opposizione) | 11/01/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Modifiche all'art.5 della L.R. n.14 del 30.07.2009. | V | L. R. 1/2012 |

| N. Atto | Proponenti | Data presentazione | Macrosettore | Titolo | Comm. | Esito |
|---------|---|--------------------|--|---|-------|-----------------------|
| 157 | PASTORE, MENNEA, CARACCILO, ALFARANO (Magg./Opposiz.) | 17/01/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Rievocazione storica della disfida di Barletta. | VI | giacente |
| 158 | MARINO, CARACCILO, DECARO, ROMANO, PENTASSUGLIA (Maggioranza) | 17/01/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Medicina dello sport, promozione dell'attività fisica e norme per la tutela sanitaria delle attività sportive. | III | giacente |
| 159 | LOSAPPIO, CERVELLERA, LONIGRO, MATTARELLI, SANNICANDRO, VENTRICELLI (Maggioranza) | 30/01/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. | III | giacente |
| 160 | FRIOLO, DI GIOIA, MARMON; LOSPINUSO, CONGEDO, CASSANO, SURICO, CAMPOREALE, ZULLO, PALESE, MARTI, ALFARANO (Opposizione) | 24/01/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Interventi regionali in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer e sindromi dementigene ad essa correlate. | III | giacente |
| 161 | VENTRICELLI, LOSAPPIO, DISABATO, BRIGANTE, CERVELLERA, LADDOMADA, LONIGRO, MATTARELLI, NUZZIELLO, SANNICANDRO (Maggioranza) | 02/02/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia. | VI | giacente |
| 162 | GIUNTA REGIONALE | 09/02/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti. | II | giacente ¹ |
| 163 | BRIGANTE, LADDOMADA (Maggioranza) | 09/02/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 2010, n° 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali). | II | giacente |

¹ Giacente al 31/12/2012, è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 75 del 23/01/2013.

| N. Atto | Proponenti | Data presentazione | Macrosettore | Titolo | Comm. | Esito |
|---------|---|--------------------|--|---|-------|---------------|
| 164 | MARINO, BLASI, DECARO, MENNEA, ROMANO, PENTASSUGLIA, MANIGLIO; EPIFANI; OGNISSANTI, LOIZZO, DE GENNARO, CARACCILO, MAZZARANO (Maggioranza) | 31/01/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Modifica comma 9 art. 14 l.r. n. 12/2005. | III | giacente |
| 165 | UFFICIO DI PRESIDENZA | 14/02/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Modifiche e integrazioni alla legge regionale 'Ordinamento della Polizia locale. | II | L. R. 2/2012 |
| 166 | GIUNTA REGIONALE | 29/02/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 recante "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti". | II | L. R. 32/2012 |
| 167 | VADRUCCHI, PAESE, DAMONE, BELLOMO (Opposizione) | 09/03/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese | IV | giacente |
| 168 | GIUNTA REGIONALE | 14/03/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Boschi didattici della Puglia | IV | L. R. 40/2012 |
| 169 | GIUNTA REGIONALE | 14/03/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), all'art. 21 della legge 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), all'art. 16 della legge 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), e all'art. 29 della legge 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave). | V | L. R. 28/2012 |
| 170 | GIUNTA REGIONALE | 14/03/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 26 del 9 agosto 2006 – Interventi in materia sanitaria. | III | L. R. 7/012 |
| 171 | CARACCILO (Maggioranza) | 08/03/2012 | Finanza regionale | Modifiche alla legge regionale n. 28/2001 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli). | I | L. R. 29/2012 |
| 172 | LOSAPPIO, DISABATO, | 20/03/2012 | Sviluppo | Norme per il sostegno dei | IV | L. R. |

| N. Atto | Proponenti | Data presentazione | Macrosettore | Titolo | Comm. | Esito |
|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-------|-----------------------|
| | BRIGANTE, CERVELLERA, LADDOMADA, LONIGRO, MATTARELLI, NUZZIELLO, SANNICANDRO, VENTRICELLI (Maggioranza) | | economico e attività produttive | gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, e di qualità. | | 43/2012 |
| 173 | MARMO N. (Opposizione) | 22/03/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 27.11.2009 n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie). | III | ritirata |
| 174 | CAROPPO A., MARMO N. (Opposizione) | 27/04/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 27.11.2009 n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie). | III | giacente ² |
| 175 | GENTILE (Maggioranza) | 05/04/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Istituzione della fondazione regionale 'Casa Puglia' e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 - Interventi a favore dei pugliesi nel mondo. | VI | L. R. 23/2012 |
| 176 | BLASI, DECARO (Maggioranza) | 02/04/2012 | Ordinamento istituzionale | Norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi dei titolari di incarichi di rappresentanza e di governo regionale. | VII | giacente |
| 177 | PENTASSUGLIA (Maggioranza) | 18/04/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Modifica ed integrazione all' art. 26 della l.r. 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia). | V | ritirata |
| 178 | DECARO, PALESE, LOSAPPIO, DISABATO, SCHIAVONE, DAMONE, NEGRO, BUCCOLIERO, PELLEGRINO, BELLOMO | ===== | ===== | Misure urgenti e temporanee per garantire la funzionalità del Servizio sanitario regionale (SSR). | === | annullata |

² Giacente al 31/12/2012, è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 75 del 23/01/2013.

| N. Atto | Proponenti | Data presentazione | Macrosettore | Titolo | Comm. | Esito |
|---------|--|--------------------|--|--|-------|---------------|
| | (Magg./Opposiz.) | | | | | |
| 179 | DAMONE (Opposizione) | 20/04/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Regione Puglia: attività di solidarietà e beneficenza realizzata attraverso il recupero e la distribuzione di prodotti alimentari. | III | giacente |
| 180 | DAMONE (Opposizione) | 20/04/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Disciplina dell'attività di estetista. | IV | giacente |
| 181 | GIUNTA REGIONALE | 24/04/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale. | V | L. R. 10/2012 |
| 182 | GIUNTA REGIONALE | 24/04/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Norme in materia di formazione per il lavoro. | VI | L. R. 31/2012 |
| 183 | DECARO, PALESE, LOSAPPIO, DISABATO, DAMONE, NEGRO, SCHIAVONE, BUCCOLIERO, BELLOMO, PELLEGRINO (Magg./Opposiz.) | 07/05/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale. | III | L. R. 11/2012 |
| 184 | GIUNTA REGIONALE | 10/05/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Disciplina dell'attività ricettiva di bed and breakfast (B&B)". | IV | giacente |
| 185 | LADDOMADA (Maggioranza) | 14/05/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Modifica e Integrazione all'art. 35 della legge regionale n°4 del 25.02.2010 - Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi sociali. | III | giacente |
| 186 | FRIOLO, CAROPPO A., MANIGLIO, EPIFANI, CONGEDO, MARTI (Magg./Opposiz.) | 14/05/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Modifica articolo 8, comma 1 bis della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29/03/2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese). | IV | giacente |

| N. Atto | Proponenti | Data presentazione | Macrosettore | Titolo | Comm. | Esito |
|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-------|---------------|
| 187 | PALESE, DAMONE, BELLOMO (Opposizione) | 16/05/2012 | Ordinamento istituzionale | Disposizioni urgenti per il personale delle Agenzie Regionali e degli I.A.C.P. | II | giacente |
| 188 | LADDOMADA (Maggioranza) | 24/05/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Riconoscimento del ruolo storico e sociale delle Società di mutuo soccorso di Puglia ed interventi a sostegno e tutela della loro attività e del loro patrimonio storico e culturale. | III | giacente |
| 189 | CURTO (Opposizione) | 05/06/2012 | Ordinamento istituzionale | Istituzione Commissione regionale d'indagine sulla mafia e sulle organizzazioni criminali similari operanti in Puglia. | II | giacente |
| 190 | GIUNTA REGIONALE | 06/06/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell'area della provincia di Foggia. | V | L. R. 27/2012 |
| 191 | BELLOMO (Opposizione) | 06/06/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Realizzazione di una veranda-solarium per fisioterapia ed elioterapia in favore delle persone con disabilità grave. | V | L. R. 39/2012 |
| 192 | BELLOMO (Opposizione) | 06/06/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Integrazioni all'art.10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: Reversibilità dell'importo complessivo tra pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento in favore del figlio di genitore disabile grave. | III | giacente |
| 193 | BELLOMO (Opposizione) | 06/06/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Modifica al comma 2 dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n.13. | III | giacente |
| 194 | LOSAPPIO, DISABATO (Maggioranza) | 01/06/2012 | Ordinamento istituzionale | Modifica della legge regionale 7/2004 (Statuto della Regione Puglia). | VII | giacente |
| 195 | GIUNTA REGIONALE | 14/06/2012 | Finanza regionale | Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2011. | I | L. R. 17/2012 |
| 196 | GIUNTA REGIONALE | 14/06/2012 | Finanza regionale | Legge di assestamento e di prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. | I | L. R. 18/2012 |
| 197 | PALESE (Opposizione) | 20/06/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 luglio 2009, n. 14. | V | ritirata |

| N. Atto | Proponenti | Data presentazione | Macrosettore | Titolo | Comm. | Esito |
|---------|--|--------------------|--|--|-------|---------------|
| 198 | GIUNTA REGIONALE | 25/06/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Riforma dei servizi pubblici locali: norme per l'organizzazione dello svolgimento del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, dell'attribuzione delle competenze e dell'implementazione dei controlli da parte delle pubbliche funzioni. | V | L. R. 24/2012 |
| 199 | PALESE, DI GIOIA (Opposizione) | 28/07/2012 | Ordinamento istituzionale | Modifiche ed integrazione alla legge regionale 12 maggio 2004, n.7 (Statuto della Regione Puglia). | VII | giacente |
| 200 | PALESE, DI GIOIA (Opposizione) | 04/07/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Norme per il riordino degli Enti di Edilizia residenziale pubblica. | V | giacente |
| 201 | PENTASSUGLIA, CERVELLERA (Maggioranza) | 06/07/2012 | Ordinamento istituzionale | Modifica alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 'Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia' | II | giacente |
| 202 | DISABATO, LOSAPPIO, LADDOMADA, NUZZIELLO, BRIGANTE, LONIGRO, CERVELLERA (Maggioranza) | 12/07/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d'azzardo patologico). | III | giacente |
| 203 | GIANFREDA (Maggioranza) | 13/07/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Istituzione del festival del teatro antico. | VI | ritirata |
| 204 | PENTASSUGLIA, IURLARO (Magg./Opposiz.) | 16/07/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Modifica alla l. r. n. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali. | V | giacente |
| 205 | GIUNTA REGIONALE | 18/07/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Norme urgenti in materia turistica. | IV | L. R. 26/2012 |
| 206 | BLASI, PENTASSUGLIA, ROMANO (Maggioranza) | 16/07/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Ampliamento offerta prodotti esclusivi di stampa quotidiani. | IV | L. R. 41/2012 |

| N. Atto | Proponenti | Data presentazione | Macrosettore | Titolo | Comm. | Esito |
|---------|---|--------------------|--|--|-------|--|
| 207 | GIUNTA REGIONALE | 23/07/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 'Istituzione dell'albo regionale delle im- prese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227' - modifiche e integrazioni. | IV | L. R. 37/2012 |
| 208 | GIUNTA REGIONALE | 23/07/2012 | Ordinamento istituzionale | Modifica dell'art. 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 settembre 1986, n. 26 in materia di Norme sul referendum consultivo regionale. | VII | giacente |
| 209 | CITTADINI ELETTORI | 27/06/2012 | Ordinamento istituzionale | Disposizioni in materia di equilibrio della rappresentanza di genere nelle elezioni per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione. Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 'Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale'. | VII | respinta |
| 210 | CITTADINI ELETTORI | 26/07/2012 | Ordinamento istituzionale | Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali. | VII | respinta |
| 211 | CAROPPO, CONGEDO (Opposizione) | 18/07/2012 | Ordinamento istituzionale | Istituzione della Commissione d'indagine per lo studio delle condizioni e per l'individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia. | II | giacente |
| 212 | UFFICIO DI PRESIDENZA | 26/07/2012 | Ordinamento istituzionale | Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia). | VII | giacente (approvata in seconda lettura) ³ |
| 213 | LOSAPPIO, DISABATO (Maggioranza) | 30/07/2012 | Ordinamento istituzionale | Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 7 del 12 maggio 2004 (Statuto della Regione Puglia). | II | giacente |

³ Trattandosi di modifiche allo Statuto, la promulgazione della legge è sospesa poiché entro tre mesi dalla sua pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei consiglieri regionali possono far richiesta di sottoporla a referendum (articolo 123 della Costituzione). La proposta di legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 73 del 04/12/2012 con deliberazione 4 dicembre 2012, n. 125, pubblicata solo a fini notiziali sul BUR Puglia n. 185 del 20 dicembre 2012.

| N. Atto | Proponenti | Data presentazione | Macrosettore | Titolo | Comm. | Esito |
|---------|---|--------------------|---|--|-------|-----------------------|
| 214 | DECARO, MINERVINI, BLASI, CARACCILO, DE GENNARO, EPIFANI, LOIZZO, MANIGLIO, MARINO, MENNEA, OGISSANTI, PENTASSUGLIA, ROMANO (Maggioranza) | 08/08/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. | V | giacente ⁴ |
| 215 | DECARO, BLASI (Maggioranza) | 03/09/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Modifica dell'articolo 8 della l.r. n. 24/2012. | V | L. R. 42/2012 |
| 216 | GIUNTA REGIONALE | 10/09/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Modifiche all'art. 12, comma 3, e all'art. 39, commi 3 e 7, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 'Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali. | III | giacente ⁵ |
| 217 | GIUNTA REGIONALE | 10/09/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Modifica ed integrazione all'art. 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 rubricato 'Sospensione e revoca dell'accreditamento'. | III | giacente ⁶ |
| 218 | LADDOMADA, LANZILOTTA (Magg./Opposiz.) | 17/09/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012 n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali'. | III | ritirata |
| 219 | ZULLO (Opposizione) | 11/09/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Celiachia . | III | giacente |
| 220 | BLASI, DECARO (Maggioranza) | 14/09/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Proposta di legge sulla lettura e sul libro. | VI | giacente |
| 221 | ZULLO, CAROPPO, ALFARANO, DAMONE, DE BLASI, VADRUCCI, SALA, BARBA, FRIOLO (Opposizione) | 24/09/2012 | Ordinamento istituzionale | Istituzione di una Commis- sione speciale d'indagine sulla gestione della Fiera del Levante. | II | giacente |

⁴ Approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 73 del 04/12/2012. La legge è stata promulgata in data 23/01/2013 (Legge regionale 23 gennaio 2013, n. 1 in BUR Puglia n. 14 del 25 gennaio 2013).

⁵ Giacente al 31/12/2012, è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 75 del 23/01/2013.

⁶ Giacente al 31/12/2012, è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 75 del 23/01/2013.

| N. Atto | Proponenti | Data presentazione | Macrosettore | Titolo | Comm. | Esito |
|---------|---|--------------------|--|--|-------|---------------|
| 222 | GIUNTA REGIONALE | 02/10/2012 | Ordinamento istituzionale | Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale – Disciplina della cause di incompatibilità. | VII | giacente |
| 223 | DE GENNARO (Maggioranza) | 27/09/2012 | Ordinamento istituzionale | Trasparenza amministrativa e risoluzione del conflitto di interessi. | VII | giacente |
| 224 | GIUNTA REGIONALE | 03/10/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Modifica della disciplina inerente alla costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla l. r. n. 11/2001 e s. m. i. | V | L. R. 33/2012 |
| 225 | GIUNTA REGIONALE | 08/10/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Vendita di pastigliacci negli esercizi commerciali. | IV | L. R. 41/2012 |
| 226 | EPIFANI (Maggioranza) | 11/10/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Modifica all'art. 5 della L. R. 2 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. | III | giacente |
| 227 | UFFICIO DI PRESIDENZA | 23/10/2012 | Ordinamento istituzionale | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). | VII | giacente |
| 228 | MARINO; LONIGRO; DAMONE; DE LEONARDIS; OGNISSANTI; GATTA; NUZZIELLO; SANNICANDRO; SCHIAVONE; TARQUINIO (Magg./Opposiz.) | 24/10/2012 | Finanza regionale | Modifica alla L.R. 3/7/2012 n. 18 "Assestamento e prima variazione al bilancio esercizio finanziario. | III | giacente |
| 229 | NUZZIELLO, DISABATO, BRIGANTE, LADDOMADA (Maggioranza) | 26/10/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Istituzione del Garante dei diritti delle persone con disabilità. | III | giacente |
| 230 | BELLOMO (Opposizione) | 30/10/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Disciplina del difensore civico regionale per le persone con disabilità. | III | giacente |

| N. Atto | Proponenti | Data presentazione | Macrosettore | Titolo | Comm. | Esito |
|---------|--|--------------------|--|---|-------|-----------------------|
| 231 | GIUNTA REGIONALE | 02/11/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Disciplina in materia di valutazione ambientale strategica. | V | L. R. 44/2012 |
| 232 | GIUNTA REGIONALE | 02/11/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Disciplina dei turni e orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale. | III | giacente |
| 233 | CERVELLERA, BRIGANTE, FRIOLO, LOSPINUSO, MAZZA, LADDOMADA, PENTASSUGLIA, SALA, MARZANO (Magg./Opposiz.) | 05/11/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Ricollocazione personale dell'ex Consorzio agrario della Lucania e Taranto. | II | giacente |
| 234 | BELLOMO (Opposizione) | 12/11/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Contributi acquisto casa per anziani. | V | giacente |
| 235 | BELLOMO (Opposizione) | 12/11/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Interventi finanziari per l'autonomia dei non vedenti. | III | giacente |
| 236 | GIUNTA REGIONALE | 14/11/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Garanzia regionale a favore della Banca Europea degli Investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto Pugliese SPA destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato - art. 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28. | I | L. R. 38/2012 |
| 237 | GIUNTA REGIONALE | 12/11/2012 | Ordinamento istituzionale | Proroga vigenza graduatorie. | II | giacente |
| 238 | CARACCIOLO (Maggioranza) | 20/11/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Politiche abitative in favore dei giovani. | V | giacente |
| 239 | NEGRO (Opposizione) | 27/11/2012 | Territorio, ambiente e infrastrutture | Modifica dell'art. 5, lettera c), dell'art. 5 comma 4 e dell'art. 6, comma 1, lett. f), della l.r. Puglia 30/07/2009 n. 14 'Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale' modificata ed integrata dalla legge regionale n. 21 del 01/08/2011. | V | giacente ⁷ |
| 240 | UFFICIO DI PRESIDENZA | 28/11/2012 | Finanza regionale | Riduzione dei costi della politica. | I | L. R. 34/2012 |

⁷ Giacente al 31/12/2012, è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 76 del 29/01/2013.

| N. Atto | Proponenti | Data presentazione | Macrosettore | Titolo | Comm. | Esito |
|---------|---|--------------------|--|--|-------|-----------------------|
| 241 | DECARO, LOSAPPIO, DISABATO, PELLEGRINO, OLIVIERI (Maggioranza) | 28/11/2012 | Ordinamento istituzionale | Disposizioni in materia di equilibrio nella rappresentanza di genere nelle elezioni per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione modifiche alla l.r. 28/1/2005 n. 2 - Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale. | VII | giacente |
| 242 | GIUNTA REGIONALE | 07/12/2012 | Finanza regionale | Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia. | I | L. R. 45/2012 |
| 243 | GIUNTA REGIONALE | 07/12/2012 | Finanza regionale | Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia. | I | L. R. 46/2012 |
| 244 | PALESE, DI GIOIA (Opposizione) | 11/12/2012 | Ordinamento istituzionale | Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia. | VII | giacente ⁸ |
| 245 | GIUNTA REGIONALE | 18/12/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Abrogazione lett. e) comma 1 art. 3 L.R. 13/2012. | IV | giacente |
| 246 | GIUNTA REGIONALE | 18/12/2012 | Sviluppo economico e attività produttive | Interventi regionali per la promozione dell'aggregazione di imprese agricole e della cooperazione per lo sviluppo del sistema agro-industriale. | IV | giacente |
| 247 | GIUNTA REGIONALE | 21/12/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio. | III | giacente |
| 248 | GIUNTA REGIONALE | 21/12/2012 | Servizi alla persona e alla comunità | Provvidenze a favore delle farmacie rurali. | III | giacente |


⁸ La p.d.l. è stata assorbita nella L.r. 45/2012

1.1 I PROGETTI DI LEGGE PER SOGGETTO PROPONENTE

L'iniziativa legislativa è qui analizzata in relazione ai soggetti proponenti. Il numero dei progetti presentati nel 2012 per soggetto titolare dell'iniziativa è riportato nella tabella 2; il grafico mostra l'apporto percentuale all'iniziativa di ciascun soggetto proponente.

Tab. 2 – Anno 2012. Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente

| SOGGETTO PROPONENTE | NUMERO PROGETTI DI LEGGE |
|-----------------------|--------------------------|
| Giunta regionale | 33 |
| Consiglio regionale | 61 |
| Ufficio di Presidenza | 4 |
| Cittadini elettori | 2 |
| Totale | 100 |




Risulta preponderante l'iniziativa di origine consiliare con 65 proposte comprese le 4 dell'Ufficio di Presidenza rispetto all'iniziativa della Giunta regionale con 33 disegni di legge.

L'iniziativa popolare è stata esercitata da cittadini elettori con la presentazione di 2 progetti di legge (rispettivamente in tema di equilibrio nella rappresentanza di genere nelle elezioni del Consiglio regionale e in tema di trattamento economico dei consiglieri regionali).

La successiva tabella 3 ed il relativo grafico mostrano il dato relativo alle sole iniziative consiliari secondo la qualificazione politica dei consiglieri regionali proponenti (proposte di consiglieri di maggioranza, di consiglieri di opposizione ed insieme di consiglieri di maggioranza e di opposizione).

Tab. 3 – Anno 2012. Distribuzione delle proposte di legge di iniziativa consiliare per schieramento politico

| SOGGETTO PROPONENTE | NUMERO PROPOSTE DI LEGGE |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Maggioranza | 29 |
| Opposizione | 23 |
| Maggioranza/Opposizione in comune | 13 ¹ |
| Totale | 65 |



La tabella e il grafico, pur confermando un trend costante evidenziano rispetto agli anni precedenti una notevole riduzione del gap tra l’iniziativa dei Consiglieri di maggioranza (45%) e quella dei Consiglieri di opposizione (35%).


1.2 I PROGETTI DI LEGGE PER MACROSETTORE

Nella tabella 4 e nel grafico le proposte e i disegni di legge sono distribuiti per macrosettore interessato dalle iniziative.

Tab. 4 – Anno 2012. Proposte di legge distribuite per macrosettore interessato

| MACROSETTORE | NUMERO PROGETTI DI LEGGE |
|--|--------------------------|
| Ordinamento istituzionale | 21 |
| Sviluppo economico e attività produttive | 14 |
| Territorio, ambiente e infrastrutture | 25 |
| Servizi alla persona e alla comunità | 33 |
| Finanza regionale | 7 |
| totale | 100 |

¹Il dato comprende le 4 proposte di legge presentata dall’Ufficio di Presidenza.



I dati in tabella e nel grafico mostrano che le iniziative legislative hanno interessato in misura prevalente il macrosettore dei *Servizi alla persona e alla comunità* (33 progetti di legge), seguito dai macrosettori *Territorio, ambiente e infrastrutture* (25), *Ordinamento istituzionale* (21), *Sviluppo economico e attività produttive* (14) e *Finanza regionale* (7).

1.3 ESITO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE


La tabella 5 ed il grafico mostrano l'esito al 31 dicembre 2012 dei progetti di legge presentati nel 2012.

Tab. 5 – Anno 2012. Esito dei progetti al 31 dicembre 2012

| ESITO PROGETTI DI LEGGE | NUMERO PROGETTI DI LEGGE | % |
|-------------------------|--------------------------|-------------|
| approvati | 32 ¹ | 32 % |
| ritirati | 6 | 6 % |
| respinti | 2 | 2% |
| giacenti | 60 | 60% |
| Totale | 100 | 100% |

¹ Nella tabella 5 e nelle successive tabelle 6 e 7, il dato non comprende la proposta di legge (Atto Consiglio n. 214), approvata dal Consiglio nella seduta n. 73 del 04/12/2012. La legge è stata promulgata in data 23/01/2013 ((Legge regionale 23 gennaio 2013, n. 1 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”).

Distribuzione dei progetti di legge secondo l'esito



Dalla tabella si ricava il valore della **produttività complessiva del processo legislativo pari al 32%**, dato dal numero dei progetti di legge approvati in Aula al 31 dicembre 2012 (e con la relativa legge promulgata nell'anno) sul numero dei progetti di legge presentati nell'anno 2012.


1.4 INIZIATIVE LEGISLATIVE - TASSO DI SUCCESSO

La tabella 6 e i due grafici successivi mostrano il **tasso percentuale di successo** conseguito da ciascun soggetto proponente, dato dal rapporto tra i progetti rispettivamente presentati nel 2012 e quelli diventati legge al 31 dicembre 2012.

Tab. 6 – Anno 2012. Iniziative legislative e tasso di successo secondo il soggetto proponente

| SOGGETTO PROPONENTE | progetti presentati | progetti diventati legge ¹ | tasso di successo |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Giunta regionale | 33 | 20 | 61% |
| Consiglio regionale | 65 ² | 12 | 18% |
| Cittadini elettori | 2 | 0 | 0% |


Tasso di successo iniziativa legislativa della Giunta regionale



¹ Non sono comprese le leggi approvate nel 2012 originate da proposte presentate prima del 01/01/2012.

² Il dato comprende le 4 proposte di legge presentata dall'Ufficio di Presidenza.

Tasso di successo iniziativa legislativa del Consiglio regionale



La tabella 6 mostra che al 31 dicembre 2012 l’iniziativa della Giunta ha riscontrato un tasso di successo di gran lunga maggiore di quella di origine consiliare, con una differenza di ben 43 punti percentuali (61% a fronte del 18%): dei 33 disegni di legge presentati dalla Giunta, 20 hanno originato leggi; mentre delle 65 proposte consiliari solo 12 sono diventate legge. Nessun esito, invece, hanno conseguito i 2 progetti di legge d’iniziativa popolare, entrambi respinti.


La successiva tabella 7 ed il grafico mostrano l’esito al 31 dicembre 2012 delle proposte di legge di iniziativa consiliare per schieramento politico dei consiglieri regionali presentatori (consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione ed insieme consiglieri di maggioranza e di opposizione), ed il tasso percentuale di successo dell’iniziativa per soggetto iniziatore, dato dal rapporto tra le proposte di legge presentate dalla maggioranza, dall’opposizione e congiuntamente da consiglieri di maggioranza ed opposizione e quelle diventate legge.

Tab. 7 – Anno 2012. Iniziative legislative consiliari e tasso di successo secondo lo schieramento politico

| SOGGETTO PROPONENTE | proposte presentate | ritirati | giacenti | proposte diventate legge | tasso di successo |
|------------------------|---------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| Maggioranza | 29 | 3 | 20 | 6 | 21% |
| Opposizione | 23 | 2 | 19 | 2 | 9% |
| Magg./Opposiz. insieme | 13 ¹ | 1 | 8 | 4 | 31% |

¹ Il dato comprende le 4 proposte di legge presentata dall’Ufficio di Presidenza.


Distribuzione delle iniziative consiliari per soggetto proponente e per esito



Risultano approvate, in misura prevalente, le proposte presentate congiuntamente da consiglieri di maggioranza e di opposizione con un tasso di successo pari al 31%, seguite da quelle presentate da consiglieri di maggioranza (21%) e da quelle di opposizione (9%).

Il grafico che segue rappresenta insieme il tasso di successo delle iniziative della Giunta e quello delle iniziative consiliari, disaggregate per consiglieri di maggioranza, di opposizione e di maggioranza e opposizione insieme.

Tasso di successo delle iniziative legislative per soggetto proponente



Emerge il maggior tasso di successo dei disegni di legge presentati dalla Giunta rispetto a quello delle proposte consiliari qualunque sia l'aggregazione dei consiglieri che le hanno presentate – maggioranza, opposizione, maggioranza ed opposizione insieme.

PARTE SECONDA
LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1. LE LEGGI APPROVATE DALLE REGIONI NELL'ANNO 2012


Nel corso del 2012 il Consiglio regionale della Puglia ha approvato 46 leggi regionali, riportate, complete degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al sottoparagrafo 1.1.

Il paragrafo 2 contiene le schede relative ad ogni singola legge regionale approvata nell'anno.

Ciascuna scheda contiene tutti gli elementi identificativi della legge, nonché una sintesi del contenuto oltre che l'indicazione dei principali soggetti interessati, eventuali adempimenti e scadenze previsti da ciascuna legge.

Al fine di fornire un quadro della produzione legislativa regionale 2012 a livello nazionale, il grafico che segue mostra il numero di leggi approvate da ciascuna Regione a Statuto ordinario.

Produzione legislativa 2012 delle Regioni a Statuto ordinario



1.1 ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE

Legge regionale 20 febbraio 2012, n. 1

“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”

(Bur Puglia n. 29 del 24 febbraio 2012)

Legge regionale 5 marzo 2012, n. 2

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”

(Bur Puglia n. 38 del 13 marzo 2012)

Legge regionale 13 marzo 2012, n. 3

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376) e alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12)”

(Bur Puglia n. 38 del 13 marzo 2012)

Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4

“Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”

(Bur Puglia n. 38 del 13 marzo 2012)

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5

“Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia”

(Bur Puglia n. 45 del 28 marzo 2012)

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 6

“Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell'emofilico)”

(Bur Puglia n. 45 del 28 marzo 2012)

Legge regionale 28 marzo 2012, n. 7

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”

(Bur Puglia n. 49 del 4 aprile 2012)

Legge regionale 30 marzo 2012, n. 8

“Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica”

(Bur Puglia n. 49 del 4 aprile 2012)

Legge regionale 11 aprile 2012, n. 9

“Modifica all’articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della regione Puglia)”

(Bur Puglia n. 58 del 20 aprile 2012)

Legge regionale 15 maggio 2012, n. 10
“Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale”
(Bur Puglia n. 73 del 21 maggio 2012)

Legge regionale 15 maggio 2012, n. 11
“Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale”
(Bur Puglia n. 73 del 21 maggio 2012)

Legge regionale 25 maggio 2012, n. 12
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi)”
(Bur Puglia n. 77 *suppl.* del 29 maggio 2012)

Legge regionale 25 maggio 2012, n. 13
“Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province”
(Bur Puglia n. 77 *suppl.* del 29 maggio 2012)

Legge regionale 1 giugno 2012, n. 14
“Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM) ”
(Bur Puglia n. 80 del 4 giugno 2012)

Legge regionale 11 giugno 2012, n. 15
“Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio”
(Bur Puglia n. 86 del 15 giugno 2012)

Legge regionale 11 giugno 2012, n. 16
“Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari”
(Bur Puglia n. 86 del 15 giugno 2012)

Legge regionale 3 luglio 2012, n. 17
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2011”
(Bur Puglia n. 99 del 6 luglio 2012)

Legge regionale 3 luglio 2012, n. 18
“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”
(Bur Puglia n. 99 *suppl.* del 6 luglio 2012)

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 19
“Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico”
(Bur Puglia n. 109 del 24 luglio 2012)

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 20
“Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato”
(Bur Puglia n. 109 del 24 luglio 2012)

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 21

Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale"

(Bur Puglia n. 109 del 24 luglio 2012)

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 22

"Soppressione del Comitato urbanistico regionale"

(Bur Puglia n. 109 del 24 luglio 2012)

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 23

"Istituzione della Fondazione regionale 'Casa Puglia' e modifica alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo)"

(Bur Puglia n. 109 del 24 luglio 2012)

Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24

"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"

(Bur Puglia n. 123 del 24 agosto 2012)

Legge regionale 24 settembre 2012, n. 25

"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"

(Bur Puglia n. 138 *suppl.* del 25 settembre 2012)

Legge regionale 25 settembre 2012, n. 26

"Norme urgenti in materia turistica"

(Bur Puglia n. 141 del 28 settembre 2012)

Legge regionale 25 settembre 2012, n. 27

"Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell'area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012"

(Bur Puglia n. 141 del 28 settembre 2012)

Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 28

"Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica"

(Bur Puglia n. 156 del 26 ottobre 2012)

Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 29

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)"

(Bur Puglia n. 156 del 26 ottobre 2012)

Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 30

"Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale"

(Bur Puglia n. 156 del 26 ottobre 2012)

Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31

"Norme in materia di formazione per il lavoro"

(Bur Puglia n. 156 del 26 ottobre 2012)

Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti)”

(Bur Puglia n. 167 del 21 novembre 2012)

Legge regionale 19 novembre 2012, n. 33

“Modifica della disciplina inerente la costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11”

(Bur Puglia n. 167 del 21 novembre 2012)

Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34

“Riduzione dei costi della politica”

(Bur Puglia n. 173 *suppl.* del 30 novembre 2012)

Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e all’articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009)”

(Bur Puglia n. 177 del 7 dicembre 2012)

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5”

(Bur Puglia n. 179 dell’11 dicembre 2012)

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 37

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227)”

(Bur Puglia n. 179 dell’11 dicembre 2012)

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 38

“Garanzia regionale a favore della Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato - articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28”

(Bur Puglia n. 179 dell’11 dicembre 2012)

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 39

“Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà”

(Bur Puglia n. 179 dell’11 dicembre 2012)

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40

“Boschi didattici della Puglia”

(Bur Puglia n. 179 dell’11 dicembre 2012)

Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 41

“Ampliamento offerta prodotti nei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali”

(Bur Puglia n. 183 del 18 dicembre 2012)

Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)”

(Bur Puglia n. 183 del 18 dicembre 2012)

Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 43

“Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità ”

(Bur Puglia n. 183 del 18 dicembre 2012)

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44

“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”

(Bur Puglia n. 183 del 18 dicembre 2012)

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 189 *suppl.* del 31 dicembre 2012)

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 189 *straord.* del 31 dicembre 2012)

2. SCHEDE SINTETICHE DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE

Legge regionale 20 febbraio 2012, n. 1

“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”

- ***Sintesi della legge***

La disposizione di modifica all’art. 5 della legge regionale n. 14/2009, recata dalla legge in epigrafe, estende agli immobili esistenti alla data del 1° agosto 2011 la possibilità degli “interventi straordinari di ampliamento” e degli “interventi straordinari di demolizione e ricostruzione”, previsti rispettivamente all’art. 3 e all’art. 4 della succitata legge regionale n. 14/2009, che, invece, all’art. 5, comma 1, limitava la realizzazione di quegli interventi su immobili esistenti alla data del 3 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 14/2009).

- ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- soggetti interessati a interventi straordinari su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2011.

- ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|---|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Territorio e urbanistica (governo del territorio) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 686 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO ¹ : | 15 giorni; 1 seduta |

¹ L’iter espresso in giorni è calcolato dalla data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l’esame del disegno o proposta di legge fino alla data dell’approvazione in Aula; il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all’approvazione della legge.

Legge regionale 5 marzo 2012, n. 2

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”

• ***Sintesi della legge***

La legge apporta modifiche puntuali di ordine sostanzialmente tecnico alla legge regionale n. 37/2011 (Ordinamento della polizia locale), tra le quali:

a) la precisazione che chiarisce la coincidenza del territorio di competenza della Polizia provinciale con l'intera rete stradale ricadente nel territorio della provincia (e non solo con le strade classificate “provinciali”) potendo, pertanto, il Corpo di Polizia provinciale irrogare sanzioni anche sulle strade comunali (art. 1, comma 1, lett. d);

b) la soppressione dell'art. 17, relativo alla riserva di una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica al personale dei corpi e servizi della polizia locale (art. 1, comma 1, lett. j).

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- province e comuni;

- personale dei corpi e servizi di polizia locale.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Polizia locale |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale (Ufficio di presidenza) |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 2.451 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 12 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 13 marzo 2012, n. 3

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376) e alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12)”

• ***Sintesi della legge***

La legge apporta ulteriori modifiche alla normativa regionale in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei (legge regionale n. 12/2003 come modificata dalla legge regionale n. 14/2006), finalizzate alla salvaguardia del patrimonio ambientale e che prevedono:

a) il coinvolgimento delle associazioni micologiche a rilevanza nazionale, regionale e territoriale con sedi nel territorio della Regione Puglia nella promozione e organizzazione di appositi corsi di formazione – con programmi approvati dal Centro di controllo micologico della ASL competente per territorio – per il rilascio del permesso che abilita alla raccolta dei funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale sia i raccoglitori professionali sia i raccoglitori occasionali (art. 1, comma 1, lett. a);

b) un “permesso turistico” della durata massima di quindici giorni da potersi richiedere presso qualsiasi comune della Regione da parte di raccoglitori occasionali non residenti in Puglia pur sempre abilitati alla raccolta dei funghi, anche secondo le norme della regione di residenza, del costo di euro 25,00, che permette una raccolta massima di Kg. 3 giornalieri (art. 1, comma 1, lett. b);

c) l’ “educazione ambientale e alla raccolta” quale argomento del corso, tra gli altri contemplati dall’ Allegato A “Programma del corso” alla legge regionale n. 14/2006.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- raccoglitori di funghi professionali e occasionali
- comuni;
- associazioni micologiche;
- ASL- Centro di controllo micologico.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Agricoltura e foreste |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 2 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.653 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 16 giorni; 1 seduta |

“Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”

• ***Sintesi della legge***

La legge, in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge n. 248/2007 come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008 (Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica), che prevede per le Regioni la facoltà di procedere al riordino della disciplina dei Consorzi di bonifica secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, provvede al riordino territoriale dei comprensori di bonifica e alla ridefinizione delle funzioni dei consorzi, secondo i criteri definiti dall'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, introducendo nell'ordinamento regionale una profonda riforma della legislazione in materia, improntata alla bonifica integrale come attività polifunzionale nel cui ambito rientrano finalità di sicurezza territoriale, ambientale, alimentare, idraulica, di manutenzione del territorio, di razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, di difesa del suolo, dello spazio rurale e dell'ambiente (art. 1).

La legge prevede l'individuazione da parte della Giunta regionale degli ambiti territoriali, denominati "comprensori di bonifica", ciascuno dei quali è gestito da un consorzio di bonifica e la cui delimitazione tiene conto di determinati criteri e finalità (omogeneità territoriale idrografica e idraulica, necessità del territorio di interventi ecc...) (art. 2).

La legge prevede che ciascun consorzio, d'intesa con la Regione e sentiti i Comuni e le Province, predisponga e operi sulla base di un "Piano generale di bonifica" con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica per la sicurezza territoriale e lo sviluppo economico del comprensorio, adottato dalla Giunta regionale (art. 3). La legge elenca gli interventi e le opere da considerarsi interventi pubblici di bonifica (art. 4); ne disciplina la realizzazione (affidamento, oneri, priorità) (art. 5) e la gestione affidata ai Consorzi (manutenzione ordinaria e straordinaria, esercizio, vigilanza (art. 6). Vi sono previste le opere di bonifica obbligatorie di competenza dei privati nei propri fondi ricadenti nei comprensori di bonifica (art. 7).

Con l'obbligo di dotarsi di uno Statuto, i Consorzi di bonifica, persone giuridiche pubbliche a carattere associativo dotate di autonomia funzionale e contabile, (art. 8), sono sottoposti alla vigilanza della Regione: a) controllo di legittimità e di merito sugli atti dei Consorzi (tra cui quelli concernenti il bilancio, l'acquisto e l'alienazione di immobili, le dotazioni organiche, l'adozione di incarichi professionali) (art. 35); b) scioglimento degli organi di amministrazione (art. 37). La legge elenca funzioni e compiti dei Consorzi, ivi compresa la elaborazione del "Piano di classifica" degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica (articoli da 9 a 13).

Vi sono previsti gli organi dei Consorzi, le rispettive funzioni, il loro funzionamento e compensi (artt. 24-34). Infine la legge abroga numerosissime norme in materia di attività di bonifica (art. 40) e prevede in via transitoria, fino alla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica, la validità della delimitazione comprensoriale esistente e l'attività dei Consorzi di bonifica che vi operano pur sempre adeguata alle nuove disposizioni (art. 42).

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- province, comuni, parchi naturali regionali, enti gestori del servizio idrico integrato.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Agricoltura e foreste |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 42 N.ro commi 85 N.ro caratteri 60.200 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 510 giorni; 2 sedute |

“Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 11 articoli, in attuazione del principio, costituzionale e statutario, della tutela delle minoranze linguistiche, riconosce le seguenti tre Comunità storico-linguistiche:

a) della Grecia salentina – presenti nei Comuni di Calimera, Castrignano dei Greci, Corigliano d’Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia e Zollino (LE);

b) arbereshe – presenti nei Comuni di San Marzano di San Giuseppe (TA), Chieuti e Casalvecchio di Puglia (FG);

c) franco-provenzali – presenti nei Comuni di Celle di San Vito e Faeto (FG).

La legge si pone la finalità della salvaguardia della identità culturale (patrimonio linguistico, storico, culturale, artistico, religioso, folcloristico) di quelle Comunità prevedendo che la Regione Puglia sostenga finanziariamente iniziative finalizzate alla permanenza delle stesse popolazioni nei luoghi di origine (art. 1).

A tale scopo vi è prevista la concessione annuale di contributi (art. 2), ripartiti in parti uguali fra le tre comunità storico-linguistiche (art. 6) e destinati ad enti – le cui tipologie sono individuate dalla legge – partecipanti alla presentazione di progetti (artt. 4 e 5), oggetto di una graduatoria approvata annualmente dalla Giunta regionale (art. 7) secondo l’istruttoria e la valutazione da parte di un apposito organismo composto come previsto dalla legge (art. 8).

La legge prevede, altresì, le modalità di erogazione dei contributi ed i tempi della rendicontazione da parte degli enti che hanno avuto accesso ai contributi (art. 9), nonché i termini di presentazione dei progetti nella fase di prima attuazione della legge (art. 10).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- comuni in cui sono presenti le comunità storico linguistiche di cui alle lett. a), b) e c);

- enti locali territoriali;

- fondazioni senza scopo di lucro, istituti scolastici, associazioni culturali, enti e associazioni religiose con sede sociale e operatività da almeno un anno nei comuni dove sono presenti le tre Comunità storico-linguistiche;

- testate giornalistiche o radio-televisive o operanti sul *web*.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

- 1° febbraio di ogni anno

- entro 90 gg. da conclusione progetto (in ogni caso entro il 31 ott. dell’esercizio finanz. successivo a quello dell’anno di erogazione.

Adempimenti

presentazione progetti

rendicontazione

Soggetti

enti che intendono accedere ai contributi.

enti che hanno avuto accesso ai contributi.

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Valorizzazione dei beni culturali e ambientali |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 11 N.ro commi 21 N.ro caratteri 6.286 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 154 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 6

“Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell'emofilico)”

• ***Sintesi della legge***

La legge apporta modifiche alla legge regionale n. 24/1976 (Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell'emofilico), rispetto alla quale rende praticabile l'autoinfusione domiciliare per il trattamento del paziente emofilico non solo in presenza di urgenze, e, pertanto, permettendo il trattamento domiciliare dei pazienti con malattie emorragiche congenite con la somministrazione di emoderivati, all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea o in occasione di un evento traumatico, in assenza di personale medico o infermieristico.

In considerazione della perizia tecnica che il trattamento richiede (reperimento frequente di accessi venosi, utilizzazione di farmaci di altissimo costo, il cui spreco per imperizia nella somministrazione comporterebbe danni economici, oltre agli inconvenienti che possono causare danni al paziente), la legge prevede che le Asl e le Aziende della Regione Puglia organizzano, su istanza dei Centri Emofilia, corsi di addestramento per i pazienti in questione e loro assistenti per renderli idonei all'esecuzione del trattamento domiciliare.

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- pazienti affetti da coagulopatie congenite e loro associazioni;
- ASL;
- aziende ospedaliere;
- centri emofilia.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

| <u>Scadenze</u> | <u>Adempimenti</u> | <u>Soggetti</u> |
|--|---|------------------------------|
| ===== | organizzazione corsi di addestramento per pazienti affetti da coagulopatie (art. 1) | ASL; aziende ospedaliere. |
| - entro 24 ore dal trattamento eseguito in regime di urgenza | visita di controllo presso centro emofilia (art. 4) | paziente |
| - ogni 6 mesi | controllo generale presso centro emofilia | idem c. s. |

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 4 N.ro commi 4 N.ro caratteri 2.364 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 29 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 28 marzo 2012, n. 7

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”

• ***Sintesi della legge***

La legge, al fine di garantire la continuità del Servizio di emergenza-urgenza sanitaria “118” in una situazione di carenza di organico, apporta integrazioni all’art. 3 “Norme in materia di servizi di emergenza-urgenza” della legge regionale n. 26/2006 (Interventi in materia sanitaria), che consentono al personale medico, in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività emergenza sanitaria e già in servizio alla data del 31 marzo 2012 presso il Servizio di emergenza-urgenza “118” e presso i Punti di primo intervento e non avente i titoli per ottenere la conferma a tempo indeterminato, la possibilità di essere inserito in una graduatoria per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato, da cui attingere solo nel caso di esaurimento dell’elenco che comprende il personale medico iscritto nella vigente graduatoria regionale del settore emergenza-urgenza, pur sempre entro i vincoli finanziari posti dal Piano di rientro 2010/2012 (legge regionale n. 2/2011) trattandosi di spesa già consolidata per incarichi conferiti negli esercizi 2010/2012.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- medici adibiti al Servizio di emergenza-urgenza “118” e ai Punti di primo intervento non in possesso dei titoli per la conferma a tempo indeterminato.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.846 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 5 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 30 marzo 2012, n. 8

“Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica”

• **Sintesi della legge**

La legge così modifica la legge regionale n. 54/1984 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica):

- a) sostituisce l'art. 3 “Norme per l’emanazione del bando di concorso” con altro articolo “Procedimento di assegnazione”;
- b) sostituisce l'art. 5 “Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità” con altro articolo “Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica”;
- c) abroga l'art. 4 “Contenuti e istruttoria delle domande” nonché altre numerose norme interessate dalle modifiche della legge in questione (art. 3).

Le modifiche apportate dalla legge riguardano:

- la procedura di assegnazione degli alloggi, ora interamente affidata al Comune (art. 1) e sottratta alla Commissione – ora Commissioni provinciali di edilizia residenziale pubblica, istituite presso ogni capoluogo di provincia – con competenze solo sui ricorsi avverso l’assegnazione degli alloggi, la graduatoria provvisoria di assegnazione, l’annullamento e la decadenza dall’assegnazione;
- la composizione della Commissione provinciale con una riduzione dei componenti ed il suo funzionamento (art. 2).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- comuni.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

= = = = =

Adempimenti

= = = = =

Soggetti

= = = =

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Territorio e urbanistica (governo del territorio) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 7.414 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 20 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 11 aprile 2012, n. 9

“Modifica all’articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della regione Puglia)”

• ***Sintesi della legge***

La legge, conseguentemente all’istituzione della Provincia Barletta-Andria-Trani, provvede a modificare l’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia), inserendovi i territori dei Comuni appartenenti alla nuova Provincia tra quelli che costituiscono la Regione Puglia.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Ordinamento istituzionale |
| MATERIA: | Ordinamento e organizzazione regionale (Statuto) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 420 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 125 giorni; 2 sedute (prima e seconda lettura) |

Legge regionale 15 maggio 2012, n. 10

“Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale”

• ***Sintesi della legge***

La legge definisce le procedure relative all'iter autorizzativo degli impianti di emittenza televisiva nella transizione dal sistema analogico a quello digitale terrestre:

- a) individuando la fattispecie della sua applicazione nelle istanze di adeguamento tecnologico degli impianti televisivi esistenti già provvisti di concessione all'uso della risorsa radio, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, presentate entro il 23 maggio 2012 per la provincia di Foggia e entro l'8 giugno 2012 per tutte le province;
- b) disponendo che in assenza delle condizioni previste al precedente punto a), il gestore degli impianti deve attenersi alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 259/2003, dalla legge regionale n. 5/2002 e dal regolamento regionale n. 14/2006 (art. 1);
- c) contemplando le caratteristiche di modifica degli impianti che rientrano nel proprio campo di applicazione per le quali definisce le modalità di presentazione della relativa istanza (art. 2).

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- gestori e titolari di impianti televisivi;
- comuni;
- dipartimenti provinciali dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente).

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

- entro 8/6/2012,
(23/5/2012 prov. di FG)

Adempimenti

istanza motivata
e documentata (art. 2)

Soggetti

Titolari impianti televisivi autorizzati che necessitano di interventi tecnici per la trasmissione in digitale che non comportano aumenti emissioni campo elettromagnetico.

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Ordinamento della comunicazione |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 3 N.ro commi 7 N.ro caratteri 3.745 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 3 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 15 maggio 2012, n. 11

“Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale”

• **Sintesi della legge**

La legge regionale n. 22/2011 prevede la ridefinizione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale correlata alla razionalizzazione della rete ospedaliera disposta dalla legge regionale n. 2/2011, approvativa del Piano di rientro – Obiettivo B 3.1.

Ora, la legge in epigrafe:

- a) detta disposizioni relative ai tempi di approvazione delle dotazioni organiche da parte dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, ultima fase del piano di riordino ospedaliero (art. 1, comma 1);
- b) dispone: 1) che le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale “in via eccezionale e in relazione alla esigenza di assicurare livelli essenziali di tutela assistenziale”, fino all’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 21 maggio 2012 (data di entrata in vigore della legge), si avvalgano a tempo determinato del personale selezionato secondo la procedura prevista dall’art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40/2007, dichiarato costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 2011; 2) che il trattenimento in servizio di detto personale non deve comportare una spesa superiore a quella sostenuta nel 2011 per la stessa voce di costo e che rientri nei limiti di spesa consentiti dalle norme nazionali vigenti in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.670 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 3 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 25 maggio 2012, n. 12

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi)”

• ***Sintesi della legge***

La legge provvede a introdurre nell’ordinamento regionale l’istituto della ‘trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo’, previsto dall’art. 4 del d. lgs. n. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale...), integrando la legge regionale n. 18/2000 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste...) con il Titolo III (Disposizioni in materia di boschi e foreste) (art. 2). La definizione che lo stesso precitato art. 4 dà di ‘trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso del suolo’ è la seguente: “ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un’utilizzazione del terreno diversa da quella forestale”.

Vi si prevede: a) in linea generale il divieto di trasformazione del bosco, fatti salvi gli interventi da autorizzare a determinate condizioni (compatibilità con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con la difesa dalla valanghe, con l’azione frangivento); b) le modalità di attuazione degli interventi; c) i casi di divieto alla trasformazione; d) le garanzie all’esecuzione degli interventi compensativi (cauzione, polizza fidejussoria). La legge rinvia ad apposito regolamento regionale di attuazione la definizione di quanto previsto di competenza delle regioni dall’art. 4 del decreto legislativo: estensione minima dell’area boscata oggetto della trasformazione oltre la quale vige l’obbligo della compensazione; modalità e tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere realizzato; procedure e limiti delle autorizzazioni alla trasformazione; criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi; monitoraggio delle aree oggetto di compensazione boschiva o di miglioramento boschivo (art. 20 bis dell’istituto Titolo III).

Vi è disciplinata, inoltre, la trasformazione nelle aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico (condizioni richieste per autorizzare la trasformazione; casi di divieto alla trasformazione; cauzione a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (art. 20 ter dell’istituto Titolo III).

La legge quantifica nella misura di duecento euro a pratica – da aggiornare con cadenza triennale – gli oneri istruttori (spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni e di pareri) relativi alla trasformazione del bosco con compensazione, che pone a carico dei soggetti richiedenti, pubblici e privati (art. 20 quater dell’istituto Titolo III).

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- soggetti pubblici e privati interessati a richiedere le autorizzazioni alla trasformazione dei boschi.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

= = = = =

Adempimenti

Corredare le istanze di autorizzazione con attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie (art. 2, comma 2).

Soggetti

Soggetti indicati al punto precedente.

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Agricoltura e foreste |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 2 N.ro commi 5 N.ro caratteri 7.945 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 93 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 25 maggio 2012, n. 13

“Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province”

• ***Sintesi della legge***

La legge, composta di n. 10 articoli, disciplina l'esercizio delle attività professionali di “guida turistica” e di “accompagnatore turistico”, definite ‘professioni turistiche’ ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 79/2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo...), da svolgersi a titolo esclusivo con il divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale (come quella di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento a favore di operatori del settore ricettivo, dei trasporti, della ristorazione, del commercio, dell’artigianato); ne stabilisce i rispettivi profili professionali (articoli 1 e 2), le condizioni e i requisiti per l'esercizio, prevedendo che l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio dell’attività nell’ambito del territorio della Regione Puglia e l’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico consente l’esercizio dell’attività sull’intero territorio nazionale e all’estero (articoli 3 e 4).

La legge prevede inoltre:

- a) particolari forme di accreditamento rivolte alle guide turistiche che la Regione, sentite le Province, potrà promuovere in relazione a specifici territori o contesti tematici; b) l’istituzione da parte delle Province degli elenchi relativi a ciascuna delle due professioni turistiche (art. 5);
- c) la “libera prestazione” dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di guida turistica secondo l’ordinamento giuridico di altri Paesi dell’Unione europea (art. 6);
- d) lo svolgimento dell’esame di abilitazione con una cadenza minima biennale da parte delle Province, cui è affidato anche il compito di organizzare la relativa formazione professionale della figura della guida turistica secondo le direttive regionali; mentre ai Comuni sono affidate le funzioni di vigilanza e controllo sull’esercizio delle due attività professionali turistiche (articoli 7, 8, 9);
- e) in sede di prima applicazione, il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o di accompagnatore turistico a coloro che hanno già esercitato in Puglia le attività proprie dei rispettivi profili professionali come definiti dalla legge regionale in questione e secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con apposito regolamento regionale (art. 10).

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- province;
- aspiranti all’esercizio della professione di guida turistica e/o di accompagnatore turistico;
- soggetti che all’entrata in vigore della legge hanno già esercitato in Puglia le attività di cui ai due profili professionali (art. 2, comma 2).

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Turismo |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 10 N.ro commi 22 N.ro caratteri 8.700 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 22 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 1 giugno 2012, n. 14

“Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.)”

• ***Sintesi della legge***

La legge interviene per modificare alcuni commi dell’art. 3 della legge regionale n. 3/2000 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.):

a) riducendo da cinque a tre il numero dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia;

b) riducendo il voto da tre a due preferenze in sede di elezione dei componenti del Comitato da parte del Consiglio regionale;

c) disponendo la non rieleggibilità dei componenti del Comitato, con un unico mandato non rinnovabile (ciò anche in linea con la deliberazione n. 52/1999 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”, che all’art. 1, lett. A, n. 5 stabilisce il divieto di rieleggibilità) (art. 1).

Le su elencate modifiche alle disposizioni della legge regionale n. 3/2000 si applicano a partire dalla X legislatura ed in ogni caso alla scadenza del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della legge (comma 2).

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Ordinamento della comunicazione |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.055 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 7 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 11 giugno 2012, n. 15

“Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio”

• Sintesi della legge

La legge, composta di n. 8 articoli, disciplina secondo i principi della legislazione statale (D.P.R. n. 380/2001) le funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio, tra le quali quella di supporto ai Comuni nell’esercizio dei poteri di vigilanza in materia (art. 1), prevedendo la promozione di attività da parte della Regione finalizzate:

a) all’esercizio integrato dell’attività di vigilanza (tra cui forme di cooperazione tra amministrazioni, enti e organi ai diversi livelli territoriali, compresi protocolli d’intesa con l’autorità giudiziaria e organi di polizia giudiziaria);

b) al concreto supporto agli enti preposti alla vigilanza (tra cui servizi di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa per l’adozione degli atti di repressione degli abusi edilizi (art. 2).

La legge prevede che la Regione, anche con l’utilizzazione delle tecnologie più avanzate, effettui rilevamenti e monitoraggio del territorio per verificarne la trasformazione ed il cui esito è trasmesso al Comune interessato ai fini dell’accertamento di eventuali abusi; dispone l’istituzione della “banca dati dell’abusivismo” (articoli 3 e 4).

Vi si introduce un nuovo adempimento dei Comuni, tenuti annualmente, entro il 31 gennaio, a redigere una relazione con gli elenchi contenenti: gli abusi rilevati; le demolizioni effettuate dai responsabili o dal Comune; le opere abusive per le quali non si sia ancora provveduto alla demolizione o all’acquisizione al patrimonio comunale, e, conseguentemente a detta relazione, è previsto che la struttura regionale competente entro il 30 aprile successivo trasmetta alla Giunta regionale una propria relazione di sintesi relativa all’attività di vigilanza svolta, da trasmettersi anche alle Procure della Repubblica del territorio regionale nonché alla Procura regionale presso la Corte dei Conti (art. 5).

Sono previste misure di sostegno finanziario a favore dei Comuni esclusivamente a titolo di anticipazioni sui costi per gli interventi di demolizione delle opere abusive in mancanza di adempimento da parte dei responsabili dell’abuso edilizio (art. 6). La legge disciplina l’esercizio del potere sostitutivo regionale in caso di inerzia o di inadempimento dei Comuni nell’esercizio delle funzioni di repressione degli abusi (art. 7).

Infine, la legge contiene le disposizioni finanziarie per la sua attuazione (art. 8).

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

- comuni.

• Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale

| <u>Scadenze</u> | <u>Adempimenti</u> | <u>Soggetti</u> |
|-----------------|--|-----------------|
| 31 gennaio | trasmissione alla Regione della relazione sull’attività di vigilanza espletata nell’anno precedente (art. 5) | comuni |

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e urbanistica |
| MATERIA: | Territorio e urbanistica (governo del territorio) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 8 N.ro commi 28 N.ro caratteri 10.093 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 91 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 11 giugno 2012, n. 16

“Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari”

• ***Sintesi della legge***

La legge, in tema di composizione del Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari, introduce nell’ordinamento regionale le modalità e i criteri di nomina dei revisori legali previsti dal decreto legislativo n. 39/2010, adottato in attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisioni legali dei conti annuali, stabilendo che i componenti del Collegio dei sindaci siano sorteggiati da un elenco formato a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia fra i soggetti iscritti all’Albo dei revisori legali.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- revisori legali e società di revisione legale;
- istituti autonomi case popolari.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

= = = = =

Adempimenti

= = = = =

Soggetti

= = = =

| | |
|-------------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Territorio e urbanistica (edilizia residenziale pubblica) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 1 N.ro commi 6 N.ro caratteri 2.050 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge istituzionale |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 126 giorni; 2 sedute |

Legge regionale 3 luglio 2012, n. 17

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2011”

• ***Sintesi della legge***

La legge approva il Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio 2011 nelle risultanze della gestione delle entrate e delle spese sul conto del Bilancio e del Patrimonio, nonché nelle risultanze delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali al 31 dicembre 2011.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Finanza regionale |
| MATERIA: | Bilancio |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 11 N.ro commi 13 N.ro caratteri 6.535 ² |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di bilancio |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 6 giorni; 1 seduta |

² Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato: non vi è incluso il numero dei caratteri che compongono gli Allegati.

“Assesamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”

• **Sintesi della legge**

La legge dispone le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, approvato con la legge regionale n. 39/2011, relative ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo le risultanze del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2011” (legge regionale n. 17/2012); ridetermina, conseguentemente, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio 2012 (Capo I – Assesamento del bilancio di previsione per l’anno 2012).

Il Capo II (Disposizioni varie di carattere finanziario) reca numerose disposizioni settoriali di carattere finanziario in relazione ad esigenze emerse, tra cui: a) un Piano straordinario Salute-Ambiente a favore del territorio provinciale di Taranto al fine di fronteggiare le criticità ambientali e la relativa diffusione delle malattie in quel territorio (art. 4); b) il trasferimento da Andria a Barletta della sede legale dell’ASL BT (art. 6); c) l’attribuzione di un’indennità al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive e al Garante per i diritti del minore nonché l’assegnazione ai rispettivi uffici di un budget annuale (art. 7); d) i contributi straordinari a favore dei Comuni di Ostuni e di Brindisi per la manifestazione del’Festival della settimana azzurra marinando’ (art. 10); e) il contributo straordinario a favore della ‘Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari’ (art. 11); f) il contributo straordinario alle Università pugliesi (art. 13); g) l’erogazione di somme a favore dei Consorzi di bonifica a titolo di concorso nelle spese di funzionamento (art. 14); h) finanziamento per le indagini tecniche di verifica della stabilità degli edifici dichiarati inagibili nel territorio di Marina di Lesina (art. 17); i) istituzione nel bilancio regionale di appositi capitoli in relazione ad eventuali “Introiti/donazioni di rappresentanza” ricevuti dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali nella loro veste di membri del Governo regionale – “Disposizioni di etica pubblica” (art. 24).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- residenti nel territorio provinciale di Taranto (art. 4); ASL BT (art. 6);
- Comuni di Ostuni e di Brindisi (art. 10); Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli (art. 11);
- Fondazione Tito Schipa di Lecce, Orchestra della Provincia di Bari e Magna Grecia di Taranto (art. 12); Università pugliesi (art. 13); Consorzi di bonifica (art. 14); - Comune di Marina di Lesina (art. 17); soggetti attuatori di edilizia residenziale pubblica agevolata e assegnatari/acquirenti alloggi (art. 19);

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

| <u>Scadenze</u> | <u>Adempimenti</u> | <u>Soggetti</u> |
|-----------------|---|--|
| “senza indugio” | comunicazione a Regione dati relativi spesa del 2009 per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 5); | enti e aziende del Servizio sanitario regionale; |
| ===== | invio dati statistici sul movimento turistico ad Agenzia regionale “Puglia promozione” attraverso il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico (art. 9). | titolari strutture ricettive. |

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Finanza regionale |
| MATERIA: | Bilancio |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 25 N.ro commi 51 N.ro caratteri 23.102 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di bilancio |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 6 giorni; 1 seduta |

“Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico”

• **Sintesi della legge**

Il settore zootecnico, dopo l’abrogazione della legge regionale n. 7/1975 (Interventi a favore della zootecnia), mancava di una legge specifica. Il legislatore regionale provvede ora a disciplinare, in linea con le indicazioni normative comunitarie e statali, le attività zootecniche riferite a quelle specie animali allevabili nell’ordinario esercizio dell’attività imprenditoriale agricola e le cui produzioni sono destinate o meno a uso alimentare.

La legge, composta di n. 13 articoli:

a) persegue gli obiettivi della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico regionale sia sotto l’aspetto economico sia sotto l’aspetto ambientale (conservazione della diversità delle specie animali e rispetto delle condizioni a garanzia del benessere degli animali allevati; b) individua i mezzi per il raggiungimento di tali obiettivi in specifici “Programmi di attività zootecnica” (art. 1); c) indica i soggetti “Beneficiari dei programmi di attività zootecnica”, che possono proporre iniziative da inserire nei “Programmi” e destinatari dei contributi previsti per la realizzazione degli stessi (art. 2); d) istituisce l’Osservatorio zootecnico regionale, prevedendone composizione e compiti, tra cui quello di supporto per la Regione e per gli utenti interessati relativamente alle attività inerenti alla legge (art. 3); e) prevede la concessione di contributi per l’attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche finalizzata al miglioramento delle tecniche di allevamento (art. 4); f) attua gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di selezione delle razze di bestiame (tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei controlli funzionali del bestiame) (art. 5); g) disciplina l’organizzazione dell’attività di riproduzione delle razze d’interesse zootecnico (art. 6); h) prevede che determinati interventi finalizzati (crescita dei sistemi di allevamento biologico ed eco-compatibile, valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali tipiche ecc...) siano finanziati con le risorse disponibili nel Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Puglia (art. 7); i) prevede il sostegno finanziario della Regione delle attività di ricerca e di sperimentazione applicate nel settore zootecnico svolte da Università, istituti di ricerca, organizzazioni di produttori e di allevatori (art. 8); j) promuove una politica di marchio a livello regionale prevedendo il Sistema di qualità “Prodotti di qualità Puglia” (PQP) (art. 9); k) prevede la concessione di contributi ad allevatori che presentano programmi di attività zootecnica a sostegno di razze animali autoctone a rischio di estinzione (art. 10); l) stabilisce condizioni per le quali gli agricoltori che operano in zone svantaggiate e montane possono ricevere un’indennità compensativa del minor reddito percepito a causa, appunto, delle condizioni di svantaggio in cui operano (art. 11).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- associazioni riconosciute, consorzi e cooperative di allevatori pugliesi, organismi delegati dalla Regione Puglia per la gestione delle aziende zootecniche appartenenti al patrimonio regionale, università e centri di ricerca; allevatori singoli o associati (art. 2).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

30 novembre
di ciascun anno.

Adempimenti

presentazione proposte da inserire
nei programmi di attività zootecnica
relativi all’anno successivo (art. 2).

Soggetti

soggetti di cui al punto precedente che
intendono beneficiare dei contributi.

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Agricoltura e foreste |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 13 N.ro commi 44 N.ro caratteri 20.735 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 87 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 20

“Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato”

• ***Sintesi della legge***

La legge si pone l'obiettivo di favorire l'accessibilità massima alle tecnologie comunicative ed informatiche senza necessità di acquisto di licenze in caso di eventuali diritti di brevetto, attraverso la diffusione e l'utilizzazione del *software libero*, definito come sistema di elaborazione dati distribuito con una licenza d'uso che permette legalmente agli utenti le seguenti libertà: 1) utilizzare il programma per qualsiasi scopo; 2) studiarne il programma ed adattarlo alle proprie necessità; 3) ridistribuire copie del programma; 3) migliorare il programma; 4) distribuirne i miglioramenti nelle copie modificate.

Le disposizioni della legge si applicano alle azioni e agli interventi della Regione Puglia, enti ed organismi pubblici e privati, comunque denominati, controllati o vigilati o partecipati dalla Regione Puglia.

La legge pone a carico della Regione le azioni necessarie a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità ai documenti e ai dati pubblici e a promuovere l'adozione da parte dei predetti enti e organismi delle misure necessarie alla pubblicazione e al riutilizzo dei documenti e dei dati.

Vi si prevedono successivi provvedimenti attuativi, ivi compreso un regolamento regionale per l'adozione di un Piano triennale d'informatizzazione che definisca la strategia della Regione Puglia in ambito informatico.

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- enti e organismi pubblici e privati controllati o vigilati o partecipati dalla Regione Puglia.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|---------------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Ordinamento istituzionale |
| MATERIA: | Amministrazione |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA ³ : | Giunta regionale e Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 21 N.ro commi 56 N.ro caratteri 26.210 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 49 giorni; 1 seduta |

³ La legge ha origine da una proposta di legge di Consiglieri di maggioranza presentata in data 16/02/2011 (Atto del Consiglio n. 72) e dal disegno di legge n. 20 del 15/06/2011 presentato in data 16/06/2011 (Atto del Consiglio n. 99). Nell'iter di approvazione della legge, i due Atti sono stati unificati.

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 21

“Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”

• ***Sintesi della legge***

Con l’obiettivo di regolamentare e limitare emissioni e scarichi nell’ambiente in stretta relazione con la salvaguardia della salute e del territorio, le disposizioni della legge si applicano agli stabilimenti insediati nelle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate “ad elevato rischio di crisi ambientale”, che sono soggetti ad AIA (Autorizzazione integrata ambientale) e che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) fonti di emissioni di idrocarburi policiclici aromatici (IPA); b) scarico in mare o in corpi idrici di reflui rivenienti da attività lavorative; c) impiego di materiali e di composti polverulenti (art. 1).

Relativamente alle suddette aree, la legge prevede un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS), redatto con cadenza annuale congiuntamente da parte dell’ARes, dell’ARPA Puglia e dell’ASL territorialmente competente, “anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale” (art. 2), disponendo, ove evidenziate criticità, la riduzione dei valori di emissione degli inquinanti nonché, in ogni caso, un continuo monitoraggio delle emissioni degli IPA all’interno del perimetro degli stabilimenti in questione (art. 3).

Per eventuali osservazioni da parte delle aziende gestori degli stabilimenti, la legge dispone che il rapporto VDS sia notificato ad essi, i quali se tenuti a ridurre le emissioni presentano alla Regione il relativo piano di riduzione, i cui oneri di realizzazione sono a loro totale carico. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione ovvero di mancato conseguimento degli obiettivi nonostante le relative diffide ad adempiervi, la legge prevede che l’Autorità sanitaria sospenda l’esercizio dello stabilimento (art. 6).

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- aziende con stabilimenti nelle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate a elevato rischio, soggetti ad AIA e che sono fonte di IPA o con scarichi in mare e in corpi idrici o che impiegano materiali e composti polverulenti;
- ARes; ARPA Puglia; ASL di Brindisi e di Taranto.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

30 gg. da pubblicazione del VDS sul Bur Puglia

Adempimenti

in caso di evidenziate criticità, presentazione piano di riduzione dei valori di emissione, da attuarsi nei successivi dodici mesi (art. 6, co 2)

Soggetti

aziende di cui al punto precedente.

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Protezione della natura e dell’ambiente (governo del territorio) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 6 N.ro commi 21 N.ro caratteri 7.546 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 56 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 22

“Soppressione del Comitato urbanistico regionale”

• ***Sintesi della legge***

La legge, proposta nell'intento di snellire i procedimenti in materia urbanistica, sopprime il Comitato urbanistico regionale (CUR), istituito con la legge regionale n. 8/1980 (art. 1), attribuendone le funzioni di consulenza tecnico-amministrativa al Servizio competente dell'Assessorato all'Urbanistica-Assetto del Territorio e, conseguentemente, modificando/abrogando, le norme che fanno riferimento alle funzioni dello stesso Comitato (articoli 2 e 3).

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Territorio e urbanistica (governo del territorio) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 3 N.ro commi 7 N.ro caratteri 2.796 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 56 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 23

“Istituzione della Fondazione regionale ‘Casa Puglia’ e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23”

• ***Sintesi della legge***

La legge, composta di n. 4 articoli, prevede che la Regione Puglia promuova la costituzione di ‘Casa Puglia’, ente con natura giuridica di fondazione i cui soci, fondatori e non, possono essere Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel mondo iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 4 della legge regionale n. 23/2000, enti locali ed enti pubblici, università pugliesi, imprese private con sede in Puglia o all’estero purché a titolarità di persone di origine pugliese, istituti di credito e fondazioni bancarie (art. 1, commi 1 e 2).

Lo scopo che la legge attribuisce alla Fondazione è quello di “rafforzare i legami dei pugliesi nel mondo con la terra d’origine” attraverso: la promozione della conoscenza della realtà socio-economica della Puglia presso le comunità pugliesi all’estero e presso i Paesi con notevole presenza di pugliesi per un confronto sulle opportunità di interscambio; il supporto delle politiche regionali di internalizzazione; la promozione di una rete di opportunità formative e occupazionali per i giovani pugliesi in mobilità per motivi di studio e di lavoro; la valorizzazione dell’identità culturale pugliese che i pugliesi hanno conservato all’estero; un ruolo per la diffusione dell’associazionismo di emigrazione presso le giovani generazioni di pugliesi nel mondo (art. 1, comma 4).

Vi è prevista l’adozione da parte del Presidente della Regione (o dell’Assessore regionale al ramo, se delegato) degli atti necessari per la costituzione della “Fondazione regionale Casa Puglia” (art. 1, comma 5).

La legge, inoltre, apporta modifiche ad alcuni articoli della legge regionale n. 23/2000 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo) rispettivamente inerenti: a) ai requisiti delle Associazioni di pugliesi nel mondo richiesti per il loro riconoscimento (art. 2); b) alla composizione del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo e alla durata in carica dei componenti (art. 3); c) all’Ufficio e al Servizio competenti della gestione degli interventi previsti dalla stessa legge regionale n. 23/2000 (art. 4).

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- associazioni e federazioni di pugliesi nel mondo.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Servizi sociali |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 4 N.ro commi 9 N.ro caratteri 6.195 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge istituzionale |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 55 giorni; 1seduta |

Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24

“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione del governo dei Servizi pubblici locali”

• ***Sintesi della legge***

La legge, suddivisa in quattro capi, ha la finalità di adeguare alla disciplina statale la normativa regionale in materia di gestione di due servizi pubblici locali di rilevanza economica (cioè servizi che comportano attività suscettibili di essere gestite in forma remunerativa e per le quali esiste un mercato concorrenziale): 1) i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 2) i servizi di trasporto pubblico locale.

- Capo I “Norme generali” (articoli 1 – 7). Vi si stabilisce il sistema di governo dei Servizi pubblici locali: a) gestione dei servizi all’interno di Ambiti territoriali ottimali (ATO) – affidata secondo procedure conformi ai principi dell’Unione europea e alle norme statali e a tutela della trasparenza e della concorrenza; b) programmazione e organizzazione dei servizi riservate all’Organo di governo di ciascun ATO; c) criteri di individuazione degli ATO, diversi a seconda che si tratti dell’una o dell’altra tipologia di servizi; d) istituzione e composizione dell’ “Autorità per la regolamentazione dei servizi”, con sede a Bari, tra le cui funzioni quella della verifica della sussistenza delle condizioni per uno sviluppo della concorrenza nel mercato.

- Capo II “Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati” (articoli 8 – 16). Vi sono richiamate le disposizioni statali in attuazione delle quali è disciplinato il “ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, articolato secondo le operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento.

- Capo III “Norme in materia di trasporti pubblici regionali e locali” (articoli 17 – 22). Vi è richiamato il Titolo III “Programmazione” della legge regionale n. 18/2002 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), secondo cui la Regione svolge i compiti di programmazione, tenuto conto delle recenti disposizioni statali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto legge n. 1/2012, in materia di concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività, in attuazione delle quali sono disciplinati i servizi di trasporto pubblico locale.

- Capo IV “Disciplina transitoria” (articoli 23 – 25). Tra l’altro, vi si dispone: a) che nelle more dell’approvazione del piano regionale con cui la Regione potrà individuare ambiti di estensione diversa rispetto al territorio provinciale, l’estensione territoriale degli ATO per i servizi di trasporto pubblico locale coincide con quello delle Province; b) il divieto per i Comuni di indire nuove gare per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto a far data dall’entrata in vigore della legge.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- comuni.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Protezione natura e amb., gestione rifiuti (governo del territorio) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 25 N.ro commi 79 N.ro caratteri 32.351 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 3 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 24 settembre 2012, n. 25

“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”

• *Sintesi della legge*

Con il recepimento della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio “sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili...” avvenuto con il decreto legislativo n. 28/2011, l’Italia è tenuta a raggiungere l’obiettivo al 2020 per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia pari al 17%. In adempimento dell’art. 4 della direttiva, in data 11 giugno 2010 è stato adottato il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, che fissa gli obiettivi nazionali e le misure per raggiungere detti obiettivi nazionali generali. Nella Conferenza unificata Stato Regioni, in data 8 luglio 2010 sono state approvate le Linee guida per l’autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili prevista dall’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, emanate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, che al paragrafo 17 “Aree non idonee” prevede che le Regioni possano individuare le aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti attraverso una ricognizione delle disposizioni a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012 (c. d. *Burden Sharing* = ripartizione degli oneri), previsto dall’art. 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28/2011, definisce la ripartizione fra le Regioni della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo nazionale del 17% entro il 2020. Ed il *Burden Sharing* prevede anche per la Puglia un incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ora la legge regionale in epigrafe, nel rispetto di detto contesto normativo, comunitario e nazionale, dotando la Regione Puglia di una propria disciplina legislativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili: a) dispone l’adeguamento, entro sei mesi dalla entrata in vigore della stessa, del PEAR - Piano energetico ambientale regionale (adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 827/2007) in coerenza con il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili ai fini degli obiettivi previsti dal *burden sharing*, e con il paragrafo 17 “Aree non idonee” delle succitate Linee guida (art. 2); b) prevede misure e criteri finalizzati agli obiettivi di adeguamento del PEAR (art. 3); c) prevede l’Autorizzazione unica (AU) regionale quale titolo a costruire ed esercitare l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) e l’esplicitazione nella stessa AU di tutte le prescrizioni cui sono subordinati la realizzazione e l’esercizio dell’impianto (art. 5); d) contempla le attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati dalle FER soggette alla Procedura abilitativa semplificata (PAS) (art. 6); e) istituisce la Consulta regionale per le energie da fonti rinnovabili, prevedendone la composizione e le competenze (art. 14); detta la disciplina di vigilanza e sanzionatoria (art. 15).

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

- Soggetti già autorizzati e quelli che hanno fatto richiesta di autorizzazione prima dell’entrata in vigore della legge (art. 2, comma 2-secondo periodo); soggetti interessati ad ottenere l’autorizzazione; Comuni.

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

| <u>Scadenze</u> | <u>Adempimenti</u> | <u>Soggetti</u> |
|-----------------|--|-----------------|
| 25/12/2012 | - comunicazione alla Regione dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi del d. lgs. 28/2011 e della normativa vigente; | comuni |
| idem c.s. | - definizione del potenziale locale per nuovi impianti FER | idem c.s. |

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 18 N.ro commi 82 N.ro caratteri 38.362 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 133 giorni; 3 sedute |

Legge regionale 25 settembre 2012, n. 26
“Norme urgenti in materia turistica”

• **Sintesi della legge**

La legge in epigrafe, a seguito delle osservazioni preliminari del Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri su alcune disposizioni contenute nella legge regionale 13/2012 in materia di attività professionali turistiche (guida turistica e accompagnatore turistico) e al fine di evitare la prosecuzione di un contenzioso costituzionale:

a) ne modifica il comma 3 dell'articolo 2, concernente il divieto all'esercizio anche di altre attività (art. 1);

b) ne abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 3, concernenti rispettivamente l'ambito territoriale su cui poter esercitare l'attività di guida turistica e l'attività di accompagnatore turistico (art. 2).

Inoltre la legge riformula altre disposizioni della stessa legge regionale 13/2012, tra cui quella inerente all'esercizio delle professioni turistiche in questione da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea (art. 4), quella sulla disciplina degli esami di abilitazione per l'esercizio delle stesse (art. 5), quella sulle funzioni amministrative di vigilanza e controllo, integrandola con la previsione delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni previste dalla legge (art. 6).

La legge modifica anche il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 34/1985 (Interventi a favore dell'agriturismo), sostituendo l'Assessore regionale al Turismo con il direttore dell'Area Politiche dello sviluppo rurale o suo delegato, quale presidente della Commissione ivi prevista (art. 9).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- guide turistiche e accompagnatori turistici;
- aspiranti all'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico;
- province;
- comuni.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

| <u>Scadenze</u> | <u>Adempimenti</u> | <u>Soggetti</u> |
|-----------------|---|-----------------|
| ===== | effettuazione esame di abilitazione a esercizio della professione turistica con cadenza minima biennale secondo procedure definite da Regione (art. 5); | province |
| ===== | trasmissione telematica alla Regione dei nominativi dei soggetti abilitati (art. 5); | idem c. s. |
| ===== | vigilanza e controllo sull'esercizio delle due attività professionali turistiche e applicazione sanzioni amministrative previste dalla legge (art. 6). | comuni |

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Turismo |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 9 N.ro commi 9 N.ro caratteri 4.245 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 9 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 25 settembre 2012, n. 27

“Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012”

• ***Sintesi della legge***

La legge, dopo la fase della gestione commissariale per la ricostruzione post sisma dell’ottobre 2002 nell’area della provincia di Foggia (chiusa con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2012, n. 4009), detta le disposizioni per la prosecuzione dell’attività di ricostruzione nei Comuni del territorio della provincia di Foggia interessati da quegli eventi sismici (art. 1), prevedendo:

- a) in capo ai Comuni interessati la titolarità dei finanziamenti già assegnati con i piani di ricostruzione adottati dal Commissario delegato nonché, tenuto conto del supplemento di lavoro rispetto a quello ordinario, la facoltà da parte degli stessi Comuni di avvalersi dall’1 ottobre al 31 dicembre 2012 di personale esterno contrattualizzato a tempo determinato nel limite di spesa e nel numero di contratti già in essere alla data del 30 aprile 2012 (data entro la quale ha validità l’operato del Commissario delegato, come disposto dall’art. 2, comma 1, della precitata Ordinanza 4009/20012);
- b) la validità delle direttive tecnico-procedurali per la realizzazione delle opere di ricostruzione relative all’edilizia pubblica e di interesse pubblico e all’edilizia privata adottate dal Commissario delegato;
- c) la competenza della Regione Puglia-Servizio Lavori Pubblici all’attività di controllo sulla prosecuzione dell’azione di ricostruzione e delle relative spese;
- d) lo stanziamento di 250.000 euro a copertura della spesa per il personale esterno a tempo determinato, cui eventualmente i Comuni interessati facciano ricorso dal 1 ottobre al 31 dicembre 2012.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- comuni della provincia di Foggia interessati dalla ricostruzione post sisma 2002.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

rendicontazione alla Regione delle spese sostenute a decorrere dall’ 1 maggio 2012 (art. 2, comma 3).

Soggetti

comuni di cui al punto precedente.

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Territorio e urbanistica |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 6 N.ro commi 9 N.ro caratteri 4.312 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge provvedimento |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 56 giorni; 2 sedute |

“Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica”

• ***Sintesi della legge***

La legge, composta di n. 2 articoli, apporta modifiche puntuali alla legge regionale 20/2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica), secondo le quali:

- a) la denominazione del capitolo di spesa n. 574040 è modificata in “Spese di funzionamento per la qualità del paesaggio...”;
- b) il riferimento al Comitato urbanistico regionale (organismo già soppresso dalla legge regionale 22/2012) contenuto nel comma 6 dell’art. 7 è cassato;
- c) è introdotta la possibilità da parte dell’interessato ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica di richiedere alla Regione l’esercizio dei poteri sostitutivi una volta decorsi inutilmente i termini entro i quali l’amministrazione delegata (Comune o Provincia) è tenuta ad adottare i provvedimenti di propria competenza;
- d) è introdotta la previsione della delega ai comuni degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, senza l’obbligatorietà del parere delle Commissioni locali per il paesaggio, che comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici nei limiti indicati nell’elenco di cui all’allegato I del DPR 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) (art. 1).

Inoltre la legge riformula il comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale 20/2001 (Norme generali di governo e uso del territorio) al fine di meglio precisare i casi di indizione della Conferenza di servizi da parte dei comuni nella procedura di approvazione del PUE (Piano urbanistico esecutivo) e cioè quando esso riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici “rivenienti da norme e/o piani regionali o nazionali” (art. 2).

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- province;
- comuni;
- soggetti interessati ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica (art. 1, comma 1, lett. c).

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

= = = = =

Adempimenti

= = = = =

Soggetti

= = = = =

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Territorio e urbanistica (governo del territorio) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 2.737 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 111 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 29

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)”

• ***Sintesi della legge***

La legge integra gli articoli 1, 25, 26 e 27 della legge regionale 28/2001, concernete ‘l’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio’, al fine di introdurre l’elemento “risorse impiegate per finalità ambientali” quale elemento fondamentale di riferimento della programmazione di bilancio. Le integrazioni ai succitati articoli della legge regionale 28/2001 rendono, così, obbligatorie in fase di programmazione, la definizione e la descrizione delle risorse destinate alla tutela dell’ambiente (intesa come prevenzione di ogni forma di degrado ambientale e come tutela da fenomeni di depauperamento ed esaurimento delle risorse naturali), che vanno, pertanto, indicate sia in allegato alla legge finanziaria regionale sia in allegato al bilancio pluriennale e al bilancio annuale (art. 1). La definizione delle modalità di attuazione è rinviata a regolamento regionale.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Finanza regionale |
| MATERIA: | Bilancio |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.412 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 36 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 30

“Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale”

• ***Sintesi della legge***

La legge regionale, in armonia con la Convenzione dell’Unesco sulla salvaguardia dei patrimoni immateriali, approvata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dal Parlamento Italiano con la legge n. 167 del 27 settembre 2007, ha la finalità di valorizzare e di diffondere nell’ambito delle comunità dei territori della Regione Puglia la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale proprie di quelle comunità (art. 1).

La legge prevede:

- a) un programma triennale, quale quadro organico degli interventi regionali a favore di diversi soggetti che a vario titolo operano con attività di promozione del patrimonio immateriale in questione, con l’indicazione delle risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali (art. 2);
- b) uno specifico settore dell’albo regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 6/2004, in materia di spettacolo e di attività culturali, cui iscriversi i soggetti senza scopo di lucro che operano sul territorio con iniziative di salvaguardia e promozione delle musiche e delle danze della tradizione popolare (art. 3);
- c) la concessione annuale di contributi sulla base del programma triennale e nell’ambito delle risorse disponibili, con i vincoli di destinazione previsti dall’articolo 10, a favore dei soggetti iscritti a quello specifico settore dell’albo regionale (art. 4) nonché a favore degli Enti locali, per la realizzazione di archivi e biblioteche specializzate nel settore, e dell’editoria specializzata – case editrici e discografiche – per la pubblicazione di studi, ricerche e opere nel campo delle tradizioni musicali e della danza (articoli 5 e 6);
- d) l’approvazione entro il 31 maggio di ogni anno da parte della Giunta del piano annuale di attribuzione dei contributi (art. 8).

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

| <u>Scadenze</u> | <u>Adempimenti</u> | <u>Soggetti</u> |
|---|-----------------------------------|--|
| 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’attività (art. 7). | presentazione domanda contributi. | soggetti richiedenti contributi: 1) soggetti iscritti a specifico settore dell’albo regionale (art. 4); 2) enti locali (art. 5); 3) case editrici e discografiche (art. 6). |

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Valorizzazione dei beni culturali e ambientali |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 11 N.ro commi 20 N.ro caratteri 7.763 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 104 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31
“Norme in materia di formazione per il lavoro”

• **Sintesi della legge**

Oggetto della legge è la disciplina della formazione durante il contratto di lavoro di apprendistato, nelle seguenti tre tipologie previste dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato...) (art. 1):

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (la definizione dei relativi profili formativi è rinviata a regolamento regionale) (art. 3);

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: è stabilita una durata complessiva pari a centoventi ore; la definizione delle modalità e dei contenuti formativi è rinviata a provvedimento regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro; è previsto che tale formazione sia a carico della Regione Puglia nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione (art. 4);

c) apprendistato per l'attività di ricerca e di alta formazione: la disciplina dei profili professionali che attengono alla formazione di tale tipologia di apprendistato, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione finalizzati anche al conseguimento di titolo di abilitazione professionale è rinviata a regolamento, previa consultazione delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, delle università, degli ordini professionali, degli istituti tecnici e professionali (art. 6).

La legge affida la disciplina del sistema di certificazione delle competenze conseguite dagli apprendisti impegnati nell'apprendistato 'per la qualifica e il diploma professionale' e nell'apprendistato 'di alta formazione' ad un ulteriore successivo regolamento regionale, da emanarsi dopo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avrà definito gli standard formativi per la verifica dei rispettivi percorsi formativi (art. 7).

Sono introdotte le figure della “Bottega scuola” e del “Maestro artigiano” al fine di sostenere l'artigianato artistico e previsti incentivi all'assunzione con contratto di apprendistato di tipo professionalizzante o di mestiere a favore delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico che abbiano conseguito la qualificazione di “Bottega scuola”, diretta e gestita dal titolare in possesso della qualifica di “Maestro artigiano” (art. 8).

E' abrogata la legge regionale 13/2005 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), salva l'applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati (art. 10), che delle tre tipologie di apprendistato previste dalle norme statali, ha regolamentato gli aspetti formativi del solo apprendistato professionalizzante.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- datori di lavoro interessati al contratto di apprendistato;
- associazioni di datori di lavoro e associazioni di prestatori di lavoro;
- imprese artigiane del settore delle lavorazioni artistiche e dell'abbigliamento su misura (artt. 8 e 9).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

| <u>Scadenze</u> | <u>Adempimenti</u> | <u>Soggetti</u> |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| ===== | ===== | ===== |

| | |
|-------------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Formazione professionale |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 10 N.ro commi 19 N.ro caratteri 7.856 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 20 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 27 articoli, apporta alla legge regionale 33/2006 numerose puntuali modifiche⁴ e integrazioni pur lasciandone inalterato l'impianto generale.

Le innovazioni più considerevoli riguardano:

a) il rilievo dato allo sport per disabili (è introdotta la prescrizione dell'accessibilità e della piena fruibilità da parte degli sportivi disabili dei luoghi destinati allo sport; è previsto che la Regione, nell'organizzazione e nel coordinamento di studi e ricerche nel settore dello sport collabori anche con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) – e non più solo con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) – (art. 2);

b) l'inserimento della promozione dell'educazione a corretti stili di vita (attività fisica e corrette abitudini alimentari) nelle scuole, prioritariamente nella scuola primaria (art. 4);

c) la programmazione triennale con l'approvazione da parte della Giunta regionale del documento “Linee guida per lo sport” che ne definisce gli obiettivi, i criteri di verifica del loro raggiungimento e di individuazione, nell'ambito della programmazione triennale, delle priorità dei programmi operativi annuali, degli interventi che individuano i soggetti destinatari, le modalità di concessione delle provvidenze e le risorse necessarie (art. 5);

d) le funzioni delle Province e dei Comuni (art. 6 e art. 7);

e) l'introduzione del sistema della procedura ad evidenza pubblica per la concessione delle provvidenze (art. 11);

f) l'esercizio del potere di surroga da parte della Regione in caso di inerzia delle Province (art. 12);

g) la previsione del finanziamento anche degli interventi sugli impianti sportivi che eliminano le barriere architettoniche, dove l'ammissione a finanziamento costituisce dichiarazione di pubblica utilità, (art. 13);

h) l'introduzione di norme sanzionatorie in violazione delle prescrizioni previste (la definizione delle infrazioni e delle relative sanzioni è rinviata a regolamento regionale) (art. 24).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- CIP; enti di promozione sportiva riconosciuti dal CIP; soggetti esercenti impianti sportivi dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo; Province (articoli 6 e 24); Comuni (articoli 7 e 24).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

180 giorni dal
21/11/2012

Adempimenti

adeguamento degli impianti e delle
attrezzature (art. 24, comma 1)

Soggetti

soggetti esercenti impianti sportivi

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Ordinamento sportivo |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 27 N.ro commi 30 N.ro caratteri 18.974 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 117 giorni; 1 seduta |

⁴ Alcune modifiche sono in ossequio alle regole per la redazione dei testi normativi, come la modifica del titolo della legge in ‘Norme per lo sviluppo dello sport *per tutte e per tutti*’ (art. 1), per la quale è venuto meno l'uso del maschile come neutro universale e le modifiche di cui agli articoli 17, 20 e 21 che, in considerazione del valore imperativo dell'indicativo presente, hanno emendato il testo delle disposizioni dall'uso del verbo ‘dovere’.

Legge regionale 19 novembre 2012, n. 33

“Modifica della disciplina inerente la costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11”

• ***Sintesi della legge***

La legge, in virtù delle maggiori attività attribuite alla Regione (procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) dall’articolo 23 “Progetti finanziati con fondi strutturali” della legge regionale n. 18/2012, modifica l’articolo 28 “Comitato per la VIA” della legge regionale 11/2001 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale):

a) amplia le competenze del Comitato per la Valutazione d’impatto ambientale – organo tecnico consultivo della Regione previsto dal precitato articolo 28 – (ora Comitato per la Valutazione d’impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale);

b) in virtù di dette maggiori attività prevede una composizione più articolata del Comitato, integrato da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia e da un rappresentante dell’Autorità di bacino della Puglia in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, nonché da un rappresentante dell’Amministrazione provinciale competente per territorio, designato dal Presidente della stessa Provincia tra il personale dipendente appartenente alle proprie strutture tecnico-amministrative.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- province;
- Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;
- Autorità di bacino della Puglia.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Protezione della natura e dell’ambiente (governo del territorio) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.761 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 36 giorni; 1 sedute |

Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34

“Riduzione dei costi della politica”

• **Sintesi della legge**

La legge adegua l’ordinamento regionale in materia di costi della politica ai criteri fissati dall’articolo 2 “Riduzione dei costi della politica nelle regioni” del decreto-legge 174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali...), che a decorrere dal 2013 subordina al recepimento di quei criteri da parte delle regioni, l’erogazione a favore delle stesse: a) di una quota pari all’80 per cento dei trasferimenti erariali – diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale; b) di una quota pari al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

In particolare, la legge: a) definisce gli importi, in misura non eccedente quelli stabiliti dalla regione più virtuosa, degli emolumenti, comprensivi della indennità di carica e di funzione (lordo) e delle spese per l’esercizio del mandato, da corrispondere, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai Presidenti della Regione e del Consiglio regionale (euro 13.800,00); ai Vicepresidenti della Giunta e del Consiglio regionale, agli Assessori (euro 12.600,00); al Presidente di Gruppo consiliare, al Presidente di Commissione, al Consigliere Segretario (euro 12.300,00); ai Consiglieri regionali (euro 11.100,00); b) introduce il divieto di cumulo di qualsiasi indennità e la gratuità della partecipazione alle Commissioni permanenti e speciali; c) rinvia a provvedimento dell’Ufficio di Presidenza l’individuazione dei criteri di valutazione della partecipazione dei consiglieri ai lavori del Consiglio regionale e le eventuali sanzioni al fine dell’applicazione della disposizione di cui alla lett. d) dell’art. 14 del decreto-legge 138/2011, che prevede la commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio (art. 1);

d) abolisce gli istituti dell’assegno di fine mandato e del vitalizio a decorrere dal 1 gennaio 2013, ferma restando per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o già consiglieri entro la IX legislatura l’applicazione delle disposizioni in materia, vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, prevedendone la determinazione dei rispettivi importi sulla base dell’indennità mensile lorda, fatti salvi, quanto ai vitalizi, i provvedimenti di corresponsione in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della legge (art. 2 e art. 3);

e) modifica le disposizioni regionali recate dalla legge regionale 37/1982 e dal regolamento regionale 1/1982, rispettivamente in materia di pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche direttive di enti, la cui nomina o proposta di designazione spetta ad organi della Regione o al cui capitale la Regione concorre in qualsiasi forma e in materia di pubblicità dello stato patrimoniale dei Consiglieri ed Assessori regionali (art. 4);

f) ridefinisce l’importo, in misura non eccedente quello stabilito dalla regione più virtuosa, dei contributi a favore dei Gruppi consiliari, fissato a decorrere dal 1 gennaio 2013 nella misura di euro 5 mila annuali per ogni Consigliere iscritto al gruppo con esclusione di Gruppi con un solo consigliere se costituito nel corso della legislatura; g) dispone che a decorrere dall’esercizio finanziario 2013 ciascun Gruppo approvi un rendiconto di esercizio annuale entro il 31 gennaio da trasmettere da parte del Presidente della Regione alla Corte dei conti (art. 5).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Finanza regionale |
| MATERIA: | Coordinamento della finanza pubblica |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale (Ufficio di Presidenza) |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 5 N.ro commi 17 N.ro caratteri 9.536 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 2 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e all’articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009)”

• **Sintesi della legge**

La legge apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23/2004 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) secondo i principi di cui all’art. 83-bis, commi 17, 20 e 21, del decreto-legge n. 112/2008⁵, in particolare in tema di diffusione dei carburanti ecocompatibili e di tutela della concorrenza.

Le modifiche più rilevanti:

- a) obbligo per i nuovi impianti di poter fornire, oltre che benzina e gasolio, almeno un prodotto eco-compatibile (gpl o metano) se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi;
- b) obbligo per tutti gli impianti di essere dotati, oltre che del servizio ‘in modalità servito’, dell’apparecchiatura ‘self-service pre-payment’;
- c) possibilità che le disposizioni regolamentari di attuazione della legge prevedano attrezzature dell’area di rifornimento dotate di pensiline di copertura idonea all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, di servizi agli automobilisti, anche disabili, di locali di ricovero del gestore e di sistemi di sicurezza pubblica, come la videosorveglianza;
- d) l’abrogazione dell’articolo 13 “Sicurezza impianti Gas petrolio liquefatto – Gpl” della legge regionale n. 21/2009 che prevedeva per gli impianti di distribuzione carburanti e Gpl di nuova realizzazione determinate distanze di sicurezza dal bordo della carreggiata stradale e dagli insediamenti abitativi.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni (art. 3)

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Commercio |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 22 N.ro commi 25 N.ro caratteri 11.896 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 69 giorni; 2 sedute |

⁵ L’art. 83 bis è stato introdotto ex novo dalla legge n. 133/2008 nel corso della conversione del decreto-legge in relazione alla procedura di infrazione (2004-4365) da parte della Comunità europea nei confronti dell’Italia per le restrizioni contenute nella normativa nazionale (e in diverse disposizioni regionali attuative) in materia di apertura di stazioni di servizio, poiché contrastanti con l’articolo 43 del Trattato CE, che prevede la libertà di stabilimento all’interno del territorio dell’Unione europea.

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5”

• ***Sintesi della legge***

La legge, composta di n. 2 articoli, riscrive ed integra l'articolo 5 della legge regionale 36/2008 (come modificato dall'art. 7 della legge regionale 5/2010) al fine di portare a conclusione il processo di liquidazione delle sei Comunità montane della Regione Puglia – già soppresse dallo stesso articolo 5 – preliminarmente alla formale estinzione delle sei Comunità montane della Regione Puglia.

Stante l'inerzia dei Comuni facenti parte delle Comunità montane e delle Province territorialmente competenti di fronte al subentro nelle funzioni e nei compiti delle già soppresse Comunità montane previsto dall'art. 5 della legge regionale 36/2008, la legge dispone:

- a) il subentro della Regione nelle funzioni e nei compiti propri delle Comunità montane, nei giudizi e rapporti attivi e passivi pendenti in capo alle stesse;
- b) l'acquisizione del loro patrimonio al patrimonio della Regione;
- c) l'attribuzione all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) dell'esercizio delle attività in materia di impianti irrigui (già svolte dalle Comunità montane), per il cui svolgimento destina le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna, istituito dall'articolo 2, comma 1 della legge 97/1994 (art. 1).

La legge, inoltre, integra la stessa legge regionale 36/2008 con un articolo che disciplina le nuove procedure di liquidazione delle Comunità montane:

- a) nomina e compiti dei Commissari liquidatori;
- b) adozione delle deliberazioni della Giunta regionale in ordine al passaggio delle funzioni già delle Comunità montane, al trasferimento del personale delle stesse all'ARIF e all'approvazione degli elenchi dei beni inventariati dai Commissari liquidatori;
- c) adozione dei decreti del Presidente della Giunta di estinzione di ciascuna Comunità montana (art. 2).

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF);
- Comuni;
- personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dipendente delle soppresse Comunità montane;

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Ordinamento istituzionale |
| MATERIA: | Enti locali e decentramento |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 4 N.ro commi 6 N.ro caratteri 7.555 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 31 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 37

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227)”

• ***Sintesi della legge***

All’articolo unico della legge regionale 4/2009, istitutiva dell’Albo delle imprese abilitate all’esecuzione dei lavori e servizi in ambito forestale, sono apportate alcune integrazioni che introducono:

a) la suddivisione dell’Albo in classi d’iscrizione delle imprese boschive (art. 1);

b) la messa a carico delle imprese boschive che fanno richiesta d’iscrizione all’Albo delle relative spese istruttorie; la prima iscrizione e le iscrizioni annuali con la previsione della cadenza triennale degli aggiornamenti dei relativi importi (art. 2);

c) una disposizione finanziaria che istituisce due capitoli di nuova istituzione: rispettivamente in entrata (risorse rivenienti dai versamenti per le iscrizioni) correlato ad un capitolo in uscita (spese destinate alla formazione degli operatori del settore forestale) (art. 3).

La legge rinvia a regolamento regionale la definizione dell’articolazione dell’Albo in classi di imprese, delle spese istruttorie e della tassa d’iscrizione annuale.

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- imprese operanti nel settore forestale;

- enti pubblici competenti per interventi in ambito forestale.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

30 marzo di ogni anno.

Adempimenti

versamento tassa d’iscrizione

Soggetti

soggetti iscritti all’Albo delle imprese boschive.

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Agricoltura e foreste |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 3 N.ro commi 4 N.ro caratteri 2.089 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 82 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 38

“Garanzia regionale a favore della Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato – articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28”

• ***Sintesi della legge***

La legge dispone la prestazione di fideiussione da parte della Regione Puglia a garanzia della Banca europea degli investimenti, in relazione alla contrazione di un mutuo dell'importo di euro 150 milioni a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. (concessionaria del Servizio idrico integrato) per la realizzazione del programma di investimenti in opere 2012-2017.

La legge, a norma dell'articolo 32 “Prestazioni di garanzie finanziarie” della legge regionale 28/2001 in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale, reca la disposizione finanziaria che provvede alla copertura del rischio di escussione della garanzia da parte della Banca europea degli investimenti.

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Risorse idriche e difesa del suolo |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 3 N.ro commi 5 N.ro caratteri 4.065 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge provvedimento |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 5 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 39

“Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà”

• ***Sintesi della legge***

La legge, al fine di migliorare la fruibilità degli edifici da parte delle persone con handicap grave⁶, consente i seguenti interventi sugli edifici di uso abitativo esistenti che siano di residenza della persona con handicap grave e di proprietà esclusiva di quest'ultima o del familiare di cui è fiscalmente a carico:

a) ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 metri cubi e una superficie massima di 40 metri quadrati destinati a creare servizi indispensabili alle esigenze della persona con handicap grave, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici;

b) recupero, a fini riabilitativi, delle superfici scoperte (terrazze a livello di copertura) di pertinenza delle unità abitative nella medesima misura massima dell'ampliamento, anche in deroga alla destinazione d'uso e agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici.

La legge, in relazione a tali interventi: a) fa salve le disposizioni poste a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle sulle distanze dalle strade e tra pareti di edifici antistanti, nonché le disposizioni che vietano ogni tipo di nuova edificazione in presenza di vincoli igienico-sanitari; b) dispone la priorità dell'istruttoria delle pratiche delle opere in questione rispetto alle altre pratiche edilizie; c) dispone la prevalenza delle norme in essa contenute sugli strumenti urbanistici e sulle norme edilizie comunali.

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- persone con handicap grave residenti in edifici di proprietà;
- uffici tecnici comunali.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

denuncia inizio attività con allegata certificazione medica, relazione di progettista e progetto nuovo volume (art. 5, comma 2).

Soggetti

persone con handicap grave residenti in edifici di proprietà che realizzano interventi con aumento di volumi o di superfici utili.

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Territorio e urbanistica (edilizia) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 8 N.ro commi 19 N.ro caratteri 7.516 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 38 giorni; 1 seduta |

⁶ Ai fini della legge regionale in questione, l' 'handicap grave' è come individuato dall'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40
“Boschi didattici della Puglia”

• *Sintesi della legge*

La legge intende valorizzare il patrimonio boschivo attraverso un'attività di divulgazione della cultura forestale e dei valori ambientali e sociali presenti nell'area boscata, affidandola al 'bosco didattico' quale luogo come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 227/2001, di proprietà pubblica e privata, ed insieme di presenze vegetali e animali, di habitat, di tradizioni culturali, di contesti storici e antropologici (art.1 e art. 2).

E' istituito l'Albo regionale dei “Boschi didattici della Puglia”, tenuto presso il Servizio foreste della Regione Puglia, cui iscriversi – con spese istruttorie a loro carico pari ad euro 300 – i ‘gestori del bosco’ (soggetti pubblici e privati che svolgono nel bosco didattico attività di ricerca scientifica e di divulgazione della cultura forestale) (art. 3); sono individuati i requisiti specifici del bosco didattico (art. 4) e dell’ ‘operatore’ del bosco didattico, ovvero la persona che espleta l’attività didattica (art. 5); è regolamentato l’iter per l’iscrizione all’Albo (art. 6); è previsto il Piano delle attività, di cui sono indicati i contenuti (art. 7).

La legge demanda al Servizio foreste della Regione la programmazione annuale forestale regionale ed il supporto ai gestori dei boschi didattici per la relativa promozione in ambito regionale, nazionale ed europeo con l'erogazione di contributi finanziari (art. 10) e individua i casi di revoca e di cancellazione dall'Albo (art. 11).

• *Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale*

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Agricoltura e foreste |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 13 N.ro commi 38 N.ro caratteri 8.981 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO: | 41 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 41

“Ampliamento offerta prodotti nei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali”

• ***Sintesi della legge***

La legge, composta di n. 2 articoli, consente agli esercizi commerciali del settore non alimentare, compresi i punti vendita di quotidiani e periodici, di ampliare il proprio settore con la vendita dei seguenti prodotti appartenenti ad altre categorie merceologiche pur sempre riservando ad essi una superficie non superiore al 30 per cento di quella complessiva:

- a) generi e giochi soggetti a monopolio di Stato, fermo restando quanto previsto dalle norme relative all’ottenimento delle relative autorizzazioni;
- b) prodotti di genere alimentare pre-confezionati, come i pastigliaggi (caramelle, cioccolatini, confetti, gomme da masticare), bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate ad esclusione del latte e suoi derivati;
- c) biglietti per il trasporto pubblico ed eventi sportivi e culturali (art. 1).

Per la vendita dei prodotti elencati al punto b) non è richiesto nessuno dei requisiti professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 59/2010 previsto per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (art. 2).

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Esercenti attività di vendita di quotidiani e periodici.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

preventiva comunicazione
al Comune (art. 2, comma 1)

Soggetti

esercenti commercio del settore non alimentare che intendono vendere i previsti ulteriori prodotti.

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Commercio |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale e Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 2 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.184 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 23 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)”

• ***Sintesi della legge***

Le modifiche che la legge apporta ad alcune disposizioni della legge regionale 24/2012, in materia di gestione dei servizi pubblici locali (servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e servizi di trasporto pubblico locale) riguardano, tra l’altro:

- a) la conformità ai principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea della definizione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali da parte dell’Organo di governo di ciascun Ambito territoriale ottimale (ATO) (art. 1);
- b) l’attribuzione al Consiglio regionale della competenza ad approvare in via definitiva il Piano regionale dei rifiuti adottato dalla Giunta regionale, che era stato escluso dalla legge regionale 24/2012 dal procedimento di approvazione (art. 2);
- c) i termini di convocazione della prima seduta dell’Organo di governo di ciascun ATO (art. 3).

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Organo di governo degli ATO

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Protezione natura e amb., gestione rifiuti (governo del territorio) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 6 N.ro commi 7 N.ro caratteri 4.451 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di manutenzione normativa |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 63 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 43

“Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità ”

• ***Sintesi della legge***

La legge, composta di n. 7 articoli, si ispira ai seguenti principi e finalità:

- a) valorizzazione del consumo critico e consapevole;
- b) promozione dei prodotti agricoli a chilometro zero e di qualità favorendone consumo e vendita diretta e a filiera corta attraverso la rete presente sul territorio costituita dai Distretti di economia solidale (DES) e dalle Reti di economia solidale (RES);
- c) sostegno alle aggregazioni di cittadini impegnate a realizzare un tipo di consumo a tutela del benessere dei cittadini e del territorio, organizzati in Gruppi di acquisto solidale (GAS)⁷, che acquistano insieme dai piccoli produttori agricoli locali con i quali entrano in relazione diretta (art. 1 e art. 2).

Ai fini della legge, vi sono fornite le definizioni di: “GAS”; “prodotti agroalimentari alimentari a filiera corta, a chilometro zero e di qualità”; “piccoli produttori agricoli”; “sistema di garanzia partecipata di sostenibilità ambientale e sociale” (art. 3).

La legge prevede misure di sostegno a favore dei GAS per progetti proposti dagli stessi, l’istituzione del Forum regionale dei GAS, dei DES, delle RES e dei mercati contadini, presieduto dall’Assessore alle risorse agroalimentari, quale strumento di concertazione e confronto dei soggetti che promuovono l’economia solidale nella Regione (art. 4).

Vi sono previste campagne e azioni d’informazione, anche attraverso un’apposita sezione sul sito web della Regione dedicata alle attività e agli eventi in materia, che si svolgono nel territorio della Regione (art. 5).

Vi è contenuta una clausola valutativa che impone alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge, di trasmettere al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia delle norme adottate (art. 6).

E’ istituito il capitolo di spesa denominato “Sostegno ai gruppi di acquisto solidale (GAS)” a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della legge (art. 7).

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Agricoltura e foreste |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Consiglio regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 7 N.ro commi 15 N.ro caratteri 8.484 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 33 giorni; 1 seduta |

⁷ I Gas hanno avuto un riconoscimento ufficiale nella Legge 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, art. 1, commi 266, 267 e 268.

“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”

• **Sintesi della legge**

La legge adegua l’ordinamento regionale in materia ambientale alle disposizioni della Parte Seconda (articoli da 4 a 36) del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale), che recepisce ed attua la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente, il cui obiettivo è quello di garantire un elevato grado di protezione dell’ambiente con una “valutazione ambientale da effettuarsi durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua adozione”.

In coerenza con la disposizione di cui all’articolo 7 “Competenze”, comma 7, del precitato decreto legislativo, la legge prevede e disciplina:

a) le competenze regionali e quelle degli enti locali; b) i criteri di individuazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale; c) le eventuali ulteriori modalità di individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS; d) le modalità di partecipazione delle Regioni confinanti al processo di VAS; e) le procedure per il rilascio dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri motivati VAS. Tuttavia è riservata alla Giunta regionale la possibilità di disciplinare ulteriormente le modalità di attuazione della valutazione ambientale di piani e programmi, pur sempre nell’osservanza della normativa UE e compatibilmente con i principi del decreto legislativo 152/2006 (art. 1).

Ai fini della sua applicazione, la legge fornisce le definizioni dei termini e concetti utilizzati nel testo (impatto ambientale, patrimonio culturale, piani e programmi, modifica, autorità competente, autorità procedente, proponente, soggetti competenti in materia ambientale, verifica di assoggettabilità, provvedimento di verifica, rapporto ambientale, consultazione, pubblico, pubblico interessato, parere motivato, conservazione) (art. 2).

La legge definisce l’ambito di applicazione della VAS (piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale) (art. 3); individua i criteri, le modalità di attribuzione della competenza della VAS, ivi compresi i principi di adeguatezza e di sussidiarietà (si è ritenuto di delegare l’esercizio della competenza ai soli Comuni, fermo restando l’esercizio del potere sostitutivo della Regione in caso di inadempienza) (art. 4) ed i soggetti competenti in materia ambientale (art. 6).

La valutazione ambientale di piani e programmi, oggetto della legge, che prevede un processo che comprende le seguenti fasi è definita ‘Valutazione ambientale strategica’: a) verifica che il piano o programma ricada nell’ambito per il quale è prevista la VAS (art. 8); b) redazione del rapporto ambientale da parte del soggetto proponente il piano o programma e nel quale sono da individuare, descrivere e valutare gli impatti dell’attuazione del piano o programma sull’ambiente (art. 10); c) consultazione del pubblico, dei soggetti competenti in materia e degli enti territoriali interessati (art. 11); d) espressione del parere motivato (art. 12); e) decisione (art. 13); f) informazione sulla decisione (art. 14); g) monitoraggio (art. 15).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Soggetti pubblici o privati che elaborano piani o programmi ex art. 6 del d. lgs. 152/2006; Comuni.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze
=====

Adempimenti
=====

Soggetti
=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Protezione della natura e dell’ambiente (governo del territorio) |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 22 N.ro commi 111 N.ro caratteri 47.651 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di settore |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 13 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia”

• *Sintesi della legge*

La legge nel Titolo I “Disposizioni di carattere finanziario” determina gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 2013, 2014 e 2015 in relazione alle autorizzazioni di spesa previste da leggi regionali a carattere pluriennale (art. 1); apporta un’integrazione all’art. 2 della legge regionale 6/2007 (Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale) disponendo che gli avanzi di amministrazione risultanti dal conto consuntivo del bilancio del Consiglio sono acquisiti tra le entrate del bilancio del Consiglio regionale stesso dell’esercizio finanziario successivo per far fronte a spese impreviste e/o obbligatorie (art. 2).

Il Titolo II “Norme settoriali di rilievo finanziario” contiene disposizioni settoriali di rilievo finanziario in relazione alle diverse esigenze gestionali.

- Capo I – Disposizioni tributarie: a) rideterminazione dell’addizionale regionale all’imposta sull’IRPEF con l’applicazione di maggiorazioni per scaglioni di reddito (0,1 per cento fino a euro 15 mila) a decorrere dal 1 gennaio 2013 (art. 3); b) conferma dell’aliquota IRAP per l’anno 2013 (art. 4); c) esenzione per cinque annualità dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli nuovi a basso impatto ambientale e immatricolati per la prima volta dal 1 gennaio 2013 (art. 5); d) casi di applicazione della tassa automobilistica regionale fissa ridotta (art. 6); e) abolizione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1 gennaio 2013 (art. 7); f) soppressione a decorrere dal 1 gennaio 2013 di alcune tasse sulle concessioni regionali (art. 8); g) rideterminazione della tassa per il diritto allo studio universitario in tre fasce sulla base dei requisiti per l’accesso ai Livelli essenziali di prestazioni (art. 11, commi 1 e 2); h) determinazione della tassa di abilitazione all’esercizio professionale in euro 140,00 da versarsi all’ADISU Puglia (art. 11, comma 3, lett. b).
- Capo II – Disposizioni finanziarie: a) in materia sanitaria e assistenziale (sostegno a soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme; sostegno a famiglie con pazienti in stato vegetativo; contributo ad emittenti locali per telegiornali in linguaggio per audiolesi; contributi a favore delle Caritas diocesane e degli oratori parrocchiali) (articoli da 12 a 21); b) in materia di contributi straordinari per eventi calamitosi (articoli da 23 a 25); c) in materia di riduzione dei costi per la locazione passiva della Regione, degli enti del Servizio sanitario e delle agenzie regionali (art. 28); in materia di spese per i Consorzi di bonifica commissariati per l’attuazione della legge regionale 4/2012 (articoli da 34 a 37); in materia di trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative all’accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sull’offerta turistica del territorio comunale, di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 17 della legge regionale 24/2000 (art. 40).
- Capo III – Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia: è istituito il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia, ne sono disciplinati la composizione e il funzionamento, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità, i criteri di nomina e di quantificazione del trattamento economico dei suoi componenti (articoli da 53 a 59).

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Finanza regionale |
| MATERIA: | Bilancio |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 60 N.ro commi 120 N.ro caratteri 58.808 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di bilancio |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 3 giorni; 1 seduta |

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia”

• ***Sintesi della legge***

La legge approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 (stato di previsione delle entrate e stato di previsione della spesa) secondo i criteri di ripartizione stabiliti dall’art. 45 (Classificazione delle entrate) e dall’art. 46 (Classificazione della spesa) della legge regionale n. 28/2001, in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli (artt. 1 e 2).

La Giunta è autorizzata a stabilire eventuali ulteriori limitazioni per le somme relative agli impegni e ai pagamenti delle spese iscritte nello stato di previsione in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti da norme statali, anche per quanto disposto dal comma 20 dell’art. 32 concernente il Patto di stabilità di cui alla legge n. 183/2011 (art. 3, comma 3).

Vi è determinata la dotazione di ciascun fondo di riserva (fondo di riserva per le spese obbligatorie, fondo di riserva per le spese imprevedute, fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse, fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa) (artt. 6, 7, 8, 10) e la dotazione del fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali in corso di adozione, che entrano in vigore dopo l’approvazione del bilancio (art. 9).

E’ stabilito l’utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012, ripartito per capitoli, applicato al bilancio 2013 (art. 11).

La legge autorizza la Giunta regionale ad effettuare per l’esercizio 2013 le variazioni di bilancio: a) per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea e per l’iscrizione delle relative spese nel caso in cui queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; b) per l’iscrizione delle ulteriori eventuali somme in favore degli enti del comparto sanitario pari alla differenza tra le risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale per l’anno 2013 stabilite con Intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e quelle stanziare con la legge di approvazione del bilancio 2013 (art. 12).

Sono stanziati i fondi per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale, (art. 13); è approvato anche il bilancio di previsione pluriennale 2013-2015 (art. 15).

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

| | |
|-------------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Finanza regionale |
| MATERIA: | Bilancio |
| POTESTÀ LEGISLATIVA: | Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione |
| INIZIATIVA LEGISLATIVA: | Giunta regionale |
| DIMENSIONE LEGGE: | N.ro articoli 15 N.ro commi 21 N.ro caratteri 7.031 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA NORMATIVA: | Legge di bilancio |
| DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO: | 3 giorni; 1 seduta |

3. ANALISI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE

In questo paragrafo la produzione legislativa 2012 della Regione Puglia è analizzata e classificata per singoli aspetti: macrosettori e materie oggetto dell'intervento legislativo, commissioni competenti per materia che hanno esaminato disegni e proposte di leggi in sede referente, dimensioni fisiche delle leggi, iniziativa legislativa, tempi dell'iter legislativo, tipologia normativa, tecnica redazionale, potestà legislativa, modalità di approvazione.


Gli ambiti delle materie secondo cui sono classificate le leggi riproducono l'articolazione individuata dal decreto legislativo n. 112/1998, integrata da alcune voci introdotte dal vigente articolo 117 della Costituzione.

3.1 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO IL MACROSETTORE E LA MATERIA

Nella tabella e nel grafico che seguono le leggi regionali promulgate nell'anno 2012 sono distribuite sulla base della suddivisione per macrosettori, secondo lo stesso schema classificatorio utilizzato nel rapporto sulla legislazione dello Stato.

Tabella 1 – Anno 2012. Distribuzione delle leggi per macrosetto

| MACROSETTORE | NUMERO LEGGI | % |
|--|--------------|-------------|
| Ordinamento istituzionale | 3 | 7% |
| Sviluppo economico e attività produttive | 12 | 26% |
| Territorio, ambiente e infrastrutture | 14 | 30% |
| Servizi alla persona e alla comunità | 11 | 24% |
| Finanza regionale | 6 | 13% |
| Totale | 46 | 100% |



Dalla tabella 1 e dal grafico si rileva che la distribuzione delle leggi 2012 ha interessato tutti gli ambiti macrosettoriali: in misura prevalente il macrosetto *Territorio, ambiente e infrastrutture* con 14 leggi su 46, pari al 30% del totale. A distanza di 4 punti percentuali segue il macrosetto *Sviluppo economico e attività produttive* con 12 leggi, pari al 26%, seguito dal macrosetto *Servizi alla persona e alla comunità*, con 11 leggi, pari al 24%. I macrosettori con minor numero

di leggi sono quelli della *Finanza regionale* con 6 leggi, pari al 13%, e dell'*Ordinamento istituzionale* con 3 leggi, pari al 6%.

Nella successiva tabella 2 le leggi approvate sono distribuite per materia oggetto della legislazione.

Tabella 2 – Anno 2012. Distribuzione delle leggi secondo la materia

| MATERIA | NUMERO LEGGI | % |
|--|--------------|------|
| Territorio e urbanistica | 8 | 18% |
| Agricoltura e foreste | 7 | 16% |
| Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti | 5 | 11% |
| Bilancio | 5 | 11% |
| Tutela della salute | 3 | 7% |
| Turismo | 2 | 4% |
| Commercio, fiere e mercati | 2 | 4% |
| Valorizzazione dei beni culturali e ambientali | 2 | 4% |
| Ordinamento della comunicazione | 2 | 4% |
| Risorse idriche e difesa del suolo | 1 | 2% |
| Servizi sociali | 1 | 2% |
| Formazione professionale | 1 | 2% |
| Ordinamento sportivo | 1 | 2% |
| Polizia locale | 1 | 2% |
| Coordinamento della finanza pubblica | 1 | 2% |
| Personale e amministrazione | 1 | 2% |
| Enti locali e decentramento | 1 | 2% |
| Ordinamento e organizzazione regionale (Statuto) | 1 | 2% |
| Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia | 1 | 2% |
| Totale | 46 | 100% |

La tabella mostra che la materia *Territorio e urbanistica* è quella che registra un maggior intervento legislativo regionale del 2012 (8 leggi); seguono *Agricoltura e foreste* (7 leggi), *Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti* (5 leggi), *Tutela della salute* (3 leggi). Alle materie *Turismo*, *Commercio, fiere e mercati*, *Valorizzazione dei beni culturali e ambientali*, *Ordinamento della comunicazione* sono dedicate 2 leggi per ciascuna; le altre materie sono presenti rispettivamente con 1 legge.


3.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

La tabella 3 ed il grafico mostrano la distribuzione delle leggi promulgate nel 2012, sulla base dell'assegnazione delle relative proposte e disegni di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia in sede referente.

Tabella 3 – Anno 2012. Distribuzione delle leggi secondo la commissione referente

| COMMISSIONE | N. LEGGI | % |
|---|---------------|----------------|
| I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi | 7 | 15% |
| II Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia | 4 | 9% |
| III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali | 3 | 6% |
| IV Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura | 11 | 24% |
| V Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale | 15 | 33% |
| VI Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione | 4 | 9% |
| VII Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali | 2 | 4% |
| | totale | 46 100% |

Distribuzione delle leggi per Commissione referente



I dati illustrati in tabella ed il grafico evidenziano che la V Commissione ha licenziato il maggior numero di progetti di legge: 15, pari al 33% delle leggi approvate, segue la IV Commissione con 11 leggi, pari al 24%. Con un carico istruttorio più contenuto seguono la I Commissione con 7 leggi, pari al 15%, la II Commissione e la VI Commissione con 4 leggi ciascuna, rispettivamente pari al 9%, la III Commissione con 3 leggi (6%) e la VII Commissione che ha licenziato 2 leggi (4%)

3.3 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

La tabella 4 riporta il numero totale delle leggi e le dimensioni fisiche della produzione legislativa in termini di numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri, assunti quali indicatori dimensionali.

Tabella 4 – Anno 2012. Dimensioni della produzione legislativa

| | |
|----------------------------------|---------|
| Numero leggi | 46 |
| Numero totale articoli | 457 |
| Numero totale commi | 1.039 |
| Numero totale caratteri | 511.717 |
| Numero medio articoli per legge | 10 |
| Numero medio commi per legge | 23 |
| Numero medio caratteri per legge | 11.124 |

I dati in tabella mostrano un significativo incremento, rispetto all'anno passato, di tutti gli indicatori dimensionali: +18% in termini di leggi, +54% in termini di articoli, +43% in termini di commi, +53% in termini di caratteri.

La successiva tabella 5 riporta il numero delle leggi promulgate nel 2012 e la loro dimensione totale e media, in termini di articoli, commi e caratteri, distintamente per soggetto titolare dell'iniziativa.

Tabella 5 – Anno 2012. Dimensioni delle leggi secondo il soggetto proponente

| GIUNTA REGIONALE | | | CONSIGLIO REGIONALE | | | GIUNTA E CONSIGLIO | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| n. 27 leggi | | | n. 17 leggi | | | n. 2 leggi* | | |
| n. totale articoli | n. totale commi | n. totale caratteri | n. totale articoli | n. totale commi | n. totale caratteri | n. totale articoli | n. totale commi | n. totale caratteri |
| 345 | 748 | 375.041 | 89 | 232 | 109.282 | 23 | 59 | 27.394 |
| n. medio articoli | n. medio commi | n. medio caratteri | n. medio articoli | n. medio commi | n. medio caratteri | n. medio articoli | n. medio commi | n. medio caratteri |
| 13 | 28 | 13.890 | 5 | 14 | 6.428 | 11 | 29 | 13.697 |

I dati riportati nella tabella 5 mostrano che l'apporto alla produzione legislativa è dato in misura prevalente dall'iniziativa della Giunta, 27 leggi, i cui testi hanno un'estensione mediamente doppia rispetto a quelli delle 17 leggi di iniziativa consiliare, in termini di caratteri e di commi; il divario aumenta in termini di articoli:

- 13 articoli contro i 5 delle leggi di origine consiliare;
- 28 commi contro i 14 delle leggi di origine consiliare;
- 13.890 caratteri contro i 6.428 delle leggi di origine consiliare.

Quanto alle 2 leggi ascritte all'iniziativa comune della Giunta e del Consiglio, il divario dei valori medi degli articoli, dei commi e dei caratteri è minimo rispetto a quelli delle leggi su iniziativa della Giunta.


* Si tratta della legge regionale 24 luglio 2012, n. 20 "Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato" e della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 41 "Ampliamento offerta nei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali": la prima approvata nel "testo unificato" del disegno di legge di cui all'Atto del Consiglio n. 99/2011 e della proposta di legge consiliare di cui all'Atto del Consiglio n. 72/2011; la seconda approvata nel "testo unificato" del disegno di legge di cui all'Atto del Consiglio n. 225/2012 e della proposta di legge consiliare di cui all'Atto del Consiglio n. 206/2012.

3.4 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 6 ed il grafico mostrano il numero delle leggi prodotte sulla base del soggetto proponente ed il rispettivo apporto percentuale.

Tabella 6 – Anno 2012. Produzione legislativa per soggetto proponente

| SOGGETTO PROPONENTE | NUMERO DI LEGGI | % |
|---------------------|-----------------|------|
| Giunta regionale | 27 | 59% |
| Consiglio regionale | 17 | 37% |
| Giunta e Consiglio | 2 | 4% |
| Totale | 46 | 100% |



La tabella 6 ed il grafico mostrano che la Giunta ha contribuito alla produzione delle leggi 2012 per il 59%; il Consiglio regionale per il 37%; le iniziative unificate del Consiglio e della Giunta per il 4%.

Al riguardo, il raffronto con i dati relativi alla legislazione 2009, 2010 e 2011, riportati nei rispettivi Rapporti, mostra un costante incremento del Consiglio nell'apporto alla legislazione (+20% rispetto al 2009; +17% rispetto al 2010; +11% rispetto al 2011).


3.5 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER MACROSETTORE SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 7 ed il grafico riportano la distribuzione delle leggi 2012 per macrosettores interessato dall'intervento legislativo per soggetto presentatore dei relativi progetti di legge.

Tabella 7 – Anno 2012. Distribuzione delle leggi per macrosettores secondo il soggetto proponente

| MACROSETTORE | SOGGETTO PROPONENTE | | | | | | | |
|--|---------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| | Giunta | | Consiglio | | Giunta e Consiglio | | Totale | |
| | n. leggi | % | n. leggi | % | n. leggi | % | n. leggi | % |
| Ordinamento istituzionale | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 3 | 7% |
| Sviluppo economico e attività produttive | 8 | 67% | 3 | 25% | 1 | 8% | 12 | 26% |
| Territorio ambiente e infrastrutture | 9 | 64% | 5 | 36% | 0 | 0% | 14 | 30% |
| Servizi alla persona e alla comunità | 5 | 45% | 6 | 55% | 0 | 0% | 11 | 24% |
| Finanza regionale | 4 | 67% | 2 | 33% | 0 | 0% | 6 | 13% |
| Totale | 27 | 59% | 17 | 37% | 2 | 4% | 46 | 100% |

Distribuzione delle leggi per macrosettores secondo il soggetto proponente



Si rileva che entrambi i soggetti proponenti hanno originato leggi in ciascun macrosettores.

A parte il macrosettores "Finanza regionale", dove le leggi in materia di rendiconto e di bilancio appartengono all'iniziativa vincolata della Giunta, l'incidenza dell'iniziativa della Giunta appare predominante nel macrosettores "Sviluppo economico e attività produttive" (67% contro il 25% del Consiglio; il restante 8% è costituito dalle 2 leggi la cui iniziativa è ascrivita a Giunta e Consiglio in comune) e nel macrosettores "Territorio, ambiente e infrastrutture" (64% contro il 36% del Consiglio). Si deve rilevare, invece, che nel macrosettores dei "Servizi alla persona e alla

comunità” prevale l’incidenza dell’iniziativa dei Consiglieri, sia pure di solo 10 punti percentuali (55% contro il 45%). Il macrosettore “Ordinamento istituzionale”, è interessato in uguale misura dalle iniziative della Giunta e del Consiglio.

3.6 DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO


Questo paragrafo è dedicato all’iter legislativo, inteso come il periodo di tempo intercorrente tra l’inizio dell’esame del progetto di legge da parte della competente commissione consiliare referente fino all’approvazione in Aula.

La tabella 8 ed il grafico mostrano la distribuzione delle leggi 2012 per classi numeriche di giorni necessari per la loro definitiva approvazione secondo il soggetto proponente.

Tabella 8 – Anno 2012. Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati alla approvazione in base del soggetto proponente

| INIZIATIVA CLASSI N. GIORNI | Giunta | | Consiglio | | Giunta e Consiglio | | Totale | |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| | n. leggi | % | n. leggi | % | n. leggi | % | n. leggi | % |
| 1- 30 | 14 | 67% | 6 | 28% | 1 | 5% | 21 | 46% |
| 31 - 90 | 7 | 47% | 7 | 47% | 1 | 6% | 15 | 33% |
| 91 - 180 | 5 | 56% | 4 | 44% | 0 | 0% | 9 | 19% |
| 181 – 360 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| oltre 360 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% |
| Totale | 27 | 59% | 17 | 37% | 2 | 4% | 46 | 100% |

Distribuzione delle leggi per classi numeriche di giorni per l’approvazione in base al soggetto proponente




Dai dati totali della tabella 8 emerge che 21 leggi sulle 46 approvate concludono l’iter di approvazione entro 30 giorni (46%); 15 leggi sono approvate nell’arco temporale che va da 31 a 90 giorni (33%); 9 leggi sono approvate da 91 a 180 giorni (19%). E tale andamento si riscontra sostanzialmente anche nei dati riportati distintamente per soggetto proponente. L’unica legge per la cui approvazione sono richiesti oltre 360 giorni è di origine della Giunta.

La tabella 9 riporta i dati relativi alla durata dell'iter legislativo in giorni e in sedute di trattazione in Aula dei progetti di legge, anche distintamente per soggetto titolare dell'iniziativa.

Tabella 9 – Anno 2012. Durata iter di approvazione delle leggi in giorni e sedute per soggetto proponente⁸

| GIUNTA | | CONSIGLIO | | GIUNTA E CONSIGLIO | | TOTALE | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27 leggi | | 17 leggi | | 2 leggi | | 46 leggi | |
| n. totale giorni | n. totale sedute | n. totale giorni | n. totale sedute | n. totale giorni | n. totale sedute | n. totale giorni | n. totale sedute |
| 1597 | 31 | 878 | 20 | 72 | 2 | 2547 | 53 |
| n. medio giorni | n. medio sedute | n. medio giorni | n. medio sedute | n. medio giorni | n. medio sedute | n. medio giorni | n. medio sedute |
| 59 | 1,1 | 52 | 1,1 | 36 | 1 | 55 | 1,1 |



Per l'approvazione dell'intera produzione legislativa 2012 (46 leggi) sono stati necessari 2.547 giorni e 53 sedute in Aula; mediamente una legge è stata approvata in 55 giorni e in 1,1 sedute.

I valori riportati nella tabella 9 e nel grafico, distinti per soggetto proponente, mostrano che l'approvazione di una legge di iniziativa della Giunta ha richiesto mediamente 59 giorni, un iter più lungo rispetto a quello delle iniziative consiliari, la cui approvazione ha richiesto in media 52 giorni. Quanto alle sedute in Aula, sia le leggi originate dalla Giunta che quelle di origine consiliare hanno richiesto mediamente 1,1 sedute per legge.

Se si raffronta il numero medio dei giorni impiegati per l'approvazione di una legge (55 giorni) con quella rilevata negli anni precedenti 2010 e 2011, emerge un incremento dei tempi di approvazione: + 23 giorni rispetto al 2010; + 20 giorni rispetto al 2011.

Si segnala che l'iter più lungo si è rilevato nel Rapporto 2009, dove l'approvazione di una legge ha richiesto mediamente ben 90 giorni.

⁸ Il numero dei giorni è quello che intercorre tra la data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui di è avviato l'esame del progetto di legge e la data dell'approvazione in Aula; il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all'approvazione della legge.

3.7 GLI EMENDAMENTI IN AULA

L'attività emendativa in Aula ha riguardato il testo di 23 leggi come licenziato dalle competenti Commissioni consiliari⁹.

Nella tabella 10 ne sono riportati gli estremi dando conto distintamente per ciascuna di esse del numero e dell'esito degli emendamenti per soggetto presentatore.

Tab. 10 - Anno 2012. Numero ed esito degli emendamenti presentati in Aula per ciascuna legge sulla base del soggetto proponente

| Leggi regionali 2012 approvate con presentazione di emendamenti in Aula | proponenti | presentati | approvati |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|
| Legge regionale 5 marzo 2012, n. 2 | Maggioranza | 4 | 4 |
| | Totale | 4 | 4 |
| Legge regionale 13 marzo 2012, n. 3 | Maggioranza/Opposizione | 1 | 1 |
| | Totale | 1 | 1 |
| Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 | Giunta regionale | 28 | 27 |
| | Maggioranza | 3 | 2 |
| | Opposizione | 46 | 16 |
| | Maggioranza/Opposizione | 1 | 1 |
| | Totale | 78 | 46 |
| Legge regionale 28 marzo 2012, n. 7 | Maggioranza | 1 | 1 |
| | Maggioranza/Opposizione | 1 | 0 |
| | Totale | 2 | 1 |
| Legge regionale 30 marzo 2012, n. 8 | Maggioranza/Opposizione | 1 | 1 |
| | Totale | 1 | 1 |
| Legge regionale 15 maggio 2012, n. 11 | Opposizione | 1 | 0 |
| | Totale | 1 | 0 |
| Legge regionale 1 giugno 2012, n. 14 | Maggioranza/Opposizione | 1 | 1 |
| | Totale | 1 | 1 |
| Legge regionale 11 giugno 2012, n. 15 | Giunta e Opposizione | 1 | 1 |
| | Opposizione | 1 | 1 |
| | Totale | 2 | 2 |
| Legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 | Giunta regionale | 1 | 1 |
| | Maggioranza | 20 | 8 |
| | Opposizione | 26 | 5 |
| | Maggioranza/Opposizione | 7 | 4 |
| | Ufficio di Presidenza | 1 | 1 |
| Totale | 55 | 19 | |

⁹ Il testo della l. r. 15 maggio 2012, n. 11 non ha subito emendamenti in Aula: l'unico emendamento presentato non è stato approvato. La legge compare nella tabella 10 al fine di dar conto dell'esito degli emendamenti presentati.


| Leggi regionali 2012 approvate con presentazione di emendamenti in Aula | proponenti | presentati | approvati |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|
| Legge regionale 24 luglio 2012, n. 19 | Giunta regionale | 1 | 1 |
| | Opposizione | 1 | 1 |
| | Totale | 2 | 2 |
| Legge regionale 24 luglio 2012, n. 20 | Giunta regionale | 4 | 4 |
| | Opposizione | 1 | 1 |
| | Totale | 5 | 5 |
| Legge regionale 24 luglio 2012, n. 21 | Giunta regionale | 1 | 1 |
| | Maggioranza | 1 | 0 |
| | Totale | 2 | 1 |
| Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 | Giunta regionale | 3 | 3 |
| | Maggioranza | 3 | 1 |
| | Opposizione | 21 | 3 |
| | Totale | 27 | 7 |
| Legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 | Giunta regionale | 2 | 2 |
| | Giunta e Maggioranza | 9 | 9 |
| | Maggioranza | 3 | 3 |
| | Opposizione | 10 | 3 |
| | Maggioranza/Opposizione | 2 | 2 |
| | Totale | 26 | 19 |
| Legge regionale 25 settembre 2012, n. 26 | Giunta regionale | 1 | 1 |
| | Totale | 1 | 1 |
| Legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 | Giunta regionale | 4 | 3 |
| | Maggioranza | 1 | 1 |
| | Opposizione | 3 | 3 |
| | Maggioranza/Opposizione | 1 | 1 |
| | Totale | 9 | 8 |
| Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 28 | Giunta e Maggioranza | 2 | 2 |
| | Totale | 2 | 2 |
| Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31 | Giunta/Magg./Opposiz. | 1 | 1 |
| | Opposizione | 1 | 0 |
| | Totale | 2 | 1 |
| Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32 | Giunta regionale | 2 | 2 |
| | Giunta e Maggioranza | 2 | 2 |
| | Maggioranza | 3 | 2 |
| | Opposizione | 2 | 2 |
| | Maggioranza/Opposizione | 1 | 0 |
| | Totale | 10 | 8 |
| Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 | Opposizione | 1 | 1 |
| | Totale | 1 | 1 |
| Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35 | Giunta regionale | 2 | 2 |
| | Opposizione | 1 | 0 |
| | Maggioranza/Opposizione | 1 | 0 |
| | Totale | 4 | 2 |
| Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42 | Giunta regionale | 2 | 2 |
| | Opposizione | 5 | 5 |
| | Totale | 7 | 7 |

La tabella ed il grafico successivi mostrano il numero complessivo degli emendamenti presentati in Aula ed il loro esito.

Tab. 11
– Anno 2012. Esito degli emendamenti presentati in Aula

| Leggi regionali 2012 approvate con presentazione di emendamenti in Aula | proponenti | presentati | approvati |
|---|---|----------------------|-----------|
| | Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 43 | Giunta e Maggioranza | 8 |
| | Totale | 8 | 8 |
| Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 | Giunta regionale | 8 | 8 |
| | Giunta e Maggioranza | 3 | 3 |
| | Maggioranza | 14 | 8 |
| | Opposizione | 27 | 10 |
| | Maggioranza/Opposizione | 11 | 9 |
| | Totale | 63 | 38 |

| ESITO | EMENDAMENTI IN AULA | |
|-------------------|---------------------|------|
| | numero | % |
| approvati | 185 | 59% |
| respinti/ritirati | 129 | 41% |
| totale | 314 | 100% |



Su 314 emendamenti complessivamente presentati, 185 sono approvati (59%) e 129 respinti o ritirati (41%).

Confrontando il dato con quelli degli anni precedenti risulta invertito il rapporto tra emendamenti approvati ed emendamenti respinti o ritirati. Da ciò si deduce un aumento della produttività dell'attività emendativa del Consiglio regionale nell'approvazione della legislazione 2012, data dal rapporto fra il numero degli emendamenti presentati e il numero degli emendamenti approvati, pari al 59% (34% nel 2009; 32% nel 2010; 26% nel 2011).


La successiva tabella 12 ed il grafico mettono in relazione l'esito degli emendamenti presentati con il soggetto proponente evidenziando il tasso di successo riportato nell'attività emendativa da ciascun soggetto proponente, dato dal rapporto fra il numero degli emendamenti presentati da ciascuno di essi ed il rispettivo numero degli emendamenti approvati.

Tab. 12 - Anno 2012. Esito degli emendamenti presentati in Aula sulla base del soggetto proponente

| Proponenti | presentati | approvati | tasso di successo |
|----------------------|------------|-----------|-------------------|
| Giunta regionale | 59 | 57 | 97% |
| Giunta e Maggioranza | 24 | 24 | 100% |

| | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|------|
| Giunta, Maggioranza e Opposizione | 1 | 1 | 100% |
| Giunta e Opposizione | 1 | 1 | 100% |
| Maggioranza | 53 | 30 | 57% |
| Opposizione | 147 | 51 | 35% |
| Maggioranza e Opposizione | 28 | 20 | 71% |
| Ufficio di Presidenza | 1 | 1 | 100% |
| Totale | 314 | 185 | 59% |

Esito degli emendamenti per soggetto proponente



I dati mostrano che la Giunta quando è unica proponente degli emendamenti riscuote un tasso di successo pari al 97% (su 59 emendamenti proposti, 57 approvati); mentre i suoi emendamenti sono tutti approvati se presentati secondo ogni altra aggregazione (con Consiglieri di maggioranza e/o di opposizione). La maggioranza consiliare riporta un tasso di successo del 57%, che per l'opposizione si riduce al 35%. Nel caso di emendamenti presentati congiuntamente da Consiglieri di maggioranza e di opposizione si verifica un tasso di successo del 71% (su 4 emendamenti presentati, circa 3 approvati).


Dal raffronto con i dati degli anni precedenti emerge un notevole incremento del tasso di successo degli emendamenti presentati dell'opposizione consiliare pari al 35%. (11% nel 2009; 12% nel 2010; 11% nel 2011).

3.8 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TIPOLOGIA NORMATIVA

Nella tabella 13 le leggi prodotte nell'anno 2012 sono classificate per tipologia normativa. Il grafico che segue rappresenta tale distribuzione in valori percentuali.

Tabella 13 – Anno 2012. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tipologia normativa

| TIPOLOGIA NORMATIVA ¹ | NUMERO LEGGI | % |
|----------------------------------|--------------|------|
| Leggi istituzionali | 2 | 4% |
| Leggi di settore | 18 | 39% |
| Leggi provvedimento | 2 | 4% |
| Leggi di manutenzione normativa | 20 | 44% |
| Leggi di bilancio | 4 | 9% |
| Totale | 46 | 100% |



La tabella 13 ed il grafico mostrano l'alta prevalenza delle leggi di manutenzione normativa (20 leggi, pari al 44%) e quelle di settore (18 leggi, pari al 39%). Seguono a notevole distanza le leggi di bilancio (4 leggi, pari al 9%), le 2 leggi istituzionali e le 2 leggi provvedimento, rispettivamente pari al 4%.

3.9 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TECNICA DI REDAZIONE


Nella tabella 14 e nel grafico la produzione legislativa è classificata secondo la tecnica redazionale².

¹ Per i criteri di classificazione vedi la "Nota di sintesi" introduttiva.

² Nei casi di compresenza in una stessa legge di entrambe le tecniche redazionali, si è adottato il criterio della prevalenza di una tecnica sull'altra.

Tabella 14 – Anno 2012. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica di redazione

| TECNICA REDAZIONALE | NUMERO DI LEGGI | % |
|---------------------|-----------------|------|
| Testo nuovo | 26 | 57% |
| Novella | 20 | 43% |
| Totale | 46 | 100% |



Sulle 46 leggi prodotte nel 2012, 26 sono redatte in “testo nuovo” (57%) e 20 secondo la tecnica della “novella” (43%) (intervento sul testo modificando, sostituendo parti di esso o integrandolo).

Nella seguente tabella 15 la tecnica di redazione della produzione legislativa del 2012 è posta in relazione con il soggetto proponente.

Tabella 15 – Anno 2012. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica redazionale sulla base del soggetto proponente

| TECNICA REDAZIONALE | GIUNTA | | CONSIGLIO | | GIUNTA E CONSIGLIO | | TOTALE | |
|---------------------|----------|------|-----------|------|--------------------|------|----------|------|
| | n. leggi | % | n. leggi | % | n. leggi | % | n. leggi | % |
| Testo nuovo | 16 | 59% | 8 | 47% | 2 | 100% | 26 | 57% |
| Novella | 11 | 41% | 9 | 53% | 0 | 0% | 20 | 43% |
| Totale | 27 | 100% | 17 | 100% | 2 | 100% | 46 | 100% |


I dati in tabella mostrano come il “testo nuovo” è utilizzato per il 59% nelle leggi proposte dalla Giunta e per il 47% in quelle proposte dal Consiglio, con una differenza di 12 punti percentuali; al contrario, la tecnica della “novella” prevale nei testi delle leggi di origine consiliare (53%) con la medesima differenza percentuale di 12 punti rispetto ai testi delle leggi originate dalla Giunta (41%).

3.10 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA

La tabella 16 ed il grafico mostrano la produzione legislativa per tipo di potestà legislativa esercitata considerando il carattere concorrente o residuale delle materie oggetto dell'intervento legislativo regionale, secondo quanto disposto dall'art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione.

Tabella 16 – Anno 2012. Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa

| POTESTÀ LEGISLATIVA | NUMERO LEGGI | % |
|-----------------------------|--------------|------|
| Potestà concorrente | 26 | 57% |
| Potestà regionale residuale | 20 | 43% |
| Totale | 46 | 100% |



Su un totale di 46 leggi prodotte nel 2012, 26 sono state approvate sulla base della potestà legislativa concorrente (57%) e 20 leggi sulla base della potestà residuale (43%).

Nella seguente tabella 17 il tipo di potestà legislativa esercitata è messa in relazione con i macrosettori interessati dalla legislazione del 2012.

Tabella 17 – Anno 2012. Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa sulla base del macrosettore

| POTESTÀ LEGISLATIVA | MACROSETTORI | | | | | LEGGI | |
|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------|------|
| | Ordinamento istituzionale | Sviluppo economico | Territorio ambiente e infrastrutture | Servizi alla persona e alla comunità | Finanza regionale | n. | % |
| Potestà concorrente | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 | 26 | 57% |
| Potestà residuale | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 20 | 43% |
| Totale | 3 | 12 | 14 | 11 | 6 | 46 | 100% |

Emerge che l'esercizio del tipo di potestà varia notevolmente a seconda del macrosettore: la potestà concorrente, assente nell' "Ordinamento istituzionale", è esercitata in quasi 3 leggi su 4 dei macrosettori "Territorio, ambiente e infrastrutture" e "Servizi alla persona e alla comunità" ed in tutte le 3 leggi della "Finanza regionale"; di contro, la potestà residuale è esercitata nelle 3


leggi dell' "Ordinamento istituzionale" e in 11 leggi sulle 12 dello "Sviluppo economico e attività produttive".

3.11 I RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI CONTENUTI NELLE LEGGI REGIONALI

I rinvii a successivi atti non legislativi previsti dalla legislazione prodotta nel 2012 per disciplinare aspetti della materia o per l'attuazione della legge sono complessivamente pari a 60, suddivisi secondo le seguenti tipologie:

- 19 rinvii a regolamenti regionali;
- 30 rinvii ad altri atti della Giunta (di cui 2 con preventivo parere della competente Commissione consiliare e 1 da sottoporre a successivo parere della competente Commissione consiliare);
- 3 rinvii ad atti del Consiglio;
- 3 rinvii ad atti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- 5 rinvii ad atti della Regione (senza individuazione dell'organo competente).

Rinvii ad atti non legislativi



3.12 LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN AULA

Nel prospetto seguente si dà conto delle modalità di approvazione in sede di Aula del testo di ciascuna legge: all'unanimità o a maggioranza, con o senza emendamenti rispetto al testo licenziato dalla Commissione consiliare.

Nella successiva tabella 18 l'intera produzione legislativa 2012 è ripartita sulla base delle modalità di approvazione: risultano prevalenti le leggi approvate all'unanimità (57%) rispetto a quelle approvate a maggioranza (43%); mentre con riguardo all'attività emendativa, il numero delle leggi modificate in Aula e quello delle leggi il cui testo non subisce modifiche si eguagliano.

| LEGGI REGIONALI 2012 | MODALITÀ DI APPROVAZIONE |
|---|--------------------------|
| Legge regionale 20 febbraio 2012, n. 1 "Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)" | all'unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 5 marzo 2012, n. 2 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)" | a maggioranza |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 13 marzo 2012, n. 3 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376) e alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12)" | all'unanimità |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica" | a maggioranza |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 "Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia" | all'unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 22 marzo 2012, n. 6 "Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell'emofilico)" | all'unanimità |
| | senza emendamenti |
| LEGGI REGIONALI 2012 | MODALITÀ DI APPROVAZIONE |

| | |
|---|---------------------------------|
| Legge regionale 28 marzo 2012, n. 7 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)” | all’unanimità |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 30 marzo 2012, n. 8 “Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica” | a maggioranza |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 11 aprile 2012, n. 9 “Modifica all’articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della regione Puglia)” | all’unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 15 maggio 2012, n. 10 “Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale” | all’unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 15 maggio 2012, n. 11 “Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale” | a maggioranza |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 25 maggio 2012, n. 12 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi)” | all’unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province” | a maggioranza |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 1 giugno 2012, n. 14 “Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM) ” | all’unanimità |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 11 giugno 2012, n. 15 “Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio” | all’unanimità |
| | con emendamenti |
| LEGGI REGIONALI 2012 | MODALITÀ DI APPROVAZIONE |

| | |
|---|--------------------------|
| Legge regionale 11 giugno 2012, n. 16 “ Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari ” | all'unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 3 luglio 2012, n. 17 “ Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2011 ” | a maggioranza |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 “ Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ” | a maggioranza |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 24 luglio 2012, n. 19 “ Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico ” | a maggioranza |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 24 luglio 2012, n. 20 “ Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato ” | all'unanimità |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 24 luglio 2012, n. 21 “ Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale ” | all'unanimità |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 24 luglio 2012, n. 22 “ Soppressione del Comitato urbanistico regionale ” | all'unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 24 luglio 2012, n. 23 “ Istituzione della Fondazione regionale 'Casa Puglia' e modifica alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo) ” | a maggioranza |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 “ Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali ” | a maggioranza |
| | con emendamenti |
| LEGGI REGIONALI 2012 | MODALITÀ DI APPROVAZIONE |

| | |
|--|--------------------------|
| Legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” | a maggioranza |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 25 settembre 2012, n. 26 “Norme urgenti in materia turistica” | all’unanimità |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 “Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012” | all’unanimità |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 28 “Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica” | all’unanimità |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 29 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)” | all’unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 30 “Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale” | all’unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31 “Norme in materia di formazione per il lavoro” | all’unanimità |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti)” | a maggioranza |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 “Modifica della disciplina inerente la costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11” | a maggioranza |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 “Riduzione dei costi della politica” | all’unanimità |
| | con emendamenti |
| LEGGI REGIONALI 2012 | MODALITÀ DI APPROVAZIONE |


| | |
|--|--------------------------|
| Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35 “ Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e all’articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009) ” | a maggioranza |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36 “ Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 ” | all’unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 37 “ Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227) ” | all’unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 38 “ Garanzia regionale a favore della Banca europea degli investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato - articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 ” | a maggioranza |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 39 “ Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà ” | all’unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “ Boschi didattici della Puglia ” | all’unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 41 “ Ampliamento offerta prodotti nei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali ” | all’unanimità |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42 “ Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali) ” | a maggioranza |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 43 “ Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità ” | a maggioranza |
| | con emendamenti |
| Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “ Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica ” | a maggioranza |
| | senza emendamenti |
| Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia ” | a maggioranza |
| | con emendamenti |
| LEGGI REGIONALI 2012 | MODALITÀ DI APPROVAZIONE |

| | |
|---|--------------------------|
| Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia” | a maggioranza |
| | senza emendamenti |

Tabella 18 – Anno 2012. Distribuzione della produzione legislativa secondo le modalità di approvazione

| MODALITÀ DI APPROVAZIONE | NUMERO LEGGI | % |
|--------------------------|--------------|------|
| all’unanimità | 26 | 57% |
| a maggioranza | 20 | 43% |
| Totale | 46 | 100% |

| | | |
|-------------------|----|------|
| con emendamenti | 23 | 50% |
| senza emendamenti | 23 | 50% |
| Totale | 46 | 100% |



3.13 LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA

Nel presente paragrafo sono riportate le leggi, pari a 30, che apportano modifiche/integrazioni o che contengono disposizioni che abrogano espressamente precedenti leggi e regolamenti regionali.

Nei riquadri in corrispondenza di ciascuna legge sono individuate le leggi e i regolamenti incisi dalla legge stessa.

Le leggi abrogate dalla legislazione 2012 sono pari a 11; le leggi modificate/integrate sono 88; i regolamenti incisi 3, di cui 2 abrogati e 1 modificato.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| LEGGE ABROGATA | LEGGE MODIFICATA |
| REGOLAMENTO ABROGATO | REGOLAMENTO MODIFICATO |

Legge regionale 20 febbraio 2012, n. 1

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 14/2009 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 5 marzo 2012, n. 2

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 37/2011 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 13 marzo 2012, n. 3

| | | | | | |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 12/2003 | l. r. 14/2006 | ===== | ===== | ===== | ===== |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| l. r. 54/1980 | r. r. 3/1983 | l. r. 42/1985 | l. r. 6/1996 | l. r. 9/1998 | l. r. 14/1998 |
| l. r. 14/1999 | l. r. 14/2001 | l. r. 4/2003 | l. r. 19/2003 | l. r. 1/2004 | l. r. 1/2005 |
| l. r. 8/2005 | l. r. 12/2005 | l. r. 8/2006 | l. r. 22/2006 | l. r. 39/2006 | l. r. 10/2007 |
| l. r. 19/2008 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 6

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 24/1976 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 28 marzo 2012, n. 7

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 26/2006 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 30 marzo 2012, n. 8

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| l. r. 54/1984 | l. r. 28/2000 | l. r. 40/2007 | l. r. 14/2004 | l. r. 5/2009 | l. r. 18/2011 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

Legge regionale 11 aprile 2012, n. 9

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 7/2004 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 25 maggio 2012, n. 12

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 18/2000 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 1 giugno 2012, n. 14

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 3/2000 | l. r. 40/2007 | ===== | ===== | ===== | ===== |
|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 3 luglio 2012, n. 18

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| l. r. 11/2012 | l. r. 19/2006 | l. r. 38/2011 | l. r. 20/2002 | l. r. 14/2009 | l. r. 19/2010 |
| l. r. 28/2011 | l. r. 38/2011 | ===== | ===== | ===== | ===== |

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 19

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 9/2000 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 20

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 4/2010 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 22

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| l. r. 56/1980 | l. r. 8/1980 | l. r. 17/1998 | l. r. 1/2004 | l. r. 1/2005 | l. r. 18/2009 |
| l. r. 6/1979 | l. r. 26/1990 | l. r. 20/2009 | ===== | ===== | ===== |

Legge regionale 24 luglio 2012, n. 23

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 23/2000 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| l. r. 36/2009 | l. r. 14/2011 | l. r. 38/2011 | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|

Legge regionale 24 settembre 2012, n. 25

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 31/2008 | l. r. 25/2008 | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 25 settembre 2012, n. 26

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 13/2012 | l. r. 34/1985 | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 28

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 20/2009 | l. r. 20/2001 | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 29

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 28/2001 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 13/2005 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 33/2006 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 19 novembre 2012, n. 33

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 11/2001 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 37/1982 | r. r. 1/1982 | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 23/2004 | l. r. 21/2009 | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| l. r. 36/2008 | l. r. 16/2000 | l. r. 18/2000 | l.r. 5/2010 | r.r. 16/2009 | l.r. 20/2004 |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 37

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 4/2009 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 39

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| l. r. 16/2005 | l. r. 1/2008 | l. r. 10/2009 | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|

Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 24/2012 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| l. r. 11/2001 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| l. r. 6/2007 | l. r. 25/2003 | l. r. 6/2005 | l. r. 18/2007 | l. r. 18/2012 | l. r. 19/2006 |
| l. r. 27/1995 | l. r. 3/2010 | l. r. 4/2012 | l. r. 34/2012 | l. r. 3/1994 | l. r. 1/2011 |
| l. r. 38/2011 | l. r. 3/2000 | l. r. 5/2010 | l. r. 27/2012 | ===== | ===== |

4. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE PER ANNO (1972 – 2012)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anno | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
| n. leggi | 17 | 28 | 46 | 55 | 32 | 40 | 55 | 77 | 79 | 65 | 38 | 25 |


| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anno | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| n. leggi | 59 | 64 | 40 | 38 | 28 | 20 | 36 | 16 | 18 | 33 | 38 | 40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anno | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| n. leggi | 31 | 24 | 32 | 36 | 28 | 37 | 28 | 30 | 25 | 20 | 40 | 41 |

| | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|
| Anno | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| n. leggi | 45 | 36 | 20 | 39 | 46 |

Totale numero di leggi 1545

Andamento della produzione legislativa dal 1972 al 2012



PARTE TERZA
L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. GLI ATTI DI INDIRIZZO

Per quanto riguarda l'attività di indirizzo esercitata dai Consiglieri regionali (ordini del giorno, mozioni, risoluzioni ecc.) con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2012, sono stati presentati 79 atti, di cui 65 ordini del giorno e 14 mozioni.

Nei paragrafi successivi si analizza tale attività in relazione ai soggetti presentatori e all'esito.

1.1 GLI ORDINI DEL GIORNO

La tabella 1 mostra la distribuzione degli ordini del giorno per connotazione politica (maggioranza, opposizione e maggioranza/opposizione) dei soggetti presentatori ed il loro esito.


Su 65 ordini del giorno complessivamente presentati, 40 sono definiti e 25 giacenti, per una percentuale di definizione del 62%.


I Consiglieri di maggioranza e di opposizione congiuntamente presentano il maggior numero di ordini del giorno, pari a 34; seguono i 18 ordini del giorno presentati dai Consiglieri di maggioranza; i Consiglieri di opposizione presentano 13 ordini del giorno. Dalla tabella emerge inoltre che la percentuale di definizione varia a seconda del soggetto presentatore.

Tabella 1 – Anno 2012. Distribuzione degli ordini del giorno sulla base del soggetto presentatore ed esito.

| SOGGETTO PRESENTATORE | presentati | approvati | rimessi in Commissione | ritirati | superati | giacenti | % di definizione |
|-----------------------|------------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Opposizione | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31% |
| Maggioranza | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 55% |
| Maggi/Opposiz | 34 | 22 | 1 | 0 | 3 | 8 | 76% |
| Totale | 65 | 33 | 1 | 1 | 5 | 25 | 62% |

Nei due grafici che seguono sono rappresentati rispettivamente i valori percentuali degli ordini del giorno suddivisi per connotazione politica dei soggetti presentatori ed il loro esito in valore assoluto.






1.2 LE MOZIONI

Nel periodo considerato, 1 gennaio – 31 dicembre 2012, sono state presentate 14 mozioni: 11 da Consiglieri di opposizione; 1 da Consiglieri di maggioranza; 2 insieme da consiglieri di maggioranza e di opposizione.

Delle 14 mozioni:

- 3 sono approvate: le 2 *bipartisan* e 1 presentata da Consiglieri di opposizione;
- 1 ritirata: presentata da Consiglieri di opposizione;
- 10 sono giacenti: 9 presentate da Consiglieri di opposizione e 1 da Consiglieri di maggioranza.



2. GLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO



Il Regolamento Interno del Consiglio regionale ha previsto e disciplinato gli strumenti tradizionali dell'attività ispettiva (in particolare le interrogazioni e le interpellanze) che ciascun Consigliere regionale può svolgere nei confronti della Giunta. Nei paragrafi successivi si analizza tale attività con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2012.

2.1 LE INTERPELLANZE

Nel periodo considerato sono state presentate 13 interpellanze, delle quali 4 urgenti:

- 7 da Consiglieri di opposizione (2 evase, 4 giacenti, 1 ritirata);
- 6 da Consiglieri di maggioranza (3 evase, 3 giacenti).

Risulta un tasso complessivo di evasione delle interpellanze pari al 42% (5 interpellanze evase e 7 giacenti).





2.2 LE INTERROGAZIONI

Nel periodo di riferimento sono state presentate 278 interrogazioni, delle quali 127 con carattere di urgenza, 146 a risposta scritta e 5 “normali”. Nelle tabelle che seguono, le stesse sono suddivise per esito in base al soggetto.

Tabella 2 – Anno 2012. Distribuzione delle interrogazioni sulla base del soggetto presentatore ed esito.

| SOGGETTO PRESENTATORE | presentate | % | svolte/evase | giacenti | % di definizione |
|-----------------------|------------|------|--------------|----------|------------------|
| Opposizione | 177 | 64% | 55 | 122 | 31% |
| Maggioranza | 101 | 36% | 22 | 79 | 22% |
| Totale | 278 | 100% | 77 | 201 | 28% |

I dati in tabella mostrano che: il 64% delle interrogazioni sono presentate dalle opposizioni ed il 36% dalla maggioranza; le interrogazioni presentate sono definite complessivamente solo per il 28%; le interrogazioni presentate dalle opposizioni raggiungono un tasso di definizione (31%) maggiore di quelle presentate dalla maggioranza (22%).






Tabella 3 – Anno 2012. Distribuzione delle interrogazioni urgenti sulla base del soggetto presentatore ed esito.

| SOGGETTO PRESENTATORE | presentate | % | svolte/evase | giacenti | % di definizione |
|-----------------------|------------|------|--------------|----------|------------------|
| Opposizione | 84 | 66% | 29 | 55 | 35% |
| Maggioranza | 43 | 34% | 11 | 32 | 26% |
| Totale | 127 | 100% | 40 | 87 | 31% |





Tabella 4 – Anno 2012. Distribuzione delle interrogazioni a risposta scritta sulla base del soggetto presentatore ed esito.

| SOGGETTO PRESENTATORE | presentate | % | svolte/evase | giacenti | % di definizione |
|-----------------------|------------|------|--------------|----------|------------------|
| Opposizione | 93 | 64% | 26 | 67 | 28% |
| Maggioranza | 53 | 36% | 9 | 44 | 17% |
| Totale | 146 | 100% | 35 | 111 | 24% |



Il mezzo di sindacato ispettivo di gran lunga più praticato dai Consiglieri sulla Giunta è l'interrogazione con 278 atti, pari al 96% del totale degli atti di sindacato ispettivo (278 su 292), mentre le interpellanze, in numero di 13, rappresentano il 4% (13 su 292).

Le tabelle 3 e 4 e i rispettivi grafici mostrano che sia le opposizioni che la maggioranza utilizzano entrambe le tipologie di interrogazioni: “urgente” e “a risposta scritta”, con una prevalenza delle interrogazioni a risposta scritta. Le interrogazioni urgenti sono evase per il 31%, mentre le interrogazioni a risposta scritta per il 24%. Raggiungono un tasso di definizione più alto le interrogazioni delle opposizioni in entrambe le tipologie.

Quanto alle interrogazioni cosiddette normali – quelle che non rivestono carattere di urgenza né con risposta scritta – pari a 5, l'opposizione ne ha presentata 1 e 4 la maggioranza: sono evase solo 2 tra quelle presentate dalla maggioranza e giacenti le altre 3.

PARTE QUARTA
LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

1. I REGOLAMENTI REGIONALI EMANATI NELL'ANNO 2012

L'art. 44, comma 1 dello Statuto della Regione Puglia attribuisce la potestà regolamentare alla Giunta regionale.

Nel corso del 2012 la Giunta regionale ha adottato 38 Regolamenti regionali, riportati, completi degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al paragrafo 1.1.

Al paragrafo 1.2, in analogia con quanto si è fatto per la produzione legislativa, in questo Rapporto e nei Rapporti precedenti, ad ogni singolo regolamento regionale è dedicata una scheda contenente tutti gli elementi identificativi del regolamento: macrosettore e materia dell'intervento regolamentare, potestà regolamentare esercitata (propria della Regione o delegata dallo Stato), dimensioni fisiche, tecnica redazionale, tipologia (attuativi di disposizioni legislative regionali o previsti da norme statali).

1.1 ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Regolamento regionale 31 gennaio 2012, n. 1

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010 e dal Regolamento n. 20 del 29 dicembre 2010”.

(Bur Puglia n. 16 *suppl.* del 2 febbraio 2012)

Regolamento regionale 31 gennaio 2012, n. 2

“Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (*de minimis*) alle PMI e abrogazione dei Regolamenti Regionali n. 24 del 21 novembre 2008 e n. 8 del 27 aprile 2011”.

(Bur Puglia n. 16 *suppl.* del 2 febbraio 2012)

Regolamento regionale 13 febbraio 2012, n. 3

“Modifiche al Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 ‘Modifiche al Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche’ ”.

(Bur Puglia n. 25 del 17 febbraio 2012)

Regolamento regionale 20 febbraio 2012, n. 4

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009”.

(Bur Puglia n. 29 del 24 febbraio 2012)

Regolamento regionale 20 febbraio 2012, n. 5

“Ulteriori modifiche al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia n. 1 del 19 gennaio 2009 come modificato dall'art. 1 del Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009 e del Tit. IX del Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2011”.

(Bur Puglia n. 29 del 24 febbraio 2012)

Regolamento regionale 22 marzo 2012, n. 6

“Regolamento attuativo dell'attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l. r. n. 17/2011”.

(Bur Puglia n. 45 del 28 marzo 2012)

Regolamento regionale 18 aprile 2012, n. 7

“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s. m. i.”

(Bur Puglia n. 58 del 20 aprile 2012)

Regolamento regionale 18 aprile 2012, n. 8

“Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D. lgs. n. 152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21 ottobre 2008, art. 1, comma 1, lettera b).

(Bur Puglia n. 58 del 20 aprile 2012)

Regolamento regionale 29 maggio 2012, n. 9

“Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (*de minimis*) alle PMI associate che intendono insediare unità locali nell’ambito di aree produttive extraurbane”.

(Bur Puglia n. 80 del 4 giugno 2012)

Regolamento regionale 31 maggio 2012, n. 10

“Regolamento delle attività per l’esercizio del diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della L. R. 4 dicembre 2009, n. 31”.

(Bur Puglia n. 80 del 4 giugno 2012)

Regolamento regionale 7 giugno 2012, n. 11

“Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 – Modifica ed integrazione al Regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia”.

(Bur Puglia n. 83 *straord.* del 7 giugno 2012)

Regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 12

“Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia”.

(Bur Puglia n. 86 *suppl.* del 15 giugno 2012)

Regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 13

“Regolamento di disciplina dell’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di revisore unico presso uno dei Consorzi di Bonifica della Puglia”.

(Bur Puglia n. 86 *suppl.* del 15 giugno 2012)

Regolamento regionale 25 giugno 2012, n. 14

“Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca)”.

(Bur Puglia n. 95 del 2 luglio 2012)

Regolamento regionale 6 luglio 2012, n. 15

“Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di ‘ecomuseo di interesse regionale’ di cui alla legge regionale 6 luglio 2011, n. 15 (Istituzione degli ecomusei della Puglia)”.

(Bur Puglia n. 103 del 13 luglio 2012)

Regolamento regionale 24 luglio 2012, n. 16

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 23/2009 ”

(Bur Puglia n. 109 del 24 luglio 2012)

Regolamento regionale 24 luglio 2012, n. 17

“Modifica Regolamento regionale 25 giugno 2012, n. 14 ‘Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca)’ ”

(Bur Puglia n. 109 del 24 luglio 2012)

Regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 18

“Regolamento per la nomina del Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari”
(Bur Puglia n. 123 del 24 agosto 2012)

Regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 19

“Modifica al Regolamento Regionale n. 2 del 31 gennaio 2012, per la concessione degli aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI e abrogazione dei Regolamenti regionali n. 24 del 21 novembre 2008 e n. 8 del 27 aprile 2011”
(Bur Puglia n. 123 del 24 agosto 2012)

Regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 20

“Modifica alla deliberazione di Giunta Regionale 16 febbraio 1996, n. 229 ‘Regolamento sull’organizzazione generale art. 14 L. R. 28-12-1994, n. 36’ ”
(Bur Puglia n. 123 del 24 agosto 2012)

Regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 21

“Regolamento regionale per la concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”
(Bur Puglia n. 123 del 24 agosto 2012)

Regolamento regionale 28 agosto 2012, n. 22

“Modifica e integrazione Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13 ‘Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione’ ”
(Bur Puglia n. 128 del 31 agosto 2012)

Regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23

“Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26”
(Bur Puglia n. 145 del 5 ottobre 2012)

Regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 24

“Linee guida per l’attuazione della Legge regionale n. 21 del 24 luglio 2012, recante – Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”
(Bur Puglia n. 145 del 5 ottobre 2012)

Regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 25

“Regolamento regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione”
(Bur Puglia n. 152 del 22 ottobre 2012)

Regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 26

“Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione”
(Bur Puglia n. 152 del 22 ottobre 2012)

Regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 27

“Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”
(Bur Puglia n. 152 del 22 ottobre 2012)

Regolamento regionale 22 ottobre 2012, n. 28

“Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 156 del 26 ottobre 2012)

Regolamento regionale 30 novembre 2012, n. 29

“Modifiche urgenti, ai sensi dell'art. 44 comma 3 dello Statuto Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7), del Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.”

(Bur Puglia n. 173 *suppl.* del 30 novembre 2012)

Regolamento regionale 18 dicembre 2012, n. 30

“Modifica del Regolamento Regionale n. 22 - Modifica e integrazione regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 13 “Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione”

(Bur Puglia n. 188 *suppl.* del 28 dicembre 2012)

Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 31

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010 e dal Regolamento n. 20 del 29 dicembre 2010 e dal Regolamento n. 1 del 31 gennaio 2012”

(Bur Puglia n. 188 *suppl.* del 28 dicembre 2012)

Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 32

“Modifiche al Regolamento Regionale 13 febbraio 2012, n. 3 “Modifiche al Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche” che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 188 *suppl.* del 28 dicembre 2012)

Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 33

“Regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 “Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della l.r. 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26. Modifica”

(Bur Puglia n. 188 *suppl.* del 28 dicembre 2012)

Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34

“Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”

(Bur Puglia n. 188 *suppl.* del 28 dicembre 2012)

Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 35

“Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5”

(Bur Puglia n. 188 *suppl.* del 28 dicembre 2012)

Regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 36

“Modifica ed integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 189 *suppl.* del 31 dicembre 2012)

Regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 37

“Regolamento Regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale coordinato con le modificazioni di cui alla DGR n. 2912 del 27/12/2012”

(Bur Puglia n. 189 *suppl.* del 31 dicembre 2012)

Regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 38

“Abrogazione Art. 1 del R.R. n. 15/2006 - Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata”

(Bur Puglia n. 189 *suppl.* del 31 dicembre 2012)

2. ANALISI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

Regolamento regionale 31 gennaio 2012, n. 1

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010 e dal Regolamento n. 20 del 29 dicembre 2010”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Sostegno per i settori produttivi |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 1 Numero commi 2 N.ro caratteri 1.765 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1, co. 1; art. 4, co. 1) |

Regolamento regionale 31 gennaio 2012, n. 2

“Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (*de minimis*) alle PMI e abrogazione dei Regolamenti Regionali n. 24 del 21 novembre 2008 e n. 8 del 27 aprile 2011”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Sostegno per i settori produttivi |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 10 Numero commi 34 N.ro caratteri 12.614 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1, co.1; art. 4, co. 1) |

Regolamento regionale 13 febbraio 2012, n. 3

“Modifiche al Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 ‘Modifiche al Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche’ ”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Sostegno per i settori produttivi |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 3 Numero commi 3 N.ro caratteri 1.874 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1, co. 1; art. 4, co 1) |

Regolamento regionale 20 febbraio 2012, n. 4

“Modifiche al Regolamento regionale n. 36 del 30 dicembre 2009”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Sostegno per i settori produttivi |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 11 Numero commi 11 N.ro caratteri 11.789 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1, co. 1; art. 4, co. 1) |

Regolamento regionale 20 febbraio 2012, n. 5

“Ulteriori modifiche al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia n. 1 del 19 gennaio 2009 come modificato dall’art. 1 del Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009 e del Tit. IX del Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2011”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Sostegno per i settori produttivi |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 2 Numero commi 2 N.ro caratteri 17.559 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1, co. 1; art. 4, co. 1) |

Regolamento regionale 22 marzo 2012, n. 6

“Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l. r. n. 17/2011”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Turismo |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 8 Numero commi 24 N.ro caratteri 15.845 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L.R. 17/2011, art. 3, comma 3) |

Regolamento regionale 18 aprile 2012, n. 7

“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s. m. i.”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Servizi sociali |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 2 Numero commi 5 N.ro caratteri 11.086 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 19/2006, art. 64, comma 1) |

Regolamento regionale 18 aprile 2012, n. 8

“Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D. lgs. n. 152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21 ottobre 2008, art. 1, comma 1, lettera b)”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Risorse idriche e difesa del suolo |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 24 Numero commi 107 N.ro caratteri 42.373 ³ |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 27/2008, art. 1, comma 1, lett. b) |

³ Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato: non vi è compreso il numero dei caratteri che compongono i 6 Allegati.

Regolamento regionale 29 maggio 2012, n. 9

“Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (*de minimis*) alle PMI associate che intendono insediare unità locali nell’ambito di aree produttive extraurbane”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Sostegno per i settori produttivi |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 10 Numero commi 35 N.ro caratteri 17.130 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 10/2004, art.1, co.1; art. 4, co. 1) |

Regolamento regionale 31 maggio 2012, n. 10

“Regolamento delle attività per l’esercizio del diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della l. r. 4 dicembre 2009, n. 31”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Istruzione scolastica |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 10 Numero commi 30 N.ro caratteri 7.667 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L.R. 31/2009, artt. 7, 9 e 10, comma 1) |

Regolamento regionale 7 giugno 2012, n. 11

“Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 – Modifica ed integrazione al Regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 6 Numero commi 3 N.ro caratteri 4.084 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | previsto dall’Intesa Stato-Regioni 3 dic. 2009 (art. 6, comma 1) |

Regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 12

“Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Territorio e urbanistica (demanio) |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 32 Numero commi 116 N.ro caratteri 32.561 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 4/2012, art. 10, comma 3) |

Regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 13

“Regolamento di disciplina dell’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di revisore unico presso uno dei Consorzi di Bonifica della Puglia”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Agricoltura e foreste |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 5 Numero commi 15 N.ro caratteri 6.957 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 4/2012, art. 33, comma 1) |

Regolamento regionale 25 giugno 2012, n. 14

“Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca)”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 7 Numero commi 88 N.ro caratteri 26.970 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | previsto dal d. lgs. n. 261/2007 (art. 4, comma 3) |

Regolamento regionale 6 luglio 2012, n. 15

“Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di interesse regionale" di cui alla legge regionale 6 luglio 2011, n. 15 (Istituzione degli ecomusei della Puglia).”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Valorizzazione beni culturali e ambientali |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 11 Numero commi 21 N.ro caratteri 12.750 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 15/2011, art. 2, comma 4) |

Regolamento regionale 24 luglio 2012, n. 16

“Modifica al Regolamento Regionale n. 23/2009”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Sostegno per i settori produttivi |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 645 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 23/2007, art. 8, comma 5) |

Regolamento regionale 24 luglio 2012, n. 17

“Modifica Regolamento regionale 25 giugno 2012 n. 14 ‘Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca)’ ”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 398 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | previsto dal d. lgs. 261/2007 (art. 4, comma 3) |

Regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 18

“Regolamento per la nomina del Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Territorio e urbanistica (edilizia residenziale pubblica) |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 8 Numero commi 19 N.ro caratteri 5.253 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 16/2012, art. 1, comma 3) |

Regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 19

“Modifica al Regolamento Regionale n. 2 del 31 gennaio 2012, per la concessione degli aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI e abrogazione dei Regolamenti regionali n. 24 del 21 novembre 2008 e n. 8 del 27 aprile 2011”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Sostegno per i settori produttivi |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 2 Numero commi 2 N.ro caratteri 511 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1, co. 1; art. 4, co. 1) |

Regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 20

“Modifica alla deliberazione di Giunta Regionale 16 febbraio 1996, n. 229 ‘Regolamento sull’organizzazione generale art. 14 L. R. 28-12-1994, n. 36’ ”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 1 Numero commi 3 N.ro caratteri 1.646 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 36/1994, art. 14, comma 1) |

Regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 21

“Regolamento regionale per la concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Servizi sociali |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 10 Numero commi 21 N.ro caratteri 8.660 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 38/2011, art. 9, comma 2) |

Regolamento regionale 28 agosto 2012, n. 22

“Modifica e integrazione Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13 ‘Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione’ ”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 1.003 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. n. 25/2006, art. 13, comma 8) |

Regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23

“Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Turismo |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 5 Numero commi 9 N.ro caratteri 3.077 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 26/2012, art. 8, comma 1) |

Regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 24

“Linee guida per l’attuazione della Legge regionale n. 21 del 24 luglio 2012, recante – Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Territorio, ambiente e infrastrutture |
| MATERIA: | Protezione natura e ambiente, tutela inquinam.(governo territorio) |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 6 Numero commi 6 N.ro caratteri 8.210 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 21/2012, art. 2, comma 1) |

Regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 25

“Regolamento regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 9 Numero commi 44 N.ro caratteri 16.273 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | previsto dal d. lgs. 502/1992 (art. 3, comma 5, lett. g) |

Regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 26

“Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 9 Numero commi 44 N.ro caratteri 16.903 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | previsto dal d. lgs. 502/1992 (art. 3, comma 5, lett. g) |

Regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 27

“Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 9 Numero commi 47 N.ro caratteri 21.363 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | previsto dal d. lgs. 502/1992 (art. 3, comma 5, lett. g) |

Regolamento regionale 22 ottobre 2012, n. 28⁴

“Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela e sicurezza del lavoro |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 17 Numero commi 47 N.ro caratteri 28.446 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 25/2011, art. 4, comma 1, e art. 5, comma 2) |

Regolamento regionale 30 novembre 2012, n. 29

⁴ Abrogato implicitamente dal Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34.

“Modifiche urgenti, ai sensi dell'art. 44 comma 3 dello Statuto Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7), del Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Ricerca, trasporto e produzione di energia |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 3 Numero commi 3 N.ro caratteri 3.885 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | D. M. Sviluppo econom. 10/09/'10 (art. 1, co 1-All. Parte I-1.2.) |

Regolamento regionale 18 dicembre 2012, n. 30

“Modifica del Regolamento Regionale n. 22 - Modifica e integrazione regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 13 “Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 406 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. n. 25/2006, art. 13, comma 8) |

Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 31

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010 e dal Regolamento n. 20 del 29 dicembre 2010 e dal Regolamento n. 1 del 31 gennaio 2012”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Sostegno per i settori produttivi |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 2 Numero commi 4 N.ro caratteri 2.123 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1, co. 1; art. 4, co. 1) |

Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 32

“Modifiche al Regolamento Regionale 13 febbraio 2012, n. 3 “Modifiche al Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche” che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Sostegno per i settori produttivi |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3, dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 3 Numero commi 4 N.ro caratteri 2.237 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1, co. 1; art. 4, co 1) |

Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 33

“Regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 “Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della l.r. 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26. Modifica”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Sviluppo economico e attività produttive |
| MATERIA: | Turismo |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri 1.016 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 26/2012, art. 8, comma 1) |

Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34

“Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela e sicurezza del lavoro |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE : | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | Numero articoli 17 Numero commi 47 N.ro caratteri 28.327 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 25/2011, art. 4, comma 1, e art. 5, comma 2) |

Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 35

“Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Valorizzazione dei beni culturali e ambientali |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE: | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | N.ro articoli 13 N.ro commi 47 N.ro caratteri 12.659 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 5/2012, art. 2, comma 1) |

Regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 36

“Modifica ed integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE: | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 341 ⁵ |
| TECNICA REDAZIONALE: | Novella |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | previsto dall'Intesa Stato-Regioni 3 dicembre 2009 (art. 6, co. 1) |

Regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 37

“Regolamento Regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale coordinato con le modificazioni di cui alla DGR n. 2912 del 27/12/2012”

| | |
|----------------------------|--|
| MACROSETTORE: | Ordinamento istituzionale |
| MATERIA: | Personale e Amministrazione |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE: | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | N.ro articoli 11 N.ro commi 43 N.ro caratteri 16.307 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 18/2006, art. 7, comma 2) |

Regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 38

“Abrogazione Art. 1 del R.R. n. 15/2006 - Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata”

| | |
|----------------------------|---|
| MACROSETTORE: | Servizi alla persona e alla comunità |
| MATERIA: | Tutela della salute |
| POTESTÀ REGOLAMENTARE: | Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost. |
| ADOZIONE: | Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto |
| DIMENSIONE REGOLAMENTO: | N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 770 |
| TECNICA REDAZIONALE: | Testo nuovo |
| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO: | di attuazione (L. R. 8/2004, art. 3, comma 1, lett. a n. 1) |


⁵ Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato: non include il numero dei caratteri dell'Allegato.

2.1 I REGOLAMENTI REGIONALI PER MACROSETTORE E PER MATERIA

La tabella 1 ed il relativo grafico mostrano in che misura ciascun macrosettore è interessato dall'intervento regolamentare dell'anno 2012, rispettivamente in valori assoluti e percentuali. La tabella mostra inoltre la distribuzione dei regolamenti per materia all'interno del macrosettore in cui sono classificati.


Tabella 1 – Anno 2012. Distribuzione dei regolamenti regionali per macrosettore e materia

| MACROSETTORE | n. regolamenti |
|--|----------------|
| Ordinamento istituzionale | 1 |
| Personale e amministrazione | 1 |
| Sviluppo economico e attività produttive | 15 |
| Sostegno per i settori produttivi | 10 |
| Ricerca, trasporto e produzione di energia | 1 |
| Turismo | 3 |
| Agricoltura e foreste | 1 |
| Territorio, ambiente e infrastrutture | 4 |
| Territorio e urbanistica (demanio); (edilizia residenziale) | 2 |
| Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti | 1 |
| Risorse idriche e difesa del suolo | 1 |
| Servizi alla persona e alla comunità | 18 |
| Tutela della salute | 11 |
| Servizi sociali | 2 |
| Istruzione scolastica | 1 |
| Tutela e sicurezza del lavoro | 2 |
| Valorizzazione beni culturali e ambientali | 2 |
| Finanza regionale | 0 |
| Totale | 38 |



Si rileva che i regolamenti prodotti nel 2012 interessano i macrosettori in misura diseguale: sono preponderanti i regolamenti dei macrosettori *Servizi alla persona e alla comunità* (18, pari al 47%) e *Sviluppo economico e attività produttive* (15, pari al 39%), che insieme rappresentano l'86% della produzione regolamentare. Quanto alle materie, la normativa regolamentare è di gran lunga prevalente nella "Tutela della salute" (11 regolamenti) e nel "Sostegno per i settori produttivi" (10 regolamenti).

Nel grafico che segue si dà conto di un altro dato: su 38 regolamenti emanati, 17, pari al 45%, costituiscono interventi di manutenzione normativa (corrispondenti ai regolamenti redatti secondo la tecnica della “novella”, indicata negli specchietti riassuntivi relativi a ciascun regolamento).



2.2 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

Nella successiva tabella 2 sono riportate le dimensioni fisiche della produzione regolamentare in numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri di cui si compongono i 38 regolamenti prodotti nel 2012.

Tabella 2 – Anno 2012. Dimensioni della produzione regolamentare in numero totale e medio di articoli, commi e caratteri

| | |
|-------------------------|---------|
| Numero regolamenti | 38 |
| Numero totale articoli | 274 |
| Numero totale commi | 894 |
| Numero totale caratteri | 403.483 |
| Numero medio articoli | 7 |
| Numero medio commi | 24 |
| Numero medio caratteri | 10.618 |

I dati in tabella evidenziano una **riduzione media delle dimensioni fisiche** della produzione regolamentare del 2012 rispetto all'anno passato.


2.3 I REGOLAMENTI REGIONALI PER FONTE LEGISLATIVA

I regolamenti emanati nel 2012, riguardando materie di legislazione “concorrente” o “residuale”, sono tutti adottati nell’esercizio della potestà propria regionale (art. 117, sesto comma, secondo periodo, Cost.): non vi sono regolamenti “delegati” adottati per delega in materie di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117 sesto comma, primo periodo, Cost.).

Nella tabella e nel grafico che seguono, i regolamenti regionali sono suddivisi tra regolamenti attuativi di leggi regionali e regolamenti previsti da atti/leggi statali.


Tabella 3 – Anno 2012. Regolamenti per fonte legislativa

| TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO | NUMERO REGOLAMENTI | % |
|--------------------------------|--------------------|------|
| ATTUATIVI DI LEGGI REGIONALI | 30 | 79% |
| PREVISTI DA ATTI/LEGGI STATALI | 8 | 21% |
| Totale | 38 | 100% |



I regolamenti attuativi di disposizioni legislative regionali sono 30, pari al 79%, mentre i regolamenti previsti da norme statali sono 8 e rappresentano il 21% della produzione regolamentare del 2012.

Infine si evidenzia che su 38 regolamenti emanati nel 2012, **35 sono stati adottati con “dichiarazione d’urgenza” (92%)** ai sensi dell’art. 44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, per i quali l’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia (obbligatorio, non vincolante) avviene dopo la pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale..




3. LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER ANNO (1972/2012)

Il prospetto e il grafico mostrano l'andamento della produzione regolamentare con una tendenza in aumento pressoché costante dagli anni successivi al 2000 dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e l'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anno | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
| Regolamenti | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Anno | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Regolamenti | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Anno | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Regolamenti | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 10 | 17 | 14 | 27 | 21 | 28 |
| Anno | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | | | |
| Regolamenti | 28 | 36 | 24 | 27 | 38 | | | | | | | |

Totale 353

Andamento della produzione regolamentare dal 1972 al 2012



PARTE QUINTA
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

1. LE LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO


Delle 46 leggi promulgate nel 2012, 7 leggi sono state impugnate dal Governo centrale. Per una di esse vi è stata rinuncia all'impugnativa.

E' stata impugnata anche la deliberazione consiliare di modifica statutaria n. 86 dell'11 maggio 2012, approvata in seconda lettura ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana.

Dal seguente quadro riepilogativo emerge che i ricorsi relativi a 6 leggi ed una deliberazione del Consiglio impugnate dal Governo non risultano definiti dalla Corte Costituzionale, mentre in relazione alla l.r. 13/2012, il Governo ha rinunciato all'impugnazione.

| ESTREMI LEGGE | TITOLO | RICORRENTE | RICORSO | ESITO |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| deliberazione Consiglio Regionale n. 86/2012 | Modifica e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia): seconda lettura (articolo 123 della Costituzione della Repubblica Italiana) | Presidente Consiglio dei Ministri | n. 99 del 26 giugno 2012 | Pendente |
| 11/2012 | Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale. | Presidente Consiglio dei Ministri | n. 105 del 17 luglio 2012 | Pendente |
| 13/2012 | Norme per la disciplina delle attività turistiche | Presidente Consiglio dei Ministri | n. 107 del 30 luglio 2012 – | Rinuncia all'impugnativa |
| 18/2012 | Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. | Presidente Consiglio dei Ministri | n. 117 del 31 agosto 2012 | Pendente |
| 24/2012 | Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali. | Presidente Consiglio dei Ministri | n. 175 del 29 ottobre 2012 | Pendente |
| 25/2012 | Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. | Presidente Consiglio dei Ministri | n. 181 del 30 novembre 2012 | Pendente |
| 43/2012 | Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità. | Presidente Consiglio dei Ministri | n. 21 del 18 febbraio 2013 | Pendente |
| 45/2012 | Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia | Presidente Consiglio dei Ministri | n. 40 del 7 marzo 2013 | Pendente |

Dal grafico che segue e comprendendo anche la deliberazione del Consiglio regionale, si evince che il 15% delle leggi regionali approvate nel corso del 2012 sono state impugnate dal Governo.



2. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IMPUGNAZIONE

Si riportano qui di seguito i testi delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di impugnazione.

Delibera C.d.M. del: 15- 06-2012

Deliberazione legislativa statutaria del Consiglio Regione Puglia n. 86 del 11-05-2012 "Legge regionale 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia): seconda lettura (articolo 123 della Costituzione della Repubblica Italiana)

Settore: Politiche ordinamentali e statuti

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 99 del 26 giugno 2012 - pendente

Motivi dell'impugnativa: Con la legge in esame, composta di un unico articolo, recante: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto della Regione Puglia) - approvata dal Consiglio regionale in prima lettura in data 24 gennaio 2012 e confermata in seconda lettura in data 11 maggio 2012 - la regione apporta delle modifiche ed integrazioni sulla composizione del Consiglio e della Giunta regionale. La legge regionale è censurabile per la seguente motivazione: - L'articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 24, comma 1, dello Statuto riduce il numero dei consiglieri regionali eletti da "settanta" a "sessanta". Tale modifica, pur prevedendo una riduzione sostanziale del numero dei componenti del Consiglio regionale, non è conforme al disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di

abitanti. Considerato che la Regione Puglia, in base alle rilevazioni statistiche (fonte: sito www.comuni-italiani.it) risulta avere 4.091.259 abitanti, la previsione di un numero massimo di 60 consiglieri regionali contrasta con la citata norma statale e con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le Regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. A nulla varrebbe, in senso contrario, sostenere la riserva di potestà organizzativa in favore di ciascuna regione: i limiti dell'autonomia organizzativa, infatti, non possono essere dilatati fino al punto della non osservanza delle norme statali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Si ritiene, pertanto di promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del: 05-07-2012

Legge regionale Puglia n. 11 del 15-05-2012 “Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale”

Settore: Politiche socio sanitarie e culturali

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 105 del 17 luglio 2012 – pendente

Motivi dell'impugnativa: La legge della Regione Puglia n. 11 del 15.05.2012, recante "Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale", presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 1, comma 2, E' opportuno premettere che la Regione Puglia, a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2008, è stata dichiarata inadempiente dal Tavolo politico istituito a seguito dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e conseguentemente alla Regione non è stato consentito l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato per quegli stessi anni. Alla Regione è stata tuttavia data la possibilità di recuperare le suddette somme (pari a circa 500 milioni di euro) con l'invio di una proposta di Piano di rientro, da sottoscrivere con Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 49). Tale legge infatti prevede la possibilità per le Regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 di recuperare la quota premiale con la sottoscrizione di un Accordo su un Piano di rientro dai disavanzi sanitari. La Regione Puglia ha pertanto stipulato il 29 novembre 2010, nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, del d. l. n. 125 del 2010, convertito in l. n. 163 del 2010, l'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario ("Piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011") che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Detto Accordo con l'allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato successivamente approvato dalla regione Puglia con la l. r. n. 2 del 2011. Ciò premesso, l'art. 1, comma 2, della legge in esame, prevedendo con formulazione generica e poco chiara, che gli enti del SSR, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, "si avvalgono a tempo determinato" del personale della dirigenza sanitaria (medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) selezionato in base all'esito delle procedure indicate dall'art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007, articolo dichiarato incostituzionale dalla Consulta (con la sentenza n. 42 del 2011), esula dalle

competenze regionali per i seguenti motivi: - la disposizione regionale in esame prevede che, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 2/2011 (concernente "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012"), gli enti del SSR, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, sono autorizzati, al fine di assicurare i livelli essenziali di tutela assistenziale, ad avvalersi a tempo determinato del personale selezionato all'esito delle procedure di cui all'art. 3, comma 40, della LR n. 40/2007 "senza oneri aggiuntivi sul livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell'esercizio 2011". In via preliminare si segnala che, proprio in attuazione del predetto Piano di rientro sanitario ed ai sensi dell'art. 2 della LR n. 12/2010, per il triennio 2010-2012, opera, nell'ambito del servizio sanitario della regione Puglia, il blocco del turnover, nonché la previsione, per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro flessibile, recata dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, secondo la quale le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Quanto sopra fermo restando il vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009, secondo il quale gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. Ciò posto, la norma regionale in esame contrasta con le norme e i principi di coordinamento della finanza pubblica sopra indicati. Infatti, la clausola di invarianza finanziaria in essa contenuta, sopra riportata testualmente, non offre idonee garanzie circa il rispetto dei predetti vincoli in quanto fa riferimento solo alla spesa relativa alla specifica voce di costo, peraltro solo in termini di invarianza e non di riduzione della stessa. Pertanto la norma è suscettibile di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal medesimo Piano e, quindi, di porsi in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009 che si configurano quali norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 91 del 2011 e n. 100 e n. 141 del 2010, ha ripetutamente affermato che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n.163 del 2011 e n. 52 del 2010). Su queste premesse, la Consulta ha anche più volte ribadito che la norma di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 163 del 2011; n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma, infatti, sempre secondo la Corte, ha reso vincolanti ? al pari dell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 ? per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato; - inoltre la disposizione regionale in esame, specificando che il personale del quale si avvale il Servizio sanitario regionale è selezionato in base all'esito delle procedure di cui dall'art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007, richiama una disposizione dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la citata sentenza n. 42 del 2011 e quindi una disposizione non più vigente nell'ordinamento giuridico. Ciò determina una situazione di incertezza giuridica

in violazione del principio di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Per i motivi esposti la disposizione regionale indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del: 20-07-2012

Legge regionale Puglia n. 13 del 25-05-2012 "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province"

Settore: Politiche infrastrutturali

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 107 del 30 luglio 2012 – rinuncia all'impugnativa

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale, che detta norme per la disciplina delle attività professionali turistiche nella Regione Puglia, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alle seguenti disposizioni: 1) La norma contenuta nell'articolo 2, comma 3, prevede "Le attività professionali, (...) sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell'ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare, attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori turistico ricettivi, dei trasporti e della ristorazione, nonché del commercio, dell'artigianato e dei servizi". La norma vietando agli esercenti le professioni turistiche lo svolgimento di attività estranee a quelle tipiche del loro profilo professionale, presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, considerato che la previsione di esclusività dell'attività, da ritenersi applicabile, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini dell'Unione europea, rappresenta un'indebita restrizione alla libera circolazione dei servizi, di cui all'articolo 56 del TFUE, che è ammessa solo se giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. L'articolo 25 della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi) stabilisce, infatti, che gli Stati non possono assoggettare i prestatori di servizi a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività, tranne se trattasi di professioni regolamentate o di prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici e, nel caso di professioni regolamentate, solo se il requisito sia giustificato per garantire il rispetto di norme deontologiche. L'art. 2, comma 3 della legge in esame contrasta, pertanto, con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione che impone, anche al legislatore regionale, il rispetto dei vincoli comunitari. La medesima norma risulta altresì discorsiva della concorrenza tra gli operatori, riducendo le possibilità dell'offerta dei servizi per gli esercenti le professioni turistiche che operano nell'ambito della Regione Puglia rispetto alle guide e agli accompagnatori che operano in mercati liberi. La disposizione, pertanto, restringe in maniera ingiustificata la portata del principio di libertà dell'iniziativa economica, di cui all'articolo 41 della Costituzione e determinare la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza dello Stato la tutela della concorrenza. 2) La norma contenuta nell'articolo dell'articolo 3, comma 2, stabilisce che " l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio della professione nell'ambito territoriale della regione Puglia ". Tale previsione viola il principio di libera prestazione dei servizi e non è in linea con l'articolo 10, comma 4, della direttiva 2006/123/CE, recepito dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 59/2010, in base al quale un'autorizzazione deve consentire al prestatore di esercitare l'attività su tutto il territorio nazionale, a meno che sussista un motivo imperativo di interesse generale per limitarne l'ambito territoriale. La norma pone un problema di discriminazione al contrario per i cittadini italiani, considerato che, invece, per i cittadini dell'Unione europea, si prevede, all'articolo 6 della

legge regionale, che essi possono operare in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di autorizzazione alcuna o di abilitazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 206/2007, di recepimento della direttiva 36/2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La disposizione regionale, dunque, si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli comunitari, e, restringendo altresì la libertà d'impresa e di concorrenza dei servizi nell'ambito del settore turistico, viola i principi di tutela della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

RINUNCIA TOTALE IMPUGNATIVA

Motivi di rinuncia all'impugnativa

Il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, ha impugnato la legge regionale in oggetto, che detta norme per la disciplina delle attività professionali turistiche rilevando che essa presentasse aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, in materia di esclusività delle professioni turistiche e dell'art. 3, comma 2, in materia di abilitazione alla professione da esercitarsi nell'ambito territoriale della Regione apparse in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e del mercato di cui all'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

Il citato art. 3, comma 2, infatti, prevedeva «3. Le attività professionali, come individuate al comma 2 sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell'ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. La disposizione regionale, vietando agli esercenti le professioni turistiche lo svolgimento di attività estranee a quelle tipiche del loro profilo professionale, presentava profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, considerato che la previsione di esclusività dell'attività, da ritenersi applicabile, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini dell'Unione europea, rappresenta un'indebita restrizione alla libera circolazione dei servizi, di cui all'articolo 56 del TFUE

Del pari, l'art. 3, comma 2, stabiliva che " l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio della professione nell'ambito territoriale della regione Puglia ". Tale previsione viola il principio di libera prestazione dei servizi e non è in linea con l'articolo 10, comma 4, della direttiva 2006/123/CE, recepito dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 59/2010, in base al quale un'autorizzazione deve consentire al prestatore di esercitare l'attività su tutto il territorio nazionale, a meno che sussista un motivo imperativo di interesse generale per limitarne l'ambito territoriale.

Successivamente, la Regione Puglia con legge regione Puglia 25/09/2012, n. 26, recante: "Norme urgenti in materia turistica.", al fine di aderire ai rilievi di incostituzionalità deliberati dal Consiglio dei Ministri, ha abrogato il citato comma 2, dell'art. 3 e ha sostituito il citato comma 3, dell'art. 2., eliminando l'esclusività dell'abilitazione alla professione che consentiva l'esercizio della professione solo nella regione Puglia.

Si ritiene quindi, su conforme parere del competente Ministro per gli affari per gli affari europei, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all'impugnativa.

Delibera C.d.M. del: 10-08-2012

Legge regionale Puglia n. 18 del 10-08-2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012"

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 117 del 31 agosto 2012 – pendente

Motivi dell'impugnativa: La legge della regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18, recante "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012", presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 5, comma 3. E' opportuno premettere che la Regione Puglia, a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2008, è stata dichiarata inadempiente dal Tavolo politico istituito a seguito dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e conseguentemente alla Regione non è stato consentito l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato per quegli stessi anni. Alla Regione è stata tuttavia data la possibilità di recuperare le suddette somme (pari a circa 500 milioni di euro) con l'invio di una proposta di Piano di rientro, da sottoscrivere con Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 49). Tale legge infatti prevede la possibilità per le Regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 di recuperare la quota premiale con la sottoscrizione di un Accordo su un Piano di rientro dai disavanzi sanitari. La Regione Puglia ha pertanto stipulato il 29 novembre 2010, nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, del d. l. n. 125 del 2010, convertito in l. n. 163 del 2010, l'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario ("Piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011") che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Detto Accordo con l'allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato successivamente approvato dalla regione Puglia con la l. r. n. 2 del 2011. Entrando nel dettaglio della norma, si rileva che l'art. 1 (Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e di tutela assistenziale), comma 2 della legge 11/2012 prevede che gli enti del SSR, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, si avvalgono a tempo determinato del personale della dirigenza sanitaria selezionato all'esito delle procedure previste dall'art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007 (articolo dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 42 del 2011). La legge in esame aggiunge al predetto art. 1, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater con i quali viene, rispettivamente, disposto che: - per l'anno 2012 i limiti di cui all'art. 9, comma 28, del dl 78/2010 sono determinati su base aggregata regionale con riferimento alla spesa sostenuta nel 2009; - gli Enti del SSR provvedono a comunicare i dati relativi alla spesa storica del 2009 e a quella determinata da convenzioni o contratti già perfezionati nel 2012 per le medesime tipologie contrattuali; - la Giunta quantifica la spesa regionale consentita nel 2012, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni e provvede all'assegnazione delle quote della spesa residua consentita nel 2012 (al netto di quella già sostenuta), al fine esclusivo di consentire agli Enti ed Aziende del SSR di attuare quanto disposto dal comma 2 del citato art. 1 della l.r. 11/2012 (assunzioni a tempo determinato). Il successivo comma 3 della legge in esame dispone che "All'esito di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 1 della l.r. n. 11/2012, come aggiunti dal comma 1 del presente articolo, fermi restando i vincoli di contabilità pubblica e il rispetto dei limiti finanziari invalicabili e assegnati dalla Giunta regionale agli Enti ed Aziende del SSR di cui alla lettera b) del predetto comma 2-quater, non sono assoggettate alla preventiva autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo (ovvero della Giunta regionale), le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 2 dell'art. 1

della l.r. n. 11/2012" Si rappresenta che il citato art. 1, comma 2 della l.r. 11/2012 è stato già oggetto di impugnativa, deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 luglio 2012, per contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e conseguente violazione dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione. In particolare tale disposizione è stata impugnata in quanto, tra gli altri motivi, contrasta con il Piano di rientro della regione Puglia, di cui all'Accordo del 29 novembre 2010, che prevede il blocco totale del turnover del personale degli enti del Servizio sanitario regionale nel triennio 2010-2012 (si veda paragrafo B3 del capitolo 1.5 del Piano). La medesima regione Puglia ha dato attuazione al suddetto impegno approvando la legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 (recante "Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti"), che all'articolo 2, rubricato "blocco turn-over", dispone quanto segue: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è fatto divieto ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge". Ponendosi in contrasto col Piano di rientro e con le successive misure legislative di attuazione, dunque, l'art. 1, comma 2 della l.r. n. 11/2012 è stato ritenuto lesivo dell'art. 2, commi 80 e 95 della legge n. 191/2009, secondo cui "gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro". Inoltre, il medesimo art. 1, comma 2 della l.r. n. 11/2012 è stato ritenuto contrastante anche in funzione del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009, secondo il quale gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. Tanto premesso, anche per l'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 18/2012 si ribadiscono i medesimi motivi di censura sollevati con riguardo all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2012 in quanto, nel ribadire la possibilità per la regione di stipulare i suddetti contratti (peraltro senza necessità di autorizzazione della Giunta regionale) pregiudica il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal Piano di rientro ponendosi in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009 e, conseguentemente, con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato i principi in materia di coordinamento di finanza pubblica. Al riguardo la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 91 del 2011 e n. 100 e n. 141 del 2010, ha ripetutamente affermato che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n.163 del 2011 e n. 52 del 2010). Su queste premesse, la Consulta ha anche più volte ribadito che la norma di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 163 del 2011; n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma, infatti, sempre secondo la Corte, ha reso vincolanti ? al pari dell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 ? per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari

dello Stato. Per i motivi esposti la disposizione regionale indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del: 16-10-2012

Legge regionale Puglia n. 24 del 20-08-2012 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"

Settore: Politiche infrastrutturali

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 175 del 29 ottobre 2012 – pendente

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale n. 24 del 2012, recante «Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali» presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento a quanto previsto dagli articoli 4, 7, 12 e 20 in materia di sviluppo della concorrenza nel mercato. L'articolo 7, prevede l'istituzione di un'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici di rilevanza economica che, ai sensi degli artt. 4, 12 e 20 ha il compito di verificare, per ciascun settore e per ciascun ATO, la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato. Tali disposizioni, nella misura in cui attribuiscono ad una specifica Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, compiti e funzioni in materia di promozione e tutela della concorrenza, presentano profili di incostituzionalità, in quanto invadono la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di promozione e tutela della concorrenza. Va osservato, al riguardo, che la Corte Costituzionale con sentenze nn. 325/2010, 14/2004 e 272/2004, sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di servizi pubblici locali, ha evidenziato che: "la tutela della concorrenza non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quella accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali. In altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato". Dunque, secondo la Corte, sia la "promozione" della concorrenza quanto la protezione dell'assetto concorrenziale del mercato interno rientrano nella più generale materia-funzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, "la quale non ha un'estensione rigorosamente circoscritta e determinata." Le succitate norme regionali dunque, alla luce di quanto sopra esposto, violano la potestà legislativa dello Stato in relazione all'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del 16-11-2012

Legge regionale Puglia n. 25 del 24-09-2012 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"

Settore: Politiche infrastrutturali

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 181 del 30 novembre 2012 - pendente

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale che detta norme per la regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è censurabile, per i motivi di seguito specificati, relativamente a numerose disposizioni. In particolare : 1) la norma contenuta nell'articolo 5, comma 15 , stabilisce che l'Autorizzazione Unica possa prevedere misure compensative in favore dei Comuni interessati, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida statali, e che dette misure siano stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. La previsione contrasta con il paragrafo 14.15., D.M. 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", secondo cui "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida.". Al riguardo, si segnala che le predette Linee guida sono state emanate in esecuzione dell'art. 12, comma 10, del citato decreto legislativo n. 387 del 2003. Tale articolo enuncia, come riconosciuto pacificamente dalla Corte costituzionale, i principi fondamentali in materia di fonti rinnovabili (Corte cost., 13/11/2006, n. 364). La norma regionale, dunque, nella misura in cui rinvia la definizione delle misure compensative ai provvedimenti conclusivi di tali procedure, esclude la partecipazione dei Comuni alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità, pregiudicando, di fatto, le prerogative proprie delle Amministrazioni locali. La disposizione statale contenuta nelle citate Linee guida ha lo scopo, infatti, di assicurare, tra l'altro, che la misura compensativa (che riveste carattere ambientale e territoriale, non meramente patrimoniale), sia determinata con la partecipazione dei Comuni interessati, che, quali enti esponenziali degli interessi della comunità locale nel cui territorio l'impianto produce gli effetti negativi, rappresentano le amministrazioni deputate alla tutela del territorio. La norma regionale eccede pertanto dalla competenza della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, e ciò per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2) la norma contenuta nel medesimo articolo 5, comma 18, stabilisce che "la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione da parte del proponente, di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità; [?]". La disposizione così formulata contrasta con la previsione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003, secondo cui "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione." La norma statale, quindi, pone

l'inderogabile obbligo di procedere alla convocazione della Conferenza dei servizi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, non subordinando la convocazione di detta Conferenza ad alcuna circostanza. La previsione regionale, inoltre, contrasta anche con le Linee guida nazionali, che alla lettera j), del paragrafo 13, parte III, prevedono che l'istante presenti all'atto dell'avvio dei lavori "una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale", mentre la disposizione regionale fa riferimento genericamente ad "un piano economico finanziario" senza alcun richiamo alla finalità propria dello strumento fideiussorio che è quella di garantire l'esecuzione degli interventi di dismissione a fine vita dell'impianto. La norma regionale eccede quindi dalla competenza della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, e ciò per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La disciplina in esame è altresì e suscettibile di incidere sull'assetto del mercato laddove subordina la convocazione della Conferenza dei servizi alla produzione da parte del proponente di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario, essa pregiudica il libero accesso al mercato dell'energia creando, tra l'altro, una situazione di artificiosa alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese (e tra i diversi modi di produzione dell'energia). Essa risulta pertanto invasiva dell'ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza", di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione. 3) La norma contenuta nell'articolo 6, comma 1, lettera f), include, tra le attività da assoggettare a PAS, procedure amministrative semplificate, gli "f) impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe;". A tal proposito occorre considerare che, seppure il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'articolo 6 disciplina la procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, stabilisce, al comma 9, che: "9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. ... ecc.", bisogna tuttavia ricordare la previsione contenuta nel D.lgs. n. 152/06, che, all'Allegato IV, punto 2 "Industria energetica ed estrattiva", prevede, con la lettera m), tra le opere soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, gli "m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;" E' di conseguenza indubbio che la disciplina nazionale vigente prevede di sottoporre all'autorizzazione ambientale di cui all'art. 20 (verifica di assoggettabilità) del d. lgs. n. 152/06 tutti gli "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW", tra i quali rientrano, quindi, anche quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale in esame. Pertanto, le disposizioni regionali in questione, nel prevedere genericamente di sottoporre a procedure semplificate tutti gli impianti fino a 1 Mw e quindi anche gli interventi con potenza installata superiore a 100 kW , per i quali deve invece , come stabilito dall'art. 5 del citato d.lgs. 28/2011, procedersi alla più gravosa autorizzazione unica , si pongono in contrasto con le citate disposizioni di principio statali, in violazione quindi, sia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'Ambiente, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione, che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione, per contrasto con norme di principio in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; 4) Le previsioni contenute nell' articolo 6, commi 3 e 6, stabiliscono, rispettivamente : "3. Sono altresì soggetti a procedure semplificate gli interventi per i quali leggi nazionali prevedono quale titolo autorizzativo la comunicazione o ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque

denominata". "6. "Il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla comunicazione o qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto." Tali previsioni, alquanto generiche nella formulazione, contrastano con le previsioni di cui all'articolo 28, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che individua in maniera tassativa i titoli abilitativi in materia di impianti alimentati a fonti rinnovabili. Infatti, il legislatore nazionale ha individuato tre distinti titoli abilitativi che costituiscono un numerus clausus e, pertanto, il richiamo ad "ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata", eccede la competenza della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, e ciò per contrasto con la normativa statale di principio dettata dal citato decreto legislativo n. 28/2011. Analogamente la previsione di cui al comma ribadisce la possibilità che sussistano procedure semplificate e, conseguentemente, titoli abilitativi diversi ed ulteriori a quelli stabiliti dal legislatore nazionale, determinando pertanto la medesima illegittimità. 5) La norma di cui all'articolo 7, comma 5, prevede che "Le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo). Le procedure della L.R. 25/2008 si applicano altresì per l'autorizzazione delle soluzioni di connessione a rapida installazione rilasciate dai gestori di rete in attesa che vengano completate le opere necessarie alla concessione definitiva" Tale previsione risulta in contrasto con l'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003, il quale dispone che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico." La disposizione regionale, nell'escludere le"[?] variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali [?]", che costituiscono opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, dal procedimento unico, per ricondurle nella procedura di cui alla legge regionale 25/2008, viola il principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" espresso dalla descritta norma statale. Infatti, detta disposizione nazionale è informata ai principi della semplificazione amministrativa e della celerità, al fine garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione con modalità certe ed entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 383 e n. 336 del 2005 e 364 del 2006). Pertanto la disposizione così formulata viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e ciò per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili, dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 6) Analoghi profili di incostituzionalità presenta lo stesso articolo 7, il comma 6, il quale prevede che "Le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'articolo 6. Sono altresì soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'articolo 6 le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate perfezionate, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008) e dell'articolo 3 (Denuncie di inizio attività) della L.R. n. 31/2008, anteriormente alla pubblicazione

della sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119.". La predetta disposizione è illegittima nella misura in cui prevede una disciplina per le modifiche non sostanziali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non conforme a quella disposta dal Legislatore nazionale con la previsione di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 28/2011. Infatti, come sopra illustrato, gli atti abilitativi, anche se relativi alle modifiche, sono tipici e sono individuati dalla legge statale. In particolare, contrariamente a quanto dispone la legge statale, la disposizione regionale non precisa che le varianti, per gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito della procedura abilitativa semplificata (di cui all'art 6, D.Lgs. 28/2011), non devono comportare variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Mentre, per quanto riguarda le varianti relative agli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas, la disposizione regionale non prevede che le stesse varianti non possano avere ad oggetto il combustibile o la potenza termica installata. In tal caso, infatti, per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas, sussiste la modifica sostanziale anche nell'ipotesi in cui varia, anche in riduzione, il combustibile utilizzato. Anche in questo caso quindi si rileva la violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e ciò per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili, dettata dal decreto legislativo n. 28/2011. 7) la norma contenuta nell'art. 13, dispone che la Regione promuova la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio o smaltimento degli impianti in dismissione. La costituzione di un organismo della specie suddetta, anche se in forma consorziale (e specie nella misura in cui possa ricevere, come potenzialmente non escluso dalla nonna, contributi regionali), si pone in contrasto con l'art. 9, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. La norma regionale si pone dunque in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione con riferimento al coordinamento della finanza pubblica. 8) la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, prevede l'istituzione presso la Regione Puglia di un archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER), di quelle che hanno formulato istanza di autorizzazione unica (AU), o depositato dichiarazioni per interventi soggetti a procedure amministrative semplificate (PAS). L'istituzione del suddetto archivio è suscettibile di comportare oneri, la cui presenza non è esclusa da apposita clausola di invarianza finanziaria ovvero adeguatamente coperta con la norma di copertura finanziaria di cui all'art.18 della legge in commento, ponendosi così in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. 9) L'articolo 18, comma 2, laddove precisa che "[?] La determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie, con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di AU, avviene con provvedimento di Giunta regionale". La previsione regionale, rinviando alla Giunta regionale la determinazione degli oneri e delle garanzie per gli impianti oggetto di autorizzazione unica, costituisce un'elusione del principio costituzionale contenuto nell'articolo 23 della Costituzione, secondo cui "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge", volto a garantire i privati da una illimitata discrezionalità degli organi amministrativi. La medesima disposizione regionale, inoltre, non fa riferimento alcuno ai criteri contenuti nelle Linee guida statali (D.M. 10 settembre 2010), per la determinazione degli oneri in questione, in particolare con quanto previsto dal paragrafo 9 "Oneri istruttori", della parte I, secondo cui "Le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 62 del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14; detti oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 non possono configurarsi come misure compensative. Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi

in misura comunque non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento." Considerato che le predette Linee guida sono state emanate in esecuzione dell'art. 12, comma 10, del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, come affermato dalla Corte costituzionale, esse costituiscono principi fondamentali in materia di fonti rinnovabili (Corte cost., 13/11/2006, n. 364), vincolanti per le regioni. La previsione regionale quindi risulta violare l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e ciò per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili, dettata dal decreto legislativo n. 387/2003. Per questi motivi le norme regionali sopra specificate devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del 08-02-2013

Legge regionale Puglia n. 43 del 13/12/2012 "Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità.

Settore: Politiche infrastrutturali

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 21 del 18 febbraio 2013 - pendente

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale in esame, che detta norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità, presenta il seguente profilo di illegittimità costituzionale così come si evince dal combinato disposto delle due norme sottoindicate: -L'articolo 4, comma 5, accorda una preferenza, negli affidamenti dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, "ai soggetti che prevedono l'utilizzo di prodotti da filiera corta, prodotti a chilometro zero, prodotti di qualità in misura non inferiore al 35 per cento in valore rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua". -L'articolo 3 della medesima legge reca, tra le altre, la definizione dei "prodotti agroalimentari a chilometro zero", individuati come quelli "per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata e comunque i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale". L'esame delle sopra abbinata disposizioni, evidenzia che la preferenza nell'aggiudicazione degli appalti di ristorazione collettiva è accordata non solo con riferimento ai prodotti che, in virtù del loro trasporto, assicurano un minore impatto ambientale, ma anche ai prodotti "trasportati all'interno del territorio regionale" e, dunque, a prescindere dal loro impatto sull'ambiente. La finalità della legge regionale sembra quella di promuovere i prodotti pugliesi e non tutti i prodotti a chilometri zero, i quali potrebbero anche non essere pugliesi. Ciò che dovrebbe caratterizzare i prodotti a chilometro zero, infatti, è esclusivamente la limitata distanza tra il luogo di produzione ed il luogo di consumo, che comporta minore percorrenza di chilometri per il loro trasporto e, dunque, minori incidenze negative sull'ambiente. Tali circostanze, tuttavia, potrebbero realizzarsi anche per prodotti provenienti da regioni limitrofe. Nel libro verde sulla determinazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici del 27 gennaio 2011, si afferma, a proposito di "come acquistare" per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, che la previsione, da parte delle amministrazioni appaltanti, del necessario acquisto di prodotti in loco può essere giustificato solo in casi del tutto eccezionali "in cui esigenze legittime e obiettive che non sono associate a considerazioni di natura puramente economica possono essere soddisfatte soltanto dai prodotti di una certa regione" e comunque non comportino discriminazioni ingiustificate dirette o indirette tra i fornitori (punto 4.1). Se, dunque, la motivazione ambientale potrebbe giustificare una preferenza, certamente non è giustificata la priorità fondata esclusivamente sull'origine regionale dei beni, in quanto essa, da sola, non garantisce che i prodotti siano "a chilometri zero". Il riferimento, contenuto nella legge in esame, al livello di produzione di anidride carbonica (al massimo 25 chilogrammi per tonnellata) durante il trasporto è un elemento idoneo ad identificare

i prodotti a chilometro zero e potrebbe, dunque, giustificare la preferenza; la circostanza, invece, che il prodotto sia trasportato solo all'interno della regione Puglia non garantisce un consumo di CO2 inferiore al limite prima fissato; in sostanza, il prodotto pugliese potrebbe essere considerato "a chilometri zero" soltanto se rispettoso del predetto limite di CO2. Le menzionate previsioni della legge regionale in esame, che finiscono per privilegiare i prodotti pugliesi solo in base alla loro provenienza territoriale, risultano discriminatorie, in quanto avvantaggiano le aziende agricole del luogo, dalle quali i gestori dei servizi di ristorazione collettiva si riforniranno preferibilmente, al fine di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto; ciò a discapito delle altre aziende. E' dunque evidente il contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea sotto il profilo della restrizione alla libera circolazione delle merci e dell'ostacolo agli scambi intracomunitari, in violazione delle norme del TFUE (articoli da 34 a 36), nonché sotto il profilo della restrizione della concorrenza. Per tali ragioni è quindi censurabile la norma contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale, nella parte in cui prevede, nell'ambito della definizione di prodotti agroalimentari a chilometro zero, i prodotti "comunque? trasportati all'interno del territorio regionale" per violazione dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione, nonché, considerato che la misura potrebbe ostacolare anche la libera circolazione delle merci tra le Regioni, dell'articolo 120, comma 1 della Costituzione. La norma regionale deve dunque essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del 26-2-2013

Legge regionale Puglia n. 45 del 28/12/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia".

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Ricorso Corte Costituzionale n. 40 del 7 marzo 2013 - pendente

Motivi dell'impugnativa: Il provvedimento in esame, con il quale la Regione Puglia approva il bilancio di previsione 2013 - 2016, presenta profili di illegittimità costituzionale. In particolare, appare censurabile per i seguenti motivi:

L'articolo 3, recante disposizioni relative alle "Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF per l'anno 2013" dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
- b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;
- c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento;
- d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento;
- e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento".

La sopra riportata disposizione regionale introduce maggiorazioni delle aliquote d'imposta che, pur rispettando gli scaglioni di reddito fissati dall'art. 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), non sono improntate al principio di progressività cui il sistema tributario è informato, ponendosi in contrasto con l'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, pertanto, contrasta con quanto stabilito dall'art. 53 della Costituzione.

In particolare, le maggiorazioni delle aliquote d'imposta, pur rispettando il criterio di progressività richiamato per il primo scaglione di reddito (fino a euro 15.000) e per il secondo

scaglione (da euro 15.000 a euro 28.000) ne violano il disposto nei restanti tre scaglioni (da 28.000 a 55.000 euro; da 55.000 a 75.000 euro e per quelli oltre i 75.000 euro). Infatti, le maggiorazioni corrispondenti ai punti “a” e “b” dell’articolo 3 sono rispettivamente pari allo 0,1 e allo 0,2 per cento; mentre, per quelle di cui alle lettere “c”, “d” ed “e” del medesimo articolo 3, l’incremento dell’aliquota è pari, per tutte , a 0,50 punti in violazione del principio di progressività.

Inoltre, la norma in esame, nel prevedere le suddette variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 2013, si pone in contrasto con l’articolo 6 del D.lgs. n. 68/2011 che, modificato dal comma 555 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che le variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF si applicano a decorrere dal 2014.

L’anticipazione temporale è, quindi, avvenuta in violazione di quanto statuito dall’art. 6 del D.lgs. n.68/2011, come novellato dal comma 555 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che accorda tale facoltà solo a fronte di una differenziazione delle aliquote effettivamente rispettosa del principio di progressività, non osservato nel caso di specie. Ne consegue che la disposizione regionale, contrasta con le norme statali in materia di rimodulazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, violando i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, il principio di progressività cui è informato il sistema tributario italiano di cui all’articolo 53 della Costituzione nonché i principi stabiliti dall’articolo 117 terzo comma della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Per i motivi esposti la disposizione indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

3. LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

In questo paragrafo si riportano gli estremi delle sentenze della Corte Costituzionale emesse nell'anno 2012 che hanno riguardato disposizioni recate da leggi regionali della Puglia.

Tabella riassuntiva delle leggi regionali della Puglia esaminate dalla Corte Costituzionale nell'anno 2012

| sentenza | legge | esito |
|-----------------|--------------|---|
| n. 62 / 2012 | 9/2011 | cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), |
| n. 62 / 2012 | 11/2011 | Illegittimità costituzionale art. 2, comma 1, art. 5 e art. 9, comma 1, |
| n. 91 / 2012 | 5/2011 | illegittimità costituzionale art. 1, comma 1; non fondata questione di legittimità costituzionale art. 3 |
| n. 226/ 2012 | 9/2011 | cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del testo originario dell'art. 11, comma 1; non fondate questioni di legittimità costituzionale art. 11, comma 1, L.R.9/20111, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 27/ 2011 |
| n. 236 / 2012 | 4 /2010 | Illegittimità costituzionale art. 19, comma 4, L.R. 26/2006, come sostituito dall'art. 8 della L.R. 4/2010 |
| n. 245 / 2012 | 28/2011 | illegittimità costituzionale art. 1 |
| n. 262 / 2012 | 1/2011 | l'illegittimità costituzionale art. 9, comma 1, secondo periodo; illegittimità costituzionale art. 10, comma 1, secondo periodo; illegittimità costituzionale art. 11, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali; illegittimità costituzionale art. 13, comma 1, secondo periodo; giudizio estinto relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5. |
| n. 273 / 2012 | 23/2003 | illegittimità costituzionale art.1 |

SENTENZA n. 62 / 2012

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera *g*), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), nonché dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese – AQP"), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese – AQP"), oggetto delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 83 del 2011, indicato in epigrafe;

2) ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera *g*), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, con il ricorso n. 81 del 2011, indicato in epigrafe.

SENTENZA n. 91 / 2012

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e *hospice* e disposizioni urgenti in materia sanitaria», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri .

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e *hospice* e disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

2) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2011.

SENTENZA n. 226 / 2012

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), sia nel testo originario sia in quello sostituito ad opera dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

- 1) ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del testo originario dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese);
- 2) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge reg. Puglia n. 9 del 2011, quale sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese).

SENTENZA n. 236 / 2012

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con ordinanza del 10 marzo 2011.

LA CORTE COSTITUZIONALE

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), limitatamente alla parola «regionali».

SENTENZA n. 245 / 2012

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

LA CORTE COSTITUZIONALE

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale).

SENTENZA n. 262 / 2012

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia);
- 2) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011;
- 3) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011, nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali;
- 4) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011;
- 5) ha dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011.

SENTENZA n. 273 /2012

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale), promosso dal Consiglio di Stato, sezione VI, nel procedimento vertente tra il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e l'Impresa Lalli s.r.l., con ordinanza del 26 settembre 2011.

LA CORTE COSTITUZIONALE

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale).